



CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA

X LEGISLATURA

151^a SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO

martedì 16 giugno 2020

Presidenza del Presidente LOIZZO

INDICE

Presidente	pag.	5	mergenza da Covid-19"		
Processo verbale	»	5	Presidente	pag.	11
Congedi	»	8	Prosecuzione esame proposta di legge Liviano D'Arcangelo, Menna, Cera, Zullo, Pandinelli, Zinni, Colonna, Pellegrino, Campo, Barone "Misure regionali in favore degli adolescenti" - a.c. 1306/A		
Comunicazioni al Consiglio	»	8	Presidente	»	12,13
Assegnazioni alle Commissioni	»	8	Damascelli	»	12
Interrogazioni e mozioni presentate	»	9	Mozione Pandinelli, Longo, Zullo, Congedo, Vizzino, De Leonardis, Liviano D'Arcangelo,		
Ordine del giorno	»	9			
Mozione Santorsola, Zinni, Marmo Colonna, Pentassuglia, Di Gioia, Pellegrino P., Zullo, Barone, Blasi, Ventola, Romano M., Gatta, Cera, De Leonardis, Campo "Interventi a favore di persone con disabilità in relazione all'e-					

SEDUTA N° 151

RESOCONTO STENOGRAFICO

16 GIUGNO 2020

**Marmo, Pellegrino, Gatta, Amati
“Paratubercolosi ovina e caprina”**

Presidente pag. 13

Sull'ordine dei lavori

Presidente » 14

Borraccino, *assessore allo sviluppo economico* » 14**DDL n. 132 del 16/07/2019 “Interventi regionali per favorire l'autonomia, la vita indipendente e la qualità della vita delle persone con disabilità, anche senza supporto familiare, in Puglia” - a.c. 1318/A**

Presidente » 14

Romano Giuseppe, *relatore* » 14*Esame articolato*Presidente » 15 e *passim*

Galante » 21,30

Ventola » 31

Ruggeri, *assessore al welfare* » 31

Aloisi » 32

Proposta di legge Blasi “Modifiche alla legge regionale del 15 dicembre 2008, n. 34 (Norme in materia di attività funeraria) e alla l.r. n. 4 del 2010” - a.c. 1424/A

Presidente » 32

Romano Giuseppe, *relatore* » 33*Esame articolato*Presidente » 33 e *passim*

Barone » 33,41

Galante » 36,43

Santorsola » 37,44

Marmo » 37,38,44,46,47

Zullo » 38,45

Congedo » 39

De Leonardis » 40

Colonna » 41

Ventola » 41

Amati » 42

Liviano D'Arcangelo » 43

Gatta » 46

Stea, *assessore alla qualità dell'ambiente* » 47

Damascelli pag. 47

Aloisi » 48

DDL n. 192 dell'11/11/2019 “Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a), del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118, sentenza del tribunale di Bari, sezione lavoro, n. 3214/2019” (nel testo emendato in I commissione con assorbimento e decadenza dei ddl aventi pari finalità, 192, 193, 195, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203 e 208/2019, afferenti articolo 73, comma 1, lettera a), del d.lgs. 118/2011 e 194, 196, 206 e 207/2019, afferenti articolo 73, comma 1, lettera e), del d.lgs. 118/2011)

Presidente » 50

Amati, *relatore* » 51*Esame articolato*

Presidente » 52,58,67,68

Proposta di legge Romano, Marmo N., Pellegrino P., Penedinelli, Zullo “Misure di semplificazione amministrativa in materia sanitaria” - a.c. 1488/A

Presidente » 68,70

Romano Giuseppe, *relatore* » 68*Esame articolato*Presidente » 70 e *passim*

Amati » 76

Pellegrino » 76

Romano Giuseppe, *relatore* » 77**Proposta di legge Trevisi, Barone, Bozzetti, Casili, Conca, Di Bari, Galante, Laricchia “Promozione della mobilità condivisa e sostenibile nei comuni pugliesi” - a.c. 973/A**

Presidente » 88

Vizzino, *relatore* » 88*Esame articolato*

Presidente » 91,92,93,94,95

Zinni » 95

Proposta di legge Damascelli,

Gatta, Franzoso, Aloisi, Marmo N. “Modifica della legge regionale n. 31/2009 (Norme regionali per l’esercizio del diritto all’istruzione e alla formazione)” - a.c. 1375/A

Presidente pag. 95
Santorsola, *relatore* » 95

Esame articolato

Presidente » 97

Proposta di legge Mennea “Modifica e integrazione alla legge regionale 11 febbraio 1999, n. 11 (Disciplina delle strutture ricettive ex artt. 5, 6 e 10 della legge regionale 17 maggio 1983, n. 217 delle attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione e delle associazioni senza scopo di lucro)” - a.c. 1377/A

Presidente » 98
Pentassuglia, *relatore* » 98

Esame articolato

Presidente » 98,99,107,108,
109,110

Proposta di legge Romano, Zinni, Pisicchio, Di Gioia, Pellegrino P., Turco, Marmo N., Santorsola, Colonna, Manca De Leonardis, Caracciolo, Mennea “Istituzione del servizio di psicologia di base e delle cure primarie” - a.c. 1230/A

Presidente pag. 99
Romano Giuseppe, *relatore* » 100

Esame articolato

Presidente »101,103,104,105,
106,107

Proposta di legge Colonna, Zinni “Disposizioni per la valorizzazione, promozione e diffusione della Street Art” - a.c. 1389/A

Presidente » 110
Santorsola, *relatore* » 111

Esame articolato

Presidente » 111,112,113,
114,115,116

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE LOIZZO

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 13.17*).

(Segue inno nazionale)

Processo verbale

PRESIDENTE. Do lettura del processo verbale della seduta n. 150 del 4 giugno 2020:

Seduta di giovedì 4 giugno 2020

Nel giorno 4 giugno 2020 in Bari – nell’Aula consiliare di Via Gentile n. 52 sotto la presidenza del presidente Mario Cosimo Loizzo, dei vice presidenti Giuseppe Longo e Giacomo Diego Gatta, con l’assistenza dei consiglieri segretari Giuseppe Turco e Luigi Morgante, si riunisce, in seduta pubblica, a porte chiuse, il Consiglio regionale come da convocazione inviata nel termine legale ai singoli consiglieri e al presidente della Giunta regionale, prot. n. 20200009640 del 28 maggio 2020.

Il presidente Loizzo alle ore 11.57 dichiara aperta la seduta con l’ascolto dell’inno nazionale.

Prima di iniziare i lavori, il Presidente Loizzo rende omaggio alla memoria di alcuni colleghi scomparsi recentemente: Vito Bonasora, Sindaco molto amato di Conversano, consigliere Segretario di questa Assemblea durante l’VIII legislatura; Loris Fortunato, protagonista della storia politica del Partito Comunista leccese, per circa un decennio dal 1980 al 1990, è stato in Consiglio regionale; Pietro Manni, figura storica della sinistra radicale pugliese, intellettuale, editore di livello nazionale dal 1984, consigliere regionale di Rifondazione Comunista dal 2005 al 2010. Infine, ricorda la prematura scomparsa dell’infaticabile Garante dei diritti delle persone con disabilità – Pino Tulipani – che ha lasciato un

enorme vuoto all’interno della nostra Assemblea.

Al ricordo commosso dei colleghi e di Pino Tulipani, il presidente Loizzo associa il cordoglio per le tante vittime della pandemia del Coronavirus. Invita l’Assemblea ad osservare un minuto di raccoglimento.

Dà per approvato il verbale n. 149 del 4 maggio 2020.

A norma dell’articolo 30 del Regolamento interno del Consiglio regionale, il presidente Loizzo comunica che:

l’ass.re Giannini ha chiesto congedo;

è pervenuta risposta scritta alla interrogazione presentata dal cons. Liviano D’Arcangelo avente ad oggetto: Ricostruzione e stabilizzazione di via Matrice nel Comune di Ginosa (TA) in seguito agli eventi calamitosi del 21 gennaio 2014.

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 15 maggio 2020, ha deliberato di non impugnare le seguenti leggi regionali:

- n. 8 del 27/03/2020, recante “Interventi regionali di tutela e valorizzazione processioni della settimana santa: le settimane sante pugliesi patrimonio immateriale della Regione”;

- n. 10 del 27/03/2020, recante “Promozione e sostegno alle attività di valorizzazione dei luoghi della memoria del novecento e degli archivi storici della Puglia”.

- n. 11 del 27/03/2020 “Esenzione dal pagamento dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)”.

Nella seduta del 21 maggio 2020, il Consiglio dei Ministri, ha deliberato di non impugnare la seguente legge regionale:

- n. 9 del 27/03/2020, recante “Promozione e valorizzazione delle sagre di qualità e modifiche alla legge regionale 20 dicembre 2017, n. 59 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistiche - ambientali e per il prelievo venatorio)”.

Secondo il criterio della competenza per materia, a norma dell’art. 12 del Regolamento

interno del Consiglio regionale, il presidente Loizzo informa l'avvenuta assegnazione dei seguenti provvedimenti alle sotto riportate Commissioni:

I Commissione Consiliare permanente

1) Disegno di legge n. 48 del 05/05/2020 "Riconoscimento ai sensi dell'art. 73, comma 1, lettera a), del d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 di debiti fuori bilancio relativo a spese afferenti l'Avvocatura regionale e variazione al bilancio di previsione – Nono provvedimento 2020. Regolarizzazione contabile. Cont. 790/16/LO – collegato ai contt. Nn. 37/16/LO/MED – e 3/14/LO – PATLEG. M.G. c/R.P.";

2) Disegno di legge n. 49 del 19/05/2020 "Riconoscimento ai sensi dell'art. 73 comma 1 lett. a) del d. lgs. 23 giugno 2011, n. 118 della legittimità di debiti fuori bilancio relativi a servizi afferenti l'Avvocatura – ottavo provvedimento 2020";

3) Disegno di legge n. 50 del 19/05/2020 "Riconoscimento ai sensi dell'art. 73 comma 1 lett. e) del d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 della legittimità di debiti fuori bilancio relativi a servizi afferenti l'Avvocatura regionale e variazione al bilancio di previsione – Decimo provvedimento 2020 (DFB Avv.ti Tangari, Del Giudice, Balducci, Rollo)";

4) Disegno di legge n. 51 del 19/05/2020 "Riconoscimento ai sensi dell'art. 73, comma 1, lett. a), del d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 della legittimità di debiti fuori bilancio relativi a servizi afferenti l'Avvocatura regionale e variazione al bilancio di previsione – Undicesimo provvedimento 2020 (DFB Avv.to Cacciapaglia – D.l. 377/2020)";

5) Disegno di legge n. 52 del 19/05/2020 "Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73, comma 1, lett. a), del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118. Esecuzione sent. n. 518 del 03.03.2020 della Corte d'Appello di Bari/Sez. Lavoro – R.S. 1786/2017. Dip. Cod. R.P. 287573 c/ R.P.";

6) Disegno di legge n. 53 del 19/05/2020 "Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73, comma 1, lett. a), del d.lgs.

23 giugno 2011, n. 118. Esecuzione sent. n. 517 del 03.03.2020 della Corte d'Appello di Bari/Sez. Lavoro – R.G. 1787/2017. Dip. Cod. R.P. 287621 c/ R.P.";

7) Disegno di legge n. 54 del 19/05/2020 "Riconoscimento del debito fuori bilancio, ex art. 73, comma 1, lett. a), del d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118. Regolarizzazione carte contabili – Tesoriere Regionale Banco di Napoli S.p.A., marzo 2020, atto di pignoramento del 17.10.2019 – R.G.E. n. 3679/2019 (P.U. nn. 245-246). Sezione Personale";

8) Disegno di legge n. 55 del 19/05/2020 "Riconoscimento del debito fuori bilancio derivante dall'esecuzione della Sentenza emessa dal Tribunale di Brindisi n. 125/2020 pubblicata il 24/1/2020";

9) Disegno di legge n. 56 del 19/05/2020 "Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 73, comma 1, lettera a), del d. lgs. 23 giugno 2011, n. 118. Regolarizzazione carte contabili in favore del Tesoriere regionale Banco di Napoli Intesa Sanpaolo - novembre 2019. Provvisorio di uscita n. 1455 del 25/11/2019";

10) Disegno di legge n. 57 del 19/05/2020 "Riconoscimento del debito fuori bilancio derivante dall'esecuzione della Sentenza emessa dal Tribunale di Bari, n. 2152/2018 del 17.05.2018";

11) Disegno di legge n. 58 del 19/05/2020 "Riconoscimento del debito fuori bilancio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 73, comma 1, lett. a), del d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii. Regolarizzazione Contabile in favore del Tesoriere regionale derivante dal P.U. n. 158 del 17.02.2020";

12) Disegno di legge n. 59 del 19/05/2020 "Riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio ex art. 73, comma 1, lett. a), d.lgs. 118/2011 derivante da sentenze esecutive - integrazione al DDL n. 7/2020 accorpato al DDL n. 1/2020";

13) Disegno di legge n. 60 del 19/05/2020 "Riconoscimento del debito fuori bilancio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 73, comma 1,

lett. a), del d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii. Regolarizzazione Contabile in favore del Tesoriere regionale derivante dai Provvisori di Uscita nn. 427, 428 e 891 del 2019”;

14) Disegno di legge n. 61 del 19/05/2020 “Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 73, comma 1, lett. e), del d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii. Agenzia delle Entrate - Intimazione di pagamento n. 014 2020 90064376 47000 di cui alla Cartella di pagamento n. 014 2019 00062275 15000”;

15) Disegno di legge n. 64 del 19/05/2020 “Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 73, comma 1, lett. a), del d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118”.

V Commissione Consiliare permanente

1) Petizione del 05/05/2020 “Contenimento dell’inquinamento ambientale e per il risparmio energetico nella Regione Puglia”.

Inoltre, il presidente Loizzo legge le sotto indicate interrogazioni e mozioni presentate.

Interrogazioni

- Marmo: Poliambulatorio S. Camillo di Monopoli – Centro USCA, Unità Speciali di Continuità Assistenziale, per la cura a domicilio dei malati COVID 19 della Puglia;

- Gatta: Blocco dell’attività degli informatori scientifici del farmaco;

- Pentassuglia: Uso del nome PRIMITIVO da parte dei vini siciliani;

- Gatta: Disagi all’utenza, ai medici di base e ai farmacisti per il fascicolo sanitario elettronico (FSE);

- Gatta: Sospensione attività di tirocinio in periodo di Corona Virus e misure di sostegno a tirocinanti e stagisti;

- Gatta: Effetti della pandemia Covid-19 sulle comunità terapeutiche ed i servizi privati per le dipendenze patologiche;

- Gatta: Misure regionali per potenziare la formazione specialistica in ambito medico e contrastare ‘l’imbuto formativo’ in Puglia;

- Morgante: Rifiuti da smaltire nella discarica MANDURIAMBIENTE;

- Laricchia: Mal funzionamento del fascicolo sanitario elettronico (FSE).

Mozioni

- Turco: Covid-19 aiuto economico operatori 118 e volontari soccorritori;

- Laricchia, Barone, Bozzetti, Di Bari, Galante, Trevisi: Impegno della Regione ad implementare un modello informatizzato sulla tracciabilità delle pratiche CIGD;

- Turco: Esenzione ticket per emergenza Covid-19;

- Laricchia, Barone Casili: Adozione protocollo per la regolamentazione dell’attività di guide e accompagnatori turistici;

- Laricchia, Barone Casili, Trevisi: Adozione strumenti di sostegno per le attività di B&B a conduzione familiare o case vacanze;

- Zullo: Stabilizzazione del personale sanitario precario;

- Trevisi: Adozione strumenti di sostegno per le attività commerciali connesse allo svolgimento delle feste patronali;

- Trevisi: Bonus librerie indipendenti;

- Trevisi: Sostegno regionale alle attività di coltivazione idroponica e acquaponica;

- Pendinelli: Paratubercolosi ovina e caprina.

Terminate le comunicazioni di rito, il presidente Loizzo, come concordato nella Conferenza dei Presidenti, passa all’esame della Mozione a firma dei consiglieri Morgante, Turco e sottoscritta da molti altri consiglieri avente ad oggetto “Difesa dell’unicità dei vini pugliesi e in particolare del ‘Primitivo’”.

Chiede la parola il cons. Galante per evidenziare che la Mozione non è stata sottoscritta dal suo Gruppo e che, comunque, la stessa è stata superata in quanto il Governo centrale si è già attivato.

Il presidente Loizzo, in ogni modo, pone in votazione la Mozione, per alzata di mano, dando alla stessa un valore meramente sollecitatorio.

Esito:

La Mozione è approvata all’unanimità dei presenti.

Il Movimento 5 Stelle non ha partecipato al voto.

Il presidente Loizzo informa i presenti che stamane, su proposta del cons. Pandinelli e sottoscritta da tutti i Capigruppo, è stata presentata un'altra Mozione avente ad oggetto: Paratubercolosi ovina e caprina; in assenza del proponente il presidente Loizzo non la sottopone al voto dell'Assemblea.

Successivamente, il Presidente procede alla trattazione del punto 2) iscritto all'O.d.g.

2) Prosecuzione esame proposta di legge Liviano D'Arcangelo, Mennea, Cera, Zullo, Pandinelli, Zinni, Colonna, Pellegrino, Campo, Barone "Misure regionali in favore degli adolescenti", i cui lavori erano stati sospesi alla votazione dell'emendamento a firma del cons. Ventola ed altri, per mancanza del numero legale, nella seduta del 18 febbraio u.s..

Il presidente Loizzo nell'informare l'Assemblea che, a seguito dell'approvazione della deliberazione con la quale la G.R. dà mandato all'Assessorato al Personale di predisporre l'Avviso pubblico volto ad individuare il Direttore generale dell'Arpal, ritiene che si possa soprassedere al voto sull'emendamento e, facendo appello al buon senso, chiede il ritiro dello stesso.

Il cons. Zullo spiega le motivazioni per le quali non intende ritirare l'emendamento in questione, evidenziando che è volontà dei sottoscrittori mantenerlo in piedi, e reitera la richiesta del voto segreto.

Sull'argomento intervengono i consiglieri Campo, Liviano, Damascelli e Zinni. Quest'ultimo chiede di sospendere i lavori per circa 10 minuti.

Il presidente Loizzo alle ore 12,39 sospende per 10 minuti circa i lavori. Alla ripresa dei lavori, ore 13,26 il presidente Loizzo pone in votazione l'emendamento, a scrutinio segreto, mediante sistema elettronico.

Risultato:	
Presenti	24
Votanti	23
Voti favorevoli	20
Voti contrari	3
Astenuti	1

Il Consiglio regionale non è in numero legale (scheda n. 1).

Il presidente Loizzo, come da Regolamento, sospende la seduta alle ore 13,28 per un'ora.

Alla ripresa dei lavori – ore 14,28 – il presidente Loizzo, verificato l'esiguo numero dei consiglieri presenti in Aula, aggiorna i lavori a martedì 16 giugno p.v. con lo stesso O.d.g.

La seduta è tolta alle ore 14,29

I singoli interventi sono trascritti nel resoconto dei lavori d'Aula pubblicati sul sito istituzionale del Consiglio regionale.

Non essendovi osservazioni, il processo verbale si intende approvato.

Congedi

PRESIDENTE. Ha chiesto congedo il consigliere Abaterusso.

Non essendovi osservazioni, il congedo si intende concesso.

Comunicazioni al Consiglio

PRESIDENTE. Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 5 giugno 2020, ha deliberato la rinuncia all'impugnativa della legge regionale n. 67 del 28/12/2018, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2019 e bilancio pluriennale 2019-2021 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2019)", in quanto con successive leggi regionali sono state abrogate alcune delle disposizioni impugnate.

Assegnazioni alle Commissioni

PRESIDENTE. Sono state effettuate le seguenti assegnazioni:

Commissione I

Proposta di legge dell'Ufficio di Presidenza "Riconoscimento di debito fuori bilancio ai

sensi dell'art. 73, comma 1, lett. a), del d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118. Sentenza n. 2189/2019 della Corte d'Appello di Bari/Sez. lavoro, resa nel giudizio di appello attivato dalla Regione Puglia contro la dipendente codice R.P. 184036".

Commissione IV

Richiesta parere deliberazione della Giunta regionale n. 790 del 28/05/2020 "Misure urgenti per il sostegno economico alle imprese a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Modificazioni al regolamento regionale 1° agosto 2014, n. 15 ad oggetto 'Regolamento per la concessione di aiuti di importanza minore (de minimis) alle PMI'".

Commissioni IV e V (seduta congiunta)

Proposta di legge a firma del consigliere Casili "Norme per l'applicazione pianificata del fuoco prescritto".

Interrogazioni e mozioni presentate

PRESIDENTE. Sono state presentate le seguenti

interrogazioni:

- Barone, Di Bari (*con richiesta di risposta scritta*): "Estinzione delle Comunità Montane ancora in fase di liquidazione";

- Barone (*ord.*): "Possibile riconoscimento dello stato di calamità in conseguenza della siccità che ha danneggiato l'agricoltura pugliese";

- Laricchia (*con richiesta di risposta scritta*): "Tirocini d'inclusione sociale rivolti a disoccupati ex percettori di mobilità in deroga – Percorsi di politiche attive per la realizzazione nella Regione Puglia";

e le seguenti

mozioni:

- Vizzino, Morgante: "Estensione anche alle Forze Armate delle agevolazioni previste per le Forze dell'Ordine sul trasporto pubblico ferroviario regionale";

- Laricchia: "Impegno della Regione Puglia a istituire uno Sportello per i lavoratori disabili, un Catalogo regionale degli operatori e a intraprendere azioni ulteriori per il rafforzamento di strumenti per favorirne l'integrazione".

Ordine del giorno

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca i seguenti argomenti:

1) Prosecuzione esame proposta di legge Liviano D'Arcangelo, Mennea, Cera, Zullo, Pendinelli, Zinni, Colonna, Pellegrino, Campo, Barone "Misure regionali in favore degli adolescenti" - a.c. 1306/A (*rel. cons. Santorsola*);

2) DDL n. 132 del 16/07/2019 "Interventi regionali per favorire l'autonomia, la vita indipendente e la qualità della vita delle persone con disabilità, anche senza supporto familiare, in Puglia" - a.c. 1318/A (*rel. cons. Romano G.*);

3) Proposta di legge Blasi "Modifiche alla legge regionale del 15 dicembre 2008, n. 34 (Norme in materia di attività funeraria) e alla l.r. n. 4 del 2010" - a.c. 1424/A (*rel. cons. Romano G.*);

4) Proposta di legge Romano, Marmo N., Pellegrino P., Pendinelli, Zullo "Misure di semplificazione amministrativa in materia sanitaria" - a.c. 1488/A (*rel. cons. Romano G.*);

5) Proposta di legge Trevisi, Barone, Bozzetti, Casili, Conca, Di Bari, Galante, Laricchia "Promozione della mobilità condivisa e sostenibile nei comuni pugliesi" - a.c. 973/A (*rel. cons. Vizzino*);

6) Proposta di legge Damascelli, Gatta, Franzoso, Aloisi, Marmo N. "Modifica della legge regionale n. 31/2009 (Norme regionali per l'esercizio del diritto all'istruzione e alla

formazione)” - a.c. 1375/A (*rel. cons. Santorsola*);

7) Proposta di legge Mennea “Modifica e integrazione alla legge regionale 11 febbraio 1999, n. 11 (Disciplina delle strutture ricettive ex artt. 5, 6 e 10 della legge regionale 17 maggio 1983, n. 217 delle attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione e delle associazioni senza scopo di lucro)” - a.c. 1377/A (*rel. cons. Pentassuglia*);

8) Proposta di legge Romano, Zinni, Pisicchio, Di Gioia, Pellegrino P., Turco, Marmo N., Santorsola, Colonna, Manca De Leonardis, Caracciolo, Mennea “Istituzione del servizio di psicologia di base e delle cure primarie” - a.c. 1230/A (*rel. cons. Romano G.*);

9) Proposta di legge Colonna, Zinni “Disposizioni per la valorizzazione, promozione e diffusione della Street Art” - a.c. 1389/A (*rel. cons. Santorsola*);

10) DDL n. 192 dell’11/11/2019 “Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a), del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118, sentenza del tribunale di Bari, sezione lavoro, n. 3214/2019” (nel testo emendato in I commissione con assorbimento e decadenza dei ddl aventi pari finalità, 192, 193, 195, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203 e 208/2019, afferenti articolo 73, comma 1, lettera a), del d.lgs. 118/2011 e 194, 196, 206 e 207/2019, afferenti articolo 73, comma 1, lettera e), del d.lgs. 118/2011) (*rel. cons. Amati*);

11) DDL n. 209 del 02/12/2019 “Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 73 comma 1 lett. e) del d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 integrato e modificato dal d.lgs. 10/08/2014 n.126 e dalla L. n.58 del 28/06/2019. Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce: onorari di causa cont. N. CT/6491/2004” (nel testo emendato in I Commissione con assorbimento e decadenza dei ddl aventi pari finalità, 240 e 242/2019, afferenti articolo 73, comma 1, lettera a), del d.lgs. 118/2011 e 210, 216 e 241/2019, afferenti articolo 73, comma 1, lettera e), del d.lgs. 118/2011) (*rel. cons. Amati*);

12) DDL n. 1 del 11/02/2020 “Riconoscimento ai sensi dell’art. 73 comma 1 lett. e) del d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 della legittimità di debiti fuori bilancio relativi a servizi afferenti l’Avvocatura Regionale e variazione al bilancio di previsione – Terzo provvedimento 2020” (nel testo emendato in I commissione con assorbimento e decadenza dei disegni di legge numero 7/2020, 8/2020, 10/2020, 11/2020 e 12/2020 con cui vengono riconosciuti i debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a) ed e), d.lgs. 118/2011) - a.c. 1476/A (*rel. cons. Amati*);

13) DDL n. 2 del 11/02/2020 “Riconoscimento ai sensi dell’art. 73 comma 1 lett. e) del d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 della legittimità di debiti fuori bilancio relativi a servizi afferenti l’Avvocatura Regionale e variazione al bilancio di previsione – Quinto provvedimento 2020” (nel testo emendato in I commissione con assorbimento e decadenza dei disegni di legge numero 3/2020, 5/2020 e 6/2020 con cui vengono riconosciuti i debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a) ed e), d.lgs. 118/2011) - a.c. 1477/A (*rel. cons. Amati*);

14) DDL n. 17 del 19/03/2020 “Riconoscimento ai sensi dell’art. 73 comma 1 lett. e) del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118, della legittimità di debiti fuori bilancio relativi a servizi afferenti l’Avvocatura Regionale e variazione al bilancio di previsione – Primo provvedimento 2020” (nel testo emendato in I Commissione con assorbimento e decadenza dei disegni di legge numero 43/2020, 44/2020, 45/2020, 46/2020, 47/2020 e 48/2020, con cui vengono riconosciuti i debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a) del d.lgs. 118/2011, e dei ddl n. 18/2020, 27/2020, 33/2020, 37/2020 e 38/2020 con cui vengono riconosciuti i debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera e), d.lgs. 118/2011) - a.c. 1500/A (*rel. cons. Amati*);

15) Osservatorio regionale per la partecipazione dei cittadini – Elezione:

a) cinque Consiglieri regionali, di cui tre proposti dalla maggioranza e due dalle forze dell'opposizione;

b) Presidente (L.r. 13 luglio 2017, n. 28 – articolo 11 (r.r. 10 settembre 2018, n. 13 - articolo 5)) – a.c. 30/N;

16) Commissione regionale per le pari opportunità fra uomo e donna in materia di lavoro – Elezione della rappresentante della Col-diretti, in sostituzione della dott.ssa Floriana Fanizza (art. 4 l.r. 16/1990) - a.c. 41/N (*rel. cons. Caracciolo*).

Mozione Santorsola, Zinni, Marmo N., Colonna, Pentassuglia, Di Gioia, Pellegrino P., Zullo, Barone, Blasi, Ventola, Romano M., Gatta, Cera, De Leonardis, Campo “Interventi a favore di persone con disabilità in relazione all'emergenza da Covid-19”

PRESIDENTE. È stata presentata, a firma dei consiglieri Santorsola, Zinni, Marmo, Colonna, Pentassuglia, Di Gioia, Pellegrino, Zullo, Barone, Blasi, Ventola, Romano M., Gatta, Cera, De Leonardis e Campo, una mozione della quale do lettura:

«Il Consiglio regionale della Puglia

premessò che:

- Con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, conseguentemente alla dichiarazione di “Emergenza internazionale di salute pubblica” da parte dell'OMS, è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'emergenza epidemiologica da Covid-19;

- Sono stati successivamente emanati, di conseguenza, i decreti-legge n. 6/2020, n. 18/2020 e n. 19/2020, con relativi Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri che hanno dato attuazione alle misure di contenimento della pandemia e di gestione dell'emergenza;

- I provvedimenti emergenziali hanno determinato, tra l'altro, notevoli difficoltà nella

gestione dei servizi residenziali quali le RSA e alla sospensione delle attività domiciliari, riabilitative e semiresidenziali, a causa delle difficoltà in tali ambiti di rispettare le norme di distanziamento sociale e della carenza di dispositivi di protezione individuale;

- L'art. 8 del D.P.C.M. 26 aprile 2020 dispone che “Le attività sociali e socio-sanitarie erogate dietro autorizzazione o in convenzione, comprese quelle erogate all'interno o da parte di centri semiresidenziali per persone con disabilità, qualunque sia la loro denominazione, a carattere socio-assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, sociooccupazionale, sanitario e socio-sanitario vengono riattivate secondo piani territoriali, adottati dalle Regioni, assicurando attraverso eventuali specifici protocolli il rispetto delle disposizioni per la prevenzione dal contagio e la tutela della salute degli utenti e degli operatori”;

ritenuto che

- È imprescindibile che la Regione Puglia, in questa fase di graduale ripresa delle attività e dei servizi, senza abbassare la guardia nella lotta alla diffusione del virus non potendosi escludere una eventuale recrudescenza dell'epidemia, ponga in atto efficaci interventi a tutela dei soggetti più fragili, con particolare riguardo alle persone con disabilità;

impegna

il Presidente e la Giunta regionale

1. A predisporre interventi per i servizi domiciliari, semiresidenziali e residenziali per il sostegno e la protezione delle persone con disabilità, che contemplino in particolare la fornitura gratuita di dispositivi di protezione individuale e dei test sierologici alle RSA e alle comunità residenziali e semiresidenziali per soggetti con disabilità».

La pongo ai voti.

È approvata all'unanimità.

Prosecuzione esame proposta di legge Liviano D'Arcangelo, Mennea, Cera, Zullo, Pendenelli, Zinni, Colonna, Pellegrino,

Campo, Barone “Misure regionali in favore degli adolescenti” - a.c. 1306/A

PRESIDENTE. L'ordine del giorno, al punto n. 1), reca: «Prosecuzione esame proposta di legge Liviano D'Arcangelo, Mennea, Cera, Zullo, Pandinelli, Zinni, Colonna, Pellegrino, Campo, Barone “Misure regionali in favore degli adolescenti” - a.c. 1306/A».

Come sapete, nella seduta del 18 febbraio, durante il voto sull'emendamento aggiuntivo a firma del consigliere Zullo e altri, è venuto meno il numero legale. Vorrei rivolgere, ancora una volta, un appello ai firmatari, che va nella direzione di ritirare l'emendamento – appare un atto politico anche coerente – perché l'ultima volta era *in itinere* la procedura di evidenza pubblica e l'assegnazione alla Gazzetta Ufficiale. Ora, invece, siamo di fronte agli atti già consumati per quanto riguarda la procedura per individuare il direttore generale dell'ARPAL.

Penso che una forza politica che si è battuta legittimamente per ripristinare quello che ha sempre ritenuto, nella legittimità della legge, cioè il direttore generale, nel momento in cui una battaglia legittima raggiunge il suo obiettivo, per coerenza dovrebbe ritirare l'emendamento, avendo conseguito un obiettivo.

Si vuole ancora insistere di fronte a un problema sostanzialmente ormai risolto. Poi, chi sarà il direttore generale si vedrà nelle sedi opportune. Continuare ad insistere non riesco a capirlo.

Capisco la preoccupazione sull'esito del voto, però, francamente, mi pare, dal punto di vista politico, consentitemi, un po' una forzatura. Penso che sarebbe stato più corretto rivendicare un risultato, che si è raggiunto attraverso una battaglia legittima. Ho provato ieri a parlare con i protagonisti principali, ma fino a ieri non ho raccolto un consenso al mio invito. Lo ribadisco nella speranza che la notte possa aver portato consiglio. Le idee, però, rimangono tali.

Non so se c'è un riscontro a questo mio ul-

teriore appello da parte dei protagonisti. Non mi pare, dato che chiedono nuovamente il voto segreto. È vero, Zullo?

Viste le procedure, dobbiamo organizzarci. Le schede sono tutte lì, anche quelle dei colleghi che sono costretti a stare tra il pubblico.

DAMASCELLI. La votazione segreta avviene in modo elettronico?

PRESIDENTE. Non c'è un altro modo.

Sto solamente disciplinando i movimenti di tutti per consentire ai colleghi che sono costretti a non occupare i loro posti di poter votare.

Indico la votazione a scrutinio segreto, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento aggiuntivo di articolo a firma del consigliere Zullo ed altri.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Prendono parte alla votazione i consiglieri:

Aloisi, Amati,
Barone, Blasi, Borraccino, Bozzetti,
Campo, Caracciolo, Casili, Cera, Colonna,
Conca, Congedo,
Damascelli, De Leonardis, Di Bari, Di Gioia,
Franzoso,
Galante, Gatta, Giannini,
Laricchia, Leo, Liviano D'Arcangelo,
Loizzo, Longo,
Manca, Marmo, Maurodinoia, Mazzarano,
Mennea, Morgante,
Nunziante,
Pellegrino, Pandinelli, Pentassuglia, Perri-
ni, Piemontese, Pisicchio,
Romano Giuseppe, Romano Mario,
Santorsola, Stea,
Trevisi, Turco,
Ventola, Vizzino,
Zinni, Zullo.

PRESIDENTE. Ultimate le operazioni di voto, comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	49
Consiglieri votanti	49
Hanno votato «sì»	23
Hanno votato «no»	26

L'emendamento non è approvato.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico della proposta di legge nel suo complesso.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Amati,
Barone, Borraccino, Bozzetti,
Campo, Caracciolo, Casili, Cera, Colonna,
Congedo,
Damascelli, De Leonardis, Di Bari,
Galante, Gatta, Giannini,
Laricchia, Liviano D'Arcangelo, Loizzo,
Longo,
Manca, Maurodinoia, Mennea, Morgante,
Nunziante,
Pellegrino, Pandinelli, Pentassuglia, Piemontese, Pisicchio,
Romano Giuseppe, Romano Mario,
Santorsola, Stea,
Trevisi, Turco,
Vizzino,
Zinni, Zullo.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	39
Consiglieri votanti	39
Hanno votato «sì»	39

La proposta di legge è approvata.

Mozione Pandinelli, Longo, Zullo, Congedo, Vizzino, De Leonardis, Liviano D'Arcangelo, Marmo, Pellegrino, Gatta, Amati "Paratubercolosi ovina e caprina"

PRESIDENTE. È stata presentata, a firma dei consiglieri Pandinelli, Longo, Zullo, Congedo, Vizzino, De Leonardis, Liviano D'Arcangelo, Marmo, Pellegrino, Gatta, Amati, la mozione "Paratubercolosi ovina e caprina".

Vi ricordo che nella precedente riunione del Consiglio regionale avevamo già annunciato la presentazione di questa mozione, ma poiché il collega Pandinelli si era allontanato decidemmo di posticipare il voto.

Ne do lettura: «Il Consiglio regionale
premesse che:

- con Accordo Stato-Regioni del 2013 la paratubercolosi bovina è stata individuata come LEA ed a seguito di ciò si è potuto prevedere interventi per fronteggiare i problemi degli allevamenti colpiti da questa malattia;
- la Regione Puglia con deliberazione della Giunta Regionale n° 257 del 30.12.2013 ha fatto proprio l'Accordo;
- che in Puglia esistono circa 4000 allevamenti di ovini e caprini con una popolazione animale superiore ai 380.000 capi;
- la paratubercolosi colpisce anche gli allevamenti di ovini e caprini, il suo germe è considerato un germe resistente e quindi anche con la potenzialità di superare procedure di pastorizzazione del latte;
- alcuni paesi esteri richiedono per l'esportazione di prodotti caseari anche la certificazione prevista per le tubercolosi;
- alcuni studi hanno evidenziato la possibilità di collegamenti tra questo germe, che produce danni per gli animali, ed alcune patologie che colpiscono l'uomo;
- l'Allegato 1 del D.Lgs. 191/2006 alla lett. 8) prevede tra le zoonosi e gli agenti zoonotici da sottoporre a sorveglianza le "tubercolosi diverse da quella di cui alla parte A"
- non essendo inserita la paratubercolosi ovina e caprina nei LEA si determina un evi-

dente danno per gli allevatori di questi animali;

impegna il Governo Regionale:

affinché avvii immediatamente e formalmente un'azione nella Conferenza Stato Regioni per verificare la possibilità dell'equiparazione della paratubercolosi degli ovini e dei caprini a quella dei bovini».

La pongo ai voti.

È approvata.

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare sull'ordine dei lavori l'assessore Borraccino. Ne ha facoltà.

BORRACCINO, *assessore allo sviluppo economico*. Signor Presidente, approfitto dell'approvazione della mozione del collega Pendinelli per chiedere, vista la sensibilità molto diffusa e trasversale di questo Consiglio, fortunatamente, di poter votare la mozione proposta dal collega Turco sulla internalizzazione dei servizi del 118. Chiedo se è possibile. Siccome so che è una questione trasversale, molto avvertita positivamente dall'intero Consiglio, chiedo se la mozione del collega Turco può essere approvata.

Presidente, so che la stanno distribuendo. Poi, magari, più avanti, chiedo se la possiamo trattare.

PRESIDENTE. Io non ho ricevuto nessuna mozione. Comunque, ribadisco la procedura: se c'è il consenso di tutti i Presidenti dei Gruppi, o di tutti i Gruppi, si può procedere. Al momento, però, non vedo né il testo né il consenso. Non so che cosa dovrei mettere ai voti.

BORRACCINO, *assessore allo sviluppo economico*. Adesso sarà distribuita.

PRESIDENTE. Quando arriva, procederemo.

BORRACCINO, *assessore allo sviluppo economico*. Grazie, gentilissimo.

DDL n. 132 del 16/07/2019 “Interventi regionali per favorire l'autonomia, la vita indipendente e la qualità della vita delle persone con disabilità, anche senza supporto familiare, in Puglia” - a.c. 1318/A

PRESIDENTE. L'ordine del giorno, al punto n. 2), reca: «DDL n. 132 del 16/07/2019 “Interventi regionali per favorire l'autonomia, la vita indipendente e la qualità della vita delle persone con disabilità, anche senza supporto familiare, in Puglia” - a.c. 1318/A».

Ha facoltà di parlare il relatore.

(La relazione che segue viene data per letta).

ROMANO Giuseppe, *relatore*. Signor Presidente, colleghi consiglieri, il presente disegno di legge, recante “Interventi regionali per favorire l'autonomia, la vita indipendente e la qualità della vita delle persone con disabilità, anche senza supporto familiare, in Puglia” risponde all'obiettivo di consolidare e rafforzare un modello di presa in carico integrata, delle persone con disabilità gravi, che mira a sostenere la “vita indipendente” ossia la possibilità, per una persona adulta con disabilità, di autodeterminarsi e di poter vivere il più possibile in condizioni di autonomia, avendo la capacità di prendere decisioni riguardanti la propria vita e di svolgere attività di propria scelta.

La III Commissione consiliare ha poi iscritto all'ordine del giorno e discusso il presente DDL, in esame abbinato con un'analogha PDL, presentata dal Consigliere Ventola, nella seduta del 06/02/2020 e nella seduta del 13/02/2020.

Al termine dell'esame abbinato il Consigliere Ventola ha deciso di ritirare la PDL di sua iniziativa e di presentare degli emendamenti al presente DDL.

Al termine del confronto e dell'esame, nel-

la seduta del 13/02/2020 la III Commissione ha espresso all'unanimità parere favorevole al Disegno di legge, così come emendato dal Consigliere Ventola, che si sottopone all'approvazione di questa Assemblea.

In data 14/02/2020 è stato richiesto il parere finanziario, ai sensi dell'articolo 14 del Regolamento interno Regionale, alla I Commissione Consiliare, la quale ha espresso parere favorevole al provvedimento.

Si precisa che in data 18/02/2020 sono stati presentati ulteriori due emendamenti a firma dell'Assessore Ruggeri che si sottopongono all'esame di questa Assemblea.

Esame articolato

PRESIDENTE. Non essendoci consiglieri iscritti a parlare in discussione generale, passiamo all'esame dell'articolato.

Do lettura dell'articolo 1:

art. 1

Finalità

1. La Regione, in osservanza degli articoli 2, 3 e 118 della Costituzione, della lettera 1 ter) del comma 2 dell'articolo 39 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), dell'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), dell'articolo 19 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, nonché nel rispetto di quanto previsto dalla legge regionale n. 19/2006 'Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia', dalla legge regionale n. 3/2016 'Reddito di dignità regionale e politiche per l'inclusione sociale attiva' e dai rispettivi regolamenti attuativi, riconosce come fondamentale e strategico per il benessere e il miglioramento della vita della persona con disabilità permanente, il diritto alla vita indipendente, inteso co-

me diritto all'autodeterminazione nella gestione della propria esistenza in tutte le sue espressioni.

2. La Regione, in particolare, sostiene la persona con disabilità nel raggiungere una maggiore autonomia dalla famiglia, pur rimanendo nel proprio ambiente di vita, e nell'ottenere una piena inclusione e partecipazione nella società, anche allo scopo di ridurre il ricorso all'istituzionalizzazione, garantendo qualità della vita, dignità e autonomia nell'organizzazione delle attività familiari, sociali e lavorative della vita quotidiana.

3. Nel rispetto delle risorse disponibili annualmente sul bilancio regionale, la Regione garantisce, alle persone con disabilità grave, il diritto alla vita indipendente e autodeterminata, attraverso il finanziamento di progetti di assistenza personale autogestita, alternativa all'assegno di cura, finalizzata a contrastare l'isolamento, a garantire la vita all'interno della comunità e l'integrazione con il proprio ambiente sociale.

4. Per "vita indipendente" si intende il diritto della persona con disabilità all'autodeterminazione e al controllo del proprio quotidiano e del proprio futuro.

5. La vita indipendente si realizza primariamente attraverso l'assistenza personale autogestita ovvero con l'assunzione di uno o più assistenti personali.

6. L'incremento di autonomia, indipendenza e soddisfazione del disabile, costituiscono l'obiettivo di valutazione dell'efficacia degli interventi.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'articolo.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Amati,

Barone, Blasi,
 Campo, Caracciolo, Casili, Cera, Colonna,
 Conca, Congedo,
 Damascelli, De Leonardis, Di Bari, Di
 Gioia,
 Franzoso,
 Galante, Gatta, Giannini,
 Laricchia, Leo, Liviano D'Arcangelo,
 Loizzo, Longo,
 Manca, Maurodinoia, Mennea, Morgante,
 Nunziante,
 Pendenelli, Pentassuglia, Perrini, Piemon-
 tese, Pisicchio,
 Romano Giuseppe,
 Santorsola, Stea,
 Trevisi, Turco,
 Ventola, Vizzino,
 Zinni, Zullo.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	43
Consiglieri votanti	43
Hanno votato «sì»	43

L'articolo è approvato.

Do lettura degli articoli successivi:

art. 2

*Progetti personalizzati
 di vita indipendente*

1. Per il perseguimento delle finalità indicate all'articolo 1, la Regione promuove e sostiene progetti personalizzati di vita indipendente che si inseriscono nel progetto globale di vita, che accompagna la persona con disabilità nel processo di inclusione nei vari contesti: familiare, scolastico, formativo, lavorativo, ricreativo e sociale.

2. I progetti di cui al comma 1 prevedono una declinazione personalizzata di azioni tali da permettere alle persone con disabilità, attraverso il sostegno di uno o più assistenti personali di cui all'articolo 4, scelte di vita au-

tonoma, finalizzate al raggiungimento dell'eguaglianza con gli altri cittadini.

3. Gli strumenti economici attivati per il sostegno all'autonomia e alla vita indipendente sono alternativi rispetto alle risorse per il sostegno ai nuclei familiari e ai relativi caregiver familiari che si fanno carico dei progetti assistenziali individuali a carattere domiciliare per persone in condizione di gravissima non autosufficienza con obiettivi di cura e di maggiore qualità della vita, sia per il diverso profilo dei destinatari che per i distinti e alternativi obiettivi di intervento.

4. Sono considerati obiettivi prioritari, al fine del finanziamento dei progetti di vita indipendente, dato il vincolo di disponibilità delle risorse finanziarie, gli obiettivi connessi alla prosecuzione o al completamento del percorso di studi successivo all'istruzione dell'obbligo, all'inserimento lavorativo, a percorsi di inclusione sociale rivolti alla partecipazione alla vita della comunità in una organizzazione del terzo settore.

5. I progetti devono inoltre avere una durata definita rispetto a specifici step del progetto di vita della persona con disabilità, e comunque non superiore ai ventiquattro mesi, al fine di valutarne i risultati intermedi.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'articolo.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Amati,
 Barone, Blasi, Borraccino, Bozzetti,
 Campo, Caracciolo, Casili, Cera, Colonna,
 Conca, Congedo,
 Damascelli, De Leonardis, Di Bari, Di
 Gioia,
 Franzoso,
 Galante, Gatta, Giannini,

Laricchia, Leo, Liviano D'Arcangelo, Loizzo, Longo, Manca, Maurodinoia, Mennea, Morgante, Nunziante, Pendinelli, Pentassuglia, Perrini, Piemontese, Pisicchio, Romano Giuseppe, Santorsola, Trevisi, Turco, Ventola, Vizzino, Zinni, Zullo.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	44
Consiglieri votanti	44
Hanno votato «sì»	44

L'articolo è approvato.

art. 3

Destinatari

1. I progetti personalizzati di vita indipendente sono rivolti esclusivamente alle persone con disabilità in situazione di gravità, come individuate ai sensi del comma 3 dell'articolo 3 della l.104/1992, che rispettino, inoltre, tutti i seguenti requisiti minimi:

a) di età superiore ai sedici anni e non oltre i sessantasei anni compiuti, fatti salvi coloro che risultino già beneficiari di un progetto di vita indipendente alla data di entrata in vigore della presente legge e per i quali rilevi la continuazione del percorso di vita indipendente;

b) residenti nella Regione Puglia da almeno un anno, alla data di presentazione della istanza di finanziamento del progetto di vita indipendente, in relazione alle procedure di evidenza pubblica da attivare;

c) in possesso di indennità di accompagnamento;

d) in permanente grave limitazione dell'autonomia personale, non derivante da patologie strettamente connesse ai processi di invecchiamento;

e) con livelli di intensità del bisogno assistenziale limitativo dell'autonomia personale, non superabile attraverso la sola fornitura di tecnologie per la domotica sociale, per la connettività sociale, nonché di protesi e altri sussidi esterni;

f) in grado di esprimere la propria capacità di autodeterminazione e la volontà di gestire in modo autonomo la propria esistenza e le proprie scelte.

A questo articolo è stato presentato un emendamento (pag. 1), a firma dell'assessore Ruggeri, del quale do lettura: «Alla lettera 8 del comma 1 dell'art. 3 eliminare le seguenti parole: “da almeno un anno”».

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'emendamento.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Amati,
Blasi, Borraccino,
Caracciolo, Cera, Colonna, Conca, Congedo,
Damascelli, Di Bari,
Franzoso,
Gatta, Giannini,
Leo, Liviano D'Arcangelo, Loizzo, Longo,
Manca, Maurodinoia, Mazzarano, Mennea,
Morgante,
Nunziante,
Pellegrino, Pisicchio,
Romano Giuseppe,
Santorsola,
Trevisi, Turco,
Vizzino,
Zinni, Zullo.

Si sono astenuti i consiglieri:

Barone, Bozzetti,
Casili,
Di Bari,

Galante,
Laricchia.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	38
Consiglieri votanti	32
Hanno votato «sì»	32
Consiglieri astenuti	6

L'emendamento è approvato.

È stato presentato un emendamento (pag. 1-bis), a firma del consigliere Galante, del quale do lettura: «Al comma 1 dell'articolo 3 la lettera c) è soppressa».

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'emendamento.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Il Governo esprime parere contrario.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Barone, Bozzetti,
Casili, Conca,
Di Bari,
Galante,
Laricchia,
Trevisi.

Hanno votato «no» i consiglieri:

Amati,
Blasi, Borraccino,
Campo, Caracciolo, Cera, Colonna, Congedo,
De Leonardis, Di Gioia,
Franzoso,
Gatta, Giannini,
Leo, Liviano D'Arcangelo, Longo,
Manca, Maurodinoia, Mazzarano, Mennea,
Morgante,
Nunziante,

Pendinelli, Pentassuglia, Perrini, Piemontese, Pisicchio,
Romano Giuseppe, Romano Mario,
Santorsola,
Turco,
Ventola,
Zinni, Zullo.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	42
Consiglieri votanti	42
Hanno votato «sì»	8
Hanno votato «no»	34

L'emendamento non è approvato.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'articolo 3, nel testo emendato.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Amati,
Barone, Blasi, Borraccino, Bozzetti,
Caracciolo, Casili, Cera, Colonna, Conca,
Congedo,
Damascelli, De Leonardis, Di Bari, Di Gioia,
Franzoso,
Galante, Giannini,
Laricchia, Leo, Liviano D'Arcangelo,
Loizzo, Longo,
Manca, Marmo, Maurodinoia, Mazzarano,
Mennea, Morgante,
Nunziante,
Pendinelli, Pentassuglia, Perrini, Pisicchio,
Romano Giuseppe, Romano Mario,
Santorsola,
Trevisi, Turco,
Ventola,
Zinni, Zullo.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	42
Consiglieri votanti	42
Hanno votato «sì»	42

L'articolo è approvato.

art. 4

Assistente personale

1. Ai fini della presente legge, per assistente personale si intende la figura, anche non professionale, che svolge l'attività di assistenza personale quotidiana secondo quanto previsto in un progetto personalizzato di vita indipendente e sulla base di un rapporto lavorativo disciplinato da un apposito contratto di lavoro concluso con la persona con disabilità. Le persone destinatarie dell'intervento diventano datori di lavoro nei confronti dell'assistente personale che assumono.

2. La Regione promuove percorsi formativi rivolti a coloro che svolgono o vogliono intraprendere l'attività di assistente personale.

3. Nel rispetto del principio dell'appropriatezza in relazione all'espressione degli specifici bisogni della persona con disabilità, è sempre garantita la piena libertà nella scelta dell'assistente personale. Al fine di garantire il pieno raggiungimento degli obiettivi di autonomia e di emancipazione della persona con disabilità, la scelta dell'assistente personale ricade su persona anche convivente, purché non facente parte del nucleo familiare di origine.

4. Il soggetto formatore di corsi specializzati per assistente personale può avvalersi anche del supporto delle agenzie per la vita indipendente.

5. La persona con disabilità sceglie autonomamente il proprio assistente personale ed è tenuta a regolarizzarne il rapporto con un contratto di lavoro nel rispetto della normativa vigente. La titolarità e la responsabilità nella scelta, nella formazione e nella gestione

del rapporto di lavoro dell'assistente personale sono esclusivamente del richiedente.

A questo articolo è stato presentato un emendamento (pag. 2), a firma del consigliere Pendinelli, del quale do lettura: «La Regione promuove percorsi formativi non obbligatori, rivolti a coloro che svolgono o vogliono intraprendere l'attività di assistente personale».

Il Governo esprime parere favorevole.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'emendamento.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Amati,
Barone, Blasi, Borraccino, Bozzetti,
Campo, Caracciolo, Casili, Cera, Colonna,
Conca,
De Leonardis, Di Bari, Di Gioia,
Franzoso,
Galante, Gatta, Giannini,
Laricchia, Leo, Liviano D'Arcangelo,
Loizzo,
Maurodinoia, Mazzarano, Mennea, Morgante,
Nunziante,
Pandinelli, Pentassuglia, Perrini, Pisicchio,
Romano Giuseppe, Romano Mario,
Santorsola,
Trevisi,
Ventola, Vizzino,
Zinni, Zullo.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	39
Consiglieri votanti	39
Hanno votato «sì»	39

L'emendamento è approvato.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'articolo 4 nel testo emendato.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Amati,
Barone, Blasi, Borraccino, Bozzetti,
Campo, Caracciolo, Casili, Cera, Colonna,
Congedo,
Damascelli, De Leonardis, Di Bari, Di Gioia,
Franzoso,
Galante, Gatta, Giannini,
Laricchia, Leo, Liviano D'Arcangelo,
Loizzo, Longo,
Manca, Marmo, Maurodinoia, Mazzarano,
Mennea, Morgante,
Nunziante,
Pandinelli, Pentassuglia, Perrini, Piemontese,
Romano Giuseppe, Romano Mario,
Santorsola,
Trevisi,
Ventola, Vizzino,
Zinni, Zullo.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	43
Consiglieri votanti	43
Hanno votato «sì»	43

L'articolo è approvato.

art. 5

*Predisposizione e
valutazione dei progetti*

1. I progetti personalizzati di vita indipendente sono predisposti, su richiesta e con il coinvolgimento diretto della persona con disabilità, che può avvalersi della consulenza

alla pari fornita dai centri per la domotica sociale aderenti alla rete regionale, nonché delle unità multidisciplinari o multiprofessionali istituite presso i servizi sociali professionali degli Ambiti territoriali sociali, alle quali spetta specificamente la presa in carico per gli ulteriori bisogni sociali e sociosanitari della persona.

2. Le unità multidisciplinari o multiprofessionali di cui al comma 1, in particolare:

a) verificano l'esistenza in capo alla persona con disabilità dei requisiti di cui all'articolo 3;

b) effettuano la valutazione multidimensionale delle condizioni di bisogno della persona con disabilità, tenendo conto dei suoi desideri, aspettative e preferenze, nonché del contesto di vita familiare, abitativo e sociale;

c) individuano, insieme alla persona con disabilità, la tipologia di azioni da inserire nel progetto personalizzato, assumendo la proposta di strumenti e tecnologie da integrare nello stesso progetto, sulla base della consulenza specialistica eventualmente già acquisita;

d) definiscono quantitativamente e qualitativamente le risorse umane, strumentali ed economiche sufficienti e necessarie per realizzare le azioni di cui alla lettera c);

e) si rivolgono ai centri per la domotica sociale aderenti alla rete regionale per acquisire la verifica dell'appropriatezza delle tecnologie richieste con il progetto di vita indipendente, qualora non già certificato preliminarmente.

3. Le unità multidisciplinari o multiprofessionali di cui al comma 1, nella redazione del progetto personalizzato riguardante persone con disabilità intellettiva o del neurosviluppo, devono utilizzare strumenti adatti al sostegno alla persona nel processo decisionale, nonché adottare strategie volte a facilitare la comprensione delle azioni proposte.

4. La valutazione dei progetti personalizzati di vita indipendente, ai fini dell'ammissibilità al finanziamento secondo quanto previsto dalla Giunta regionale con propria delibera-

zione, di cui all' articolo 6, è effettuata da ciascun Ambito territoriale.

A questo articolo è stato presentato un emendamento (pag. 2-*bis*), a firma del consigliere Galante, del quale do lettura: «All'articolo 5 dopo il comma 4 è aggiunto il seguente comma:

“5. Nell'ambito dell'attività di redazione del Progetto individuale per la vita indipendente le unità multidisciplinari o multiprofessionali assicurano il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche, al fine di consentire che il Piano educativo individualizzato scolastico sia coerente e parte integrante del progetto individuale per la vita indipendente”».

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'emendamento.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Il Governo esprime parere favorevole.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Amati,
Barone, Blasi, Borraccino, Bozzetti,
Campo, Caracciolo, Casili, Cera, Colonna,
Conca,
De Leonardis, Di Bari, Di Gioia,
Franzoso,
Galante, Gatta, Giannini,
Laricchia, Leo, Liviano D'Arcangelo,
Loizzo, Longo,
Maurodinoia, Mazzarano, Mennea, Morgante,
Nunziante,
Pandinelli, Pentassuglia, Perrini, Piemontese,
Pisicchio,
Romano Giuseppe,
Santorsola, Stea,
Trevisi,
Ventola, Vizzino,
Zinni, Zullo.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	41
Consiglieri votanti	41
Hanno votato «sì»	41

L'emendamento è approvato.

È stato presentato un emendamento (pag. 2-*ter*), a firma del consigliere Galante, del quale do lettura: «All'articolo 5 dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti commi:

“6. Il processo di progettazione individuale per la vita indipendente e la sua definizione sono formalizzati nel Contratto di progetto individuale, sottoscritto dall'Ambito territoriale di riferimento e dalla persona con disabilità e dal suo rappresentante legale qualora nominato, oltre che da tutti gli enti e soggetti coinvolti nel progetto.

7. Il Contratto di progetto individuale è l'elemento regolatore dell'insieme delle misure, servizi e interventi di welfare sociale necessari alla realizzazione del diritto alla vita indipendente della persona con disabilità.

8. Costituiscono elementi essenziali del contratto il progetto e le risorse economiche pubbliche messe a disposizione per la sua attuazione”».

Ha chiesto di parlare il consigliere Galante. Ne ha facoltà.

GALANTE. Signor Presidente, vorrei illustrare l'emendamento per far comprendere meglio la questione del contratto.

Andando ancora di più incontro ai diversi istituti presenti per agevolare i progetti, dai fondi a tutte le varie professionalità che intervengono, crediamo che se si stipulasse un contratto sociale, comprendente l'ambito e le scuole, all'interno del quale sono individuati anche i fondi destinati al progetto, si eviterebbe la frammentazione e si darebbe maggiore forza al progetto. Si aiuterebbe così ancora di più la persona che deve godere di questa misura, dato che tutti parlerebbero la stessa lingua, senza frammentare i vari interventi.

Questo è il significato, il fulcro dell'idea di

contratto sociale tra le parti che partecipano a dare man forte al progetto individuale.

PRESIDENTE. Il Governo esprime parere contrario.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'emendamento.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Barone, Bozzetti,
Casili, Conca,
Di Bari,
Galante,
Laricchia,
Trevisi.

Hanno votato «no» i consiglieri:

Amati,
Blasi, Borraccino,
Campo, Caracciolo, Cera, Colonna, Congedo,
De Leonardis,
Franzoso,
Giannini,
Leo, Liviano D'Arcangelo, Loizzo, Longo,
Manca, Marmo, Maurodinoia, Mazzarano,
Mennea, Morgante,
Nunziante,
Pandinelli, Pentassuglia, Perrini, Piemontese, Pisicchio,
Romano Giuseppe, Romano Mario,
Santorsola,
Turco,
Ventola, Vizzino,
Zinni, Zullo.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	43
Consiglieri votanti	43

Hanno votato «sì»	8
Hanno votato «no»	35

L'emendamento non è approvato.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'articolo 5 nel testo emendato.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Amati,
Barone, Blasi, Borraccino, Bozzetti,
Caracciolo, Casili, Cera, Colonna, Conca,
Congedo,
Damascelli, De Leonardis, Di Bari,
Franzoso,
Galante, Gatta, Giannini,
Laricchia, Leo, Liviano D'Arcangelo,
Loizzo, Longo,
Manca, Marmo, Maurodinoia, Mazzarano,
Mennea, Morgante,
Nunziante,
Pandinelli, Pentassuglia, Perrini, Piemontese, Pisicchio,
Romano Giuseppe, Romano Mario,
Santorsola,
Trevisi, Turco,
Ventola, Vizzino,
Zinni, Zullo.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	44
Consiglieri votanti	44
Hanno votato «sì»	44

L'articolo è approvato.

È stato presentato un emendamento aggiuntivo di articolo (pag. 2-*quater*), a firma del consigliere Galante, del quale do lettura:

«Dopo l'articolo 5 è aggiunto il seguente articolo

Articolo 5 bis

Inclusione lavorativa e scolastica

“1. Gli interventi di supporto all'inclusione scolastica di competenza di Regione Puglia e degli Enti Locali dovranno uniformarsi a quanto previsto dal progetto individuale della persona.

2. Gli interventi di supporto all'inclusione lavorativa delle persone con disabilità previsti dalla normativa nazionale e regionale, nel caso riguardino persone con in atto un progetto individuale di vita indipendente, devono essere annoverati nel progetto in modo da consentire la armonizzazione delle diverse misure”».

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'emendamento aggiuntivo.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Amati,
Barone, Blasi, Borraccino, Bozzetti,
Campo, Caracciolo, Casili, Cera, Colonna,
Conca, Congedo,
Damascelli, De Leonardis, Di Bari, Di Gioia,
Emiliano,
Galante, Gatta, Giannini,
Laricchia, Leo, Liviano D'Arcangelo,
Loizzo, Longo,
Manca, Marmo, Maurodinoia, Mazzarano,
Mennea, Morgante,
Nunziante,
Pandinelli, Pentassuglia, Perrini, Piemontese, Pisicchio,
Romano Giuseppe, Romano Mario,
Santorsola,
Trevisi, Turco,
Ventola, Vizzino,
Zinni, Zullo.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	46
Consiglieri votanti	46
Hanno votato «sì»	46

L'emendamento è approvato.

A questo articolo è stato presentato un emendamento aggiuntivo di articolo (pag. 2-*quinquies*), a firma del consigliere Galante, del quale do lettura: «Dopo l'articolo 5 è aggiunto il seguente articolo

Articolo 5 bis

(Budget della salute)

1. Il Budget della salute è parte integrante del Progetto individuale per la vita indipendente della persona con disabilità.

2. Per budget della salute si intende la definizione quantitativa e qualitativa delle risorse economiche, professionali e umane necessarie per innescare un processo volto a restituire alla persona un funzionamento sociale adeguato, attraverso un progetto personale alla cui elaborazione partecipino principalmente la persona con disabilità stessa, la sua famiglia, la sua comunità, ottimizzando l'uso integrato delle risorse diffuse in una logica non prestazionale e frammentata.

3. Concorrono alla formazione del Budget della salute tutte le risorse disponibili di carattere pubblico».

Il Governo esprime parere contrario.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'emendamento aggiuntivo.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Barone, Bozzetti,
Casili,
Di Bari,

Galante,
Laricchia,
Trevisi.

Hanno votato «no» i consiglieri:

Amati,
Blasi, Borraccino,
Caracciolo, Cera, Colonna,
Emiliano,
Giannini,
Leo, Liviano D'Arcangelo, Longo,
Maurodinoia, Mazzarano, Mennea,
Nunziante,
Pandinelli, Pentassuglia, Piemontese, Pisci-
cchio,
Romano Giuseppe, Romano Mario,
Santorsola,
Turco,
Ventola, Vizzino,
Zinni.

Si sono astenuti i consiglieri:

Conca, Congedo,
De Leonardis,
Manca, Marmo, Morgante,
Perrini,
Stea,
Zullo.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	42
Consiglieri votanti	33
Hanno votato «sì»	7
Hanno votato «no»	26
Consiglieri astenuti	9

L'emendamento non è approvato.

art. 6

Compiti della Regione

1. La Giunta regionale, sentito il gruppo di lavoro "Vita Indipendente" del Tavolo regionale per le disabilità, provvede con propria deliberazione a fornire indirizzi programmati-

ci in merito all'attuazione degli interventi oggetto della presente legge.

2. La Giunta regionale:

a) emana linee di indirizzo appropriate per la corretta applicazione delle finalità della presente legge, che in particolare dovranno determinare:

1. i livelli di intensità del bisogno assistenziale;

2. le modalità di valutazione multidimensionale del bisogno;

3. l'ammontare del contributo da destinare alla singola persona con disabilità per realizzare il programma individuale di vita indipendente;

4. le modalità di presentazione della domanda da parte delle persone con disabilità permanente in situazione di gravità, per accedere al contributo e per la presentazione di eventuali ricorsi;

5. le tipologie di spese ammissibili per la determinazione del contributo assegnato per la realizzazione del programma individuale di vita indipendente;

b) definisce il sistema di monitoraggio e di controllo sulla destinazione e sull'utilizzo del contributo erogato alla singola persona disabile per la realizzazione del proprio progetto di vita indipendente;

c) sostiene campagne di comunicazione sociale volte alla promozione e valorizzazione della vita indipendente;

d) assicura un'attività di indagine di natura demografica, sociale ed epidemiologica, in collaborazione con gli Ambiti territoriali, finalizzata a conoscere la realtà dei programmi di vita indipendente, nonché a individuare specifici indicatori relativi alle persone disabili in situazione di gravità che potrebbero accedere ai contributi economici per la realizzazione di progetti di vita indipendente.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'articolo.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli

astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Barone, Bozzetti,
 Campo, Caracciolo, Casili, Cera, Colonna,
 Conca, Congedo,
 Damascelli, Di Bari, Di Gioia,
 Emiliano,
 Galante, Gatta, Giannini,
 Laricchia, Liviano D'Arcangelo, Loizzo,
 Longo,
 Manca, Marmo, Maurodinoia, Mazzarano,
 Mennea, Morgante,
 Nunziante,
 Pendinelli, Pentassuglia, Perrini, Piemontese,
 Pisicchio,
 Romano Giuseppe, Romano Mario,
 Santorsola, Stea,
 Trevisi, Turco,
 Ventola, Vizzino,
 Zinni, Zullo.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	43
Consiglieri votanti	43
Hanno votato «sì»	43

L'articolo è approvato.

art. 7

Compiti degli Ambiti

1. In conformità ai principi dell'ordinamento vigente in materia che affida agli Ambiti territoriali la valutazione dei progetti individuali per le persone con disabilità, gli Ambiti territoriali – nel rispetto delle finalità, principi, obiettivi della presente legge – hanno il compito, in raccordo con le aziende sanitarie locali (ASL) per gli aspetti di competenza, di:

a) individuare, all'interno dei propri servizi, l'operatore con la funzione di case manager;

b) partecipare alle attività di valutazione multidimensionale del bisogno e di predisposizione del piano personalizzato;

c) effettuare il monitoraggio e controllo dei programmi di vita indipendente realizzati sul proprio territorio.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'articolo.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Amati,
 Barone, Blasi, Borraccino, Bozzetti,
 Campo, Caracciolo, Casili, Cera, Colonna,
 Conca,
 Damascelli, De Leonardis, Di Bari,
 Galante, Gatta, Giannini,
 Laricchia, Liviano D'Arcangelo, Loizzo,
 Longo,
 Maurodinoia, Mazzarano, Mennea,
 Nunziante,
 Pendinelli, Pentassuglia, Perrini, Pisicchio,
 Romano Giuseppe, Romano Mario,
 Santorsola,
 Trevisi, Turco,
 Ventola, Vizzino,
 Zinni, Zullo.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	38
Consiglieri votanti	38
Hanno votato «sì»	38

L'articolo è approvato.

art. 8

Compiti delle ASL

1. Le ASL, in conformità alla vigente normativa nazionale e regionale, con particolare

riguardo a ciò che caratterizza i livelli di integrazione socio-sanitaria e, nello specifico sul tema della disabilità, hanno il compito di:

a) effettuare, su richiesta della singola persona, in collaborazione con l'Ambito territoriale di residenza, attraverso équipe pluriprofessionali, la valutazione multidimensionale del bisogno;

b) predisporre, in collaborazione con l'Ambito territoriale di residenza, il progetto personalizzato ex art. 14 della l. 328/2000, con il coinvolgimento della persona con disabilità;

c) validare i progetti di vita indipendente;

d) partecipare alle attività di monitoraggio e di controllo dei progetti di vita indipendente realizzati sul proprio territorio.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'articolo.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Amati,
Barone, Blasi, Borraccino, Bozzetti,
Campo, Caracciolo, Casili, Cera, Colonna,
Conca, Congedo,
Damascelli, De Leonardis, Di Bari, Di Gioia,
Galante,
Laricchia, Liviano D'Arcangelo, Loizzo,
Longo,
Manca, Marmo, Maurodinoia, Mazzarano,
Mennea, Morgante,
Nunziante,
Pandinelli, Pentassuglia, Perrini, Piemontese, Pischicchio,
Romano Giuseppe, Romano Mario,
Santorsola,
Trevisi, Turco,
Ventola, Vizzino,
Zinni, Zullo.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	42
Consiglieri votanti	42
Hanno votato «sì»	42

L'articolo è approvato.

art. 9

Carta dei servizi

per la vita indipendente

1. La Giunta Regionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta una carta dei servizi per la vita indipendente finalizzata a informare i cittadini.

2. La carta dei servizi per la vita indipendente, quale strumento di partecipazione dei cittadini, è aggiornata periodicamente allo scopo di perseguire obiettivi di promozione di cittadinanza attiva, per migliorare il sistema dei servizi e per sviluppare processi di inclusione sociale.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'articolo.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Amati,
Barone, Blasi, Borraccino, Bozzetti,
Campo, Caracciolo, Casili, Cera, Colonna,
Conca, Congedo,
De Leonardis, Di Bari,
Galante, Gatta, Giannini,
Laricchia, Liviano D'Arcangelo, Loizzo,
Longo,
Manca, Maurodinoia, Mazzarano, Mennea,
Morgante,
Nunziante,
Pandinelli, Pentassuglia, Perrini, Piemontese, Pischicchio,

Romano Giuseppe, Romano Mario,
Santorsola, Stea,
Trevisi, Turco,
Ventola, Vizzino,
Zinni, Zullo.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	42
Consiglieri votanti	42
Hanno votato «sì»	42

L'articolo è approvato.

art. 10

Determinazione

dell'ammontare del contributo

1. L'entità del contributo è commisurata esclusivamente alle necessità assistenziali e alle condizioni di non autosufficienza e socio-economiche, della persona disabile.

A questo articolo è stato presentato un emendamento sostitutivo di articolo (pag. 3), a firma del consigliere Pendinelli, del quale do lettura: «L'entità del contributo è commisurata esclusivamente alle necessità assistenziali ed alle condizioni di non autosufficienza della persona disabile».

Il Governo esprime parere favorevole.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'emendamento sostitutivo.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Amati,
Barone, Blasi, Borraccino, Bozzetti,
Campo, Caracciolo, Casili, Cera, Colonna,
Conca, Congedo,
Damascelli, De Leonardis, Di Bari, Di Gioia,
Emiliano,

Galante, Gatta, Giannini,
Laricchia, Liviano D'Arcangelo, Loizzo,
Longo,
Manca, Marmo, Mazzarano,
Nunziante,
Pendinelli, Perrini, Piemontese, Pisicchio,
Romano Giuseppe, Romano Mario,
Santorsola, Stea,
Trevisi, Turco,
Zinni, Zullo.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	40
Consiglieri votanti	40
Hanno votato «sì»	40

L'emendamento è approvato.

art. 11

Revoca del progetto e del finanziamento

1. La revoca del finanziamento del progetto può essere determinata da:

- destinazione delle risorse economiche a scopi diversi da quelli definiti nelle linee guida di cui all'articolo 4 della presente legge;
- mancato rispetto della normativa riguardante il contratto di lavoro con l'assistente personale;
- volontà dell'interessato di sospendere il progetto di vita indipendente;
- mutamento delle condizioni o dei requisiti che avevano determinato la possibilità di accedere al progetto.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'articolo.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Amati,

Barone, Blasi, Borraccino,
 Campo, Caracciolo, Casili, Cera, Colonna,
 Congedo,
 Damascelli, De Leonardis, Di Bari, Di
 Gioia,
 Galante, Gatta, Giannini,
 Laricchia, Liviano D'Arcangelo, Loizzo,
 Longo,
 Manca, Marmo, Maurodinoia, Mazzarano,
 Mennea, Morgante,
 Nunziante,
 Pendinelli, Pentassuglia, Perrini, Piemon-
 tese, Pisicchio,
 Romano Giuseppe, Romano Mario,
 Santorsola,
 Trevisi, Turco,
 Ventola, Vizzino,
 Zinni, Zullo.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della
 votazione:

Consiglieri presenti	42
Consiglieri votanti	42
Hanno votato «sì»	42

L'articolo è approvato.

art. 12

Disposizioni transitorie

1. Il dirigente della struttura regionale competente in materia di politiche sociali procede, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a richiedere, alle associazioni di rilievo regionale interessate per competenza, le designazioni formali dei componenti il gruppo di lavoro per la vita indipendente del Tavolo regionale per le disabilità e adotta apposito provvedimento di costituzione del suddetto gruppo di lavoro.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'articolo.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Amati,
 Barone, Blasi, Borraccino,
 Campo, Caracciolo, Casili, Cera, Colonna,
 Conca, Congedo,
 Damascelli, De Leonardis, Di Gioia,
 Galante, Gatta, Giannini,
 Laricchia, Liviano D'Arcangelo, Loizzo,
 Longo,
 Manca, Marmo, Maurodinoia, Mazzarano,
 Mennea, Morgante,
 Nunziante,
 Pendinelli, Pentassuglia, Perrini, Piemon-
 tese, Pisicchio,
 Romano Giuseppe, Romano Mario,
 Santorsola, Stea,
 Turco,
 Ventola, Vizzino,
 Zinni, Zullo.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della
 votazione:

Consiglieri presenti	42
Consiglieri votanti	42
Hanno votato «sì»	42

L'articolo è approvato.

art. 13

Disposizione finanziaria

1. All'attuazione della presente legge concorrono risorse di fondi nazionali di settore e ulteriori risorse regionali derivanti dal bilancio autonomo e dai programmi comunitari.

2. La Regione Puglia, ai fini della realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge, assicura il coordinamento tra tutte le linee di attività e le rispettive fonti di finanziamento a scopo ricognitorio di seguito elencate:

a) Fondo sociale europeo – Programma operativo regionale 2014 – 2020 con riferimento alle risorse assegnate alle azioni di cui

all'Obiettivo tematico IX, per l'integrazione lavorativa e la riqualificazione professionale, nonché per la realizzazione di progetti per l'autonomia di persone con disabilità;

b) Fondo nazionale per il "Dopo di Noi" di cui alla l. 112/2016 'Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare' con specifico riferimento alle risorse finalizzate alle azioni per la permanenza a domicilio e in autonomia delle persone con disabilità senza il supporto familiare;

c) i fondi per il riconoscimento del valore sociale ed economico dell'attività di cura non professionale del caregiver familiare di cui ai commi 254 e 255 dell'articolo 1 della l. 205/2017 'Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020', per come saranno ripartiti alle Regioni a seguito delle necessarie intese;

d) ulteriori risorse statali con destinazione coerente rispetto alle misure di cui alla presente legge;

e) le risorse da bilancio regionale di cui al successivo comma 3.

3. Per gli interventi previsti dalla presente legge, è autorizzata per il triennio 2020/2022 a carico del bilancio regionale la spesa annuale di euro 1.000.000,00 a valere sugli stanziamenti regionali già iscritti nella Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", Programma 02 "Interventi per la disabilità" del bilancio pluriennale 2020/2022, al Capitolo di spesa 785000.

4. Per il fabbisogno di prestazioni sanitarie connesse alla condizione di disabilità del destinatario del progetto di vita indipendente, si fa riferimento alle risorse assegnate annualmente dalla Regione al Servizio sanitario regionale per l'attuazione dei livelli essenziali di assistenza, con la programmazione regionale sanitaria.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'articolo.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Amati,
Barone, Blasi, Borraccino,
Campo, Caracciolo, Casili, Cera, Colonna,
Conca,
Damascelli, De Leonardis, Di Gioia,
Galante, Gatta, Giannini,
Laricchia, Liviano D'Arcangelo, Loizzo,
Longo,
Maurodinoia, Mazzarano, Mennea, Morgante,
Nunziante,
Pandinelli, Pentassuglia, Perrini, Piemontese, Pisicchio,
Romano Giuseppe, Romano Mario,
Santorsola,
Turco,
Ventola, Vizzino,
Zinni, Zullo.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	38
Consiglieri votanti	38
Hanno votato «sì»	38

L'articolo è approvato.

È stato presentato un emendamento aggiuntivo di articolo (pag. 4), a firma dell'assessore Ruggeri, del quale do lettura: «Dopo l'art. 13 inserire il seguente articolo:

Articolo 14 Clausola valutativa

1. La Giunta Regionale, sulla base del monitoraggio e dei dati raccolti, trasmette alla competente Commissione Consiliare, con cadenza biennale, una relazione sullo stato di attuazione e sugli effetti della legge, contenente le seguenti informazioni:

- a) il numero di:
- 1) domande presentate;
 - 2) domande ammesse a finanziamento;
 - 3) domande non ammesse a finanziamento con la relativa motivazione di esclusione;
- b) le caratteristiche dei progetti presentati e classificazione dei progetti ammessi a finanziamento per principale finalità, quale a titolo esemplificativo di inclusione sociale, di formazione e istruzione, di inserimento lavorativo;
- c) il numero e le caratteristiche dei contratti di lavoro stipulati per gli assistenti personali;
- d) la rendicontazione aggregata delle somme spese per macrovoci di spesa per il totale dei progetti finanziati;
- e) gli obiettivi raggiunti e le criticità emerse nell'attuazione della legge;
- f) i percorsi formativi realizzati per gli assistenti personali».

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'emendamento aggiuntivo.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Amati,
Barone, Blasi, Borraccino,
Campo, Caracciolo, Casili, Cera, Colonna,
Conca, Congedo,
De Leonardis, Di Bari,
Galante, Giannini,
Laricchia, Liviano D'Arcangelo, Loizzo,
Longo,
Manca, Maurodinoia, Mazzarano, Mennea,
Morgante,
Nunziante,
Pandinelli, Pentassuglia, Perrini, Piemontese, Pisicchio,
Romano Giuseppe, Romano Mario,
Trevisi, Turco,
Ventola, Vizzino,

Zinni, Zullo.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	38
Consiglieri votanti	38
Hanno votato «sì»	38

L'emendamento è approvato.

Passiamo alla votazione finale.

GALANTE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GALANTE. Abbiamo avuto l'occasione per migliorare ancora di più questa legge, questo intervento per i progetti di vita individuale, ma i due emendamenti che non avete approvato davano veramente una svolta ai progetti di vita individuale. Mi riferisco, ad esempio, al *budget* della salute, per il quale non riusciamo ancora a comprendere perché siete contrari.

Il contratto sul progetto individuale mette insieme tutti, proprio perché la persona deve poter avere la qualità e anche la quantità (garantita dal *budget* della salute), per fare in modo che parlino tutti la stessa lingua e che gli interventi siano armonizzati.

Il rischio è che in questo momento, in questo periodo, possa passare come campagna elettorale una legge che ci vede assolutamente tutti favorevoli.

Nessuno dovrebbe speculare su questi progetti. Altrimenti, sarebbe stato sufficiente migliorare gli attuali bandi, intervenire su quelli. Gli interventi che sono all'interno di questa legge potevano entrare nei bandi.

Il nostro Gruppo, votando favorevolmente, spera che nessuno si intesti vittorie che sono ancora limitate. Si può fare molto di più per migliorare i progetti di vita individuale.

VENTOLA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VENTOLA. Presidente, colleghi consiglieri, assessori, il nostro voto sarà sicuramente favorevole perché siamo stati depositari, insieme a tutti i colleghi della minoranza, di una proposta di legge in grado di portare a fattor comune l'esperienza positiva vissuta in questi anni attraverso bandi sperimentali di progetti di vita indipendente.

Abbiamo colto con favore l'iniziativa della Giunta, che anch'essa ha deliberato con un disegno di legge e, lavorando insieme in Commissione, si è raggiunto un risultato che in questo momento riterrei assolutamente positivo.

Sicuramente, lo riferisco al collega Galante, non mancheranno occasioni di poter migliorare questa legge. Oggi stiamo, di fatto, rendendo operativa e legittimando un'esperienza che si è un po' consolidata negli anni. Anche diversi bandi sperimentali, che sono stati pubblicati nel corso degli anni, sono stati modificati.

Individuare, per esempio, il *budget* o più soggetti per firmare il contratto del progetto stride un po' con l'attuale normativa legata ai Piani sociali di zona. Oggi gli ambiti territoriali nei Piani sociali di zona rappresentano un soggetto giuridico, che è l'unico abilitato a sottoscrivere il contratto "con". Nell'ambito sociale del Piano di zona afferiscono tutte le esigenze del territorio. Nelle cabine di regia ci sono quei soggetti a cui lei faceva riferimento, quindi benissimo l'integrazione del mondo scolastico, della possibilità di fare anche progetti di vita indipendente con l'inclusione scolastica. Un po' più complicato è avere più soggetti a sottoscrivere un contratto.

C'è una fase concertativa, che è nel Piano sociale di zona, nella cabina di regia, e poi l'ambito territoriale, con il suo comune capofila, è abilitato a sottoscrivere il contratto.

Magari di qui alla prossima legislatura, dopo aver sperimentato questa che diventa finalmente una legge, votata all'unanimità e che qualifica questo Consiglio, si potrà sicuramente migliorare.

Vorrei ringraziare tutte le associazioni che hanno collaborato. Senza il loro sostegno, probabilmente, non saremmo addivenuti a questa definizione, che vede dare il giusto risalto a chi chiede solamente di avere una vita normale e indipendente, un po' come la nostra.

Grazie.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'assessore Ruggeri.

RUGGERI, *assessore al welfare*. Ringrazio tutti voi, tutto il Consiglio e la Giunta per aver conseguito questo risultato. Al Presidente Galante in questo momento dico che le parole che ha trasmesso il consigliere Ventola sono esaustive circa il motivo per il quale abbiamo preferito non accogliere il vostro emendamento, proprio perché riteniamo che i Piani sociali di zona siano nelle condizioni di poter espletare le attività proprie.

Come ha detto il Presidente Ventola, possiamo sempre migliorare questa legge. L'importante oggi è approvare finalmente questo progetto di vita indipendente per poter dare la possibilità, a chi ne ha bisogno, di poter finalmente sentire non dico appagato, ma concretizzato il proprio desiderio.

Ancora un ringraziamento a tutta la Giunta, a tutto il Consiglio e soprattutto all'opposizione, che in questo momento ha dimostrato, insieme a noi, di poter portare avanti questo disegno di legge che rappresenta un punto di partenza.

Grazie.

ALOISI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALOISI. Presidente, assessore, il mio voto è favorevole.

Colgo l'occasione per segnalare all'assessore, al Presidente, alla Giunta, alcune situazioni che negli ambiti di zona si stanno realizzando, che stanno procurando un allarme e una preoccupazione sociale ed economica.

Gli OSS, gli educatori che sono nell'ambito di zona, che hanno lavorato sulle disabilità, sull'integrazione scolastica, quindi sulle categorie che hanno necessità di essere accompagnate, per tutta una serie di circostanze – questo accade in tutta la provincia di Lecce, ma mi dicono che gli stessi fermenti e le stesse contestazioni ci sono anche nelle altre province – avendo il contratto a tempo indeterminato, che si sospende, però, quando terminano le scuole, non potendo prendere nessun tipo di agevolazione, in questo momento si trovano con ritardi nei pagamenti dei mesi precedenti, perché non hanno svolto attività, e con il periodo estivo, per il quale non hanno la possibilità di percepire nessun tipo di indennità.

È una situazione abbastanza preoccupante. Sarebbe il caso, dal mio punto di vista, perciò lo segnalo all'assessore e agli uffici, siccome non sono tantissimi, di poter immaginare di trovare delle risorse per realizzare, nel periodo estivo, per questi soggetti, qualche corso di socializzazione, di integrazione, individuando la forma, per coniugare correttamente il servizio, che è indispensabile, perché comunque molti di questi ragazzi di età scolare rimangono a casa, perché non tutti hanno le condizioni complessive perché la rete di protezione non è adeguata alle necessità, e permettere anche agli operatori di usufruire di un minimo di indennizzo lavorando.

Altrimenti, questi soggetti per tre mesi o quattro mesi li troveremo la prossima settimana – credo abbiano avuto già un'interlocuzione con l'assessore – al Consiglio regionale per reclamare qualcosa che non dico che è dovuta, ma che dobbiamo sforzarci di trovare.

Grazie.

PRESIDENTE. Indico la votazione mediante procedimento elettronico del disegno di legge n. 132 nel suo complesso.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Aloisi, Amati,
Blasi, Borraccino,
Campo, Caracciolo, Casili, Cera, Colonna,
Conca, Congedo,
Damascelli, De Leonardis, Di Bari, Di Gioia,
Emiliano,
Franzoso,
Galante, Gatta, Giannini,
Laricchia, Leo, Liviano D'Arcangelo,
Loizzo, Longo,
Manca, Marmo, Maurodinoia, Mazzarano,
Mennea, Morgante,
Nunziante,
Pandinelli, Pentassuglia, Perrini, Piemontese, Pisicchio,
Romano Giuseppe, Romano Mario,
Santorsola, Stea,
Trevisi, Turco,
Ventola, Vizzino,
Zinni, Zullo.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	47
Consiglieri votanti	47
Hanno votato «sì»	47

Il disegno di legge è approvato.

Proposta di legge Blasi “Modifiche alla legge regionale del 15 dicembre 2008, n. 34 (Norme in materia di attività funeraria) e alla l.r. n. 4 del 2010” - a.c. 1424/A

PRESIDENTE. L'ordine del giorno, al

punto n. 3), reca: «Proposta di legge Blasi “Modifiche alla legge regionale del 15 dicembre 2008, n. 34 (Norme in materia di attività funeraria) e alla l.r. n. 4 del 2010” - a.c. 1424/A».

Ha facoltà di parlare il relatore.

(La relazione che segue viene data per letta)

ROMANO Giuseppe, *relatore*. Signor Presidente, colleghi consiglieri, con la presente proposta di legge si intende inserire una distinzione fra “casa funeraria” e “casa del commiato”, andando così a risolvere una annosa questione tecnico-burocratica che ha portato numerose attività a ricorre alla giustizia amministrativa.

La proposta di legge è stata iscritta all’ordine del giorno nella seduta della III Commissione del 07/05/2020, durante la quale è stata audita anche la struttura della Giunta. Successivamente il presentatore della PDL, sulla scorta dei consigli riportati dall’Analisi Tecnico Normativa del Servizio Legislativo del Consiglio, ha depositato emendamenti con modifiche esclusivamente formali del testo finalizzate ad un corretto coordinamento con la legge regionale n. 34/2008. Nella successiva seduta del 14/05/2020, la III Commissione ha licenziato la suddetta proposta, così come emendata dal Consigliere Sergio Blasi, con parere favorevole espresso a maggioranza.

Si rimette pertanto il testo, come riformulato, al voto di questa Assemblea.

Esame articolato

PRESIDENTE. Non essendoci consiglieri iscritti a parlare in discussione generale, passiamo all’esame dell’articolato.

Do lettura dell’articolo 1:

art. 1

*Modifiche all’articolo 4
della legge regionale n. 34/2008*

1. Il comma 3 dell’articolo 4 (Funzioni e

compiti dei comuni) è sostituito dal seguente:

“3. In deroga a quanto previsto dal comma 2, nei casi di reale necessità il comune può approvare, sentita l’ASL competente per territorio, la costruzione di nuovi cimiteri, l’ampliamento di quelli esistenti o la costruzione di crematori, a una distanza inferiore ai 200 metri dai centri abitati, tranne il caso dei cimiteri di urne.”

2. dopo il comma 3 dell’articolo 4 è inserito il seguente:

“3bis In deroga a quanto previsto dal comma 2, il comune può approvare, nei centri abitati, in deroga agli strumenti urbanistici vigenti, sentita l’ASL competente per territorio, la costruzione di strutture per il commiato e case funerarie di cui all’articolo 17”.

A questo articolo è stato presentato un emendamento (pag. 1), a firma del consigliere Santorsola, del quale do lettura: «All’art. 1, dopo il comma 1 è introdotto il seguente

2. All’articolo 17 della L.R. n. 34/2008, dopo il comma 5 è introdotto il seguente:

5-bis. “L’apertura delle strutture per il commiato, con la presenza dei relativi operatori, deve essere garantita per un periodo di 12 ore nei giorni feriali e di 8 ore nei giorni pre-festivi e festivi”».

BARONE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARONE. Ricordo a tutti che nella Conferenza dei Capigruppo il Presidente Loizzo disse che le leggi che avremmo potuto portare in Consiglio sarebbero state quelle votate all’unanimità. Questa, però, non è stata votata all’unanimità. Noi, al tempo, non l’abbiamo votata. Tuttavia, ha superato la proposta di legge del collega Trevisi.

A questo punto chiedo – tra virgolette – all’Aula di votare assolutamente la proposta di legge del collega Trevisi, perché questa

l'ha superata pur non essendo stata votata all'unanimità. Dato che quello era il criterio con il quale abbiamo deciso l'ordine del giorno, per correttezza, credo che subito dopo questa si analizzi quella del collega Trevisi. Spero che ci sia il numero legale e che non andiate via prima di votarla.

In teoria, avremmo dovuto votare prima quella del collega Trevisi e poi questa, perché il criterio era quello dell'unanimità, che non è stato rispettato.

PRESIDENTE. Collega Barone, capisco la sua esigenza. Tuttavia, siccome io ricordo ancora bene, partimmo con quel criterio, ma alla fine della riunione io sollevai la questione dicendo che questa norma ha carattere di urgenza per le vicende che sappiamo. Alla fine della riunione dei Capigruppo abbiamo letto l'ordine del giorno, con i vari numeri, e io sto rispettando quell'ordine.

L'abbiamo concordato alla fine tra il criterio fondamentale, l'unanimità, e l'urgenza data a questa proposta di legge. Adesso arriveremo anche a quella presentata dal collega Trevisi. Non c'è problema.

Alla fine della Conferenza dei Capigruppo abbiamo letto l'ordine e ho detto in quella sede che questa norma ha una certa urgenza dettata dalle emergenze che sappiamo, purtroppo.

Comunico al collega Santorsola che il suo emendamento fa riferimento all'articolo 2 e non, come erroneamente riportato, all'articolo 1. Pertanto, lo correggiamo e procediamo con la votazione dell'articolo 1, che a questo punto non ha emendamenti.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'articolo 1.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:
Amati,

Blasi, Borraccino,
Campo, Caracciolo, Cera, Colonna,
De Leonardis,
Emiliano,
Giannini,
Loizzo, Longo,
Marmo, Maurodinoia, Mazzarano, Menna, Morgante,
Nunziante,
Pellegrino, Pentassuglia, Perrini, Piemontese, Pisicchio,
Romano Giuseppe, Romano Mario,
Santorsola, Stea,
Turco,
Ventola, Vizzino,
Zinni, Zullo.

Si sono astenuti i consiglieri:

Barone,
Conca,
Di Bari,
Galante,
Trevisi.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	37
Consiglieri votanti	32
Hanno votato «sì»	32
Consiglieri astenuti	5

L'articolo è approvato.

È stato presentato un emendamento aggiuntivo di articolo (pag. 01), a firma del consigliere Pentassuglia, del quale do lettura: «Dopo l'art. 1 aggiungere il seguente:

1-bis. All'art. 14 bis della legge regionale 15.12.2008 n. 34 dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

3. Il sistema di depurazione ha lo scopo di trattare i gas derivanti dalla decomposizione cadaverica mediante l'impiego di un filtro assorbitore con particolari caratteristiche fisico-chimiche o di un filtro biologico, oppure da

soluzioni miste al fine di raggiungere lo scopo primario di risolvere i problemi igienici, sanitari e ambientali, la capacità di filtro dovrà garantire che non ci sia percezione olfattiva in atmosfera dei gas provenienti dalla putrefazione, protratta per tutto il periodo di funzionamento del sistema depurativo.

4. I filtri devono riportare impresso il marchio del fabbricante, in posizione visibile e la sigla identificativa delle caratteristiche possedute, secondo criteri uniformi stabiliti dai competenti enti di formazione, ai fini di controllo, Il fabbricante del filtro deve essere in possesso di specifica certificazione ed il loro uso deve essere previamente autorizzato dal competente Dipartimento regionale o dal Ministero della Salute.

5. Al fine di uniformare sul territorio regionale il sistema di sepoltura, i Comuni devono adeguare i propri regolamenti in materia di polizia mortuaria entro 90 giorni dalla pubblicazione della presente disposizione, e ne dispongono i controlli».

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'emendamento.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Amati,
Barone, Blasi, Borraccino,
Campo, Caracciolo, Cera, Colonna, Conca,
De Leonardis, Di Bari,
Galante, Gatta, Giannini,
Loizzo, Longo,
Marmo, Maurodinoia, Mazzarano, Menna,
Morgante,
Nunziante,
Pellegrino, Pendinelli, Pentassuglia, Perri-
ni, Piemontese, Pisicchio,
Romano Giuseppe, Romano Mario,
Santorsola, Stea,
Trevisi, Turco,

Ventola, Vizzino,
Zinni, Zullo.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	36
Consiglieri votanti	36
Hanno votato «sì»	36

L'emendamento è approvato.

Do lettura degli articoli successivi:

art. 2

Modifica all'art. 17

L.R. 34/2008

1. Il comma 2 dell'articolo 17 (strutture per il commiato) è sostituito dal seguente:

“2. Tali strutture possono essere utilizzate anche per la custodia e l'esposizione delle salme. Dette strutture si individuano in:

a) la «casa funeraria»: struttura collocata fuori dalle strutture sanitarie pubbliche o accreditate o dai cimiteri e deputate alla custodia, anche a fine del compimento del periodo osservazione, e dalla esposizione delle salme e dei feretri, anche a cassa aperta, per lo svolgimento delle cerimonie funebri;

b) la «sala del commiato»: struttura collocata fuori dalle strutture sanitarie pubbliche o accreditate, anche in cimitero o crematorio, adibita all'esposizione a fini cerimoniali del defunto posto in feretro chiuso.”

A questo articolo si riferisce l'emendamento Santorsola di pag. 1, di cui ho precedentemente dato lettura, accantonato perché necessitava di una correzione in merito all'articolo di riferimento (articolo 2 e non articolo 1).

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'emendamento.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Borraccino,
 Campo, Caracciolo, Cera, Colonna,
 Damascelli,
 Loizzo, Longo,
 Maurodinoia, Mazzarano, Mennea,
 Nunziante,
 Pellegrino, Pendinelli, Pentassuglia, Piemontese, Pisicchio,
 Romano Giuseppe, Romano Mario,
 Santorsola,
 Trevisi, Turco,
 Vizzino,
 Zinni.

Si sono astenuti i consiglieri:

Barone,
 Di Bari,
 Galante.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	27
Consiglieri votanti	24
Hanno votato «sì»	24
Consiglieri astenuti	3

L'emendamento è approvato.

È stato presentato un emendamento (pag. 2), a firma del consigliere Galante, del quale do lettura: «All'articolo 2 dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma:

2. Dopo il comma 5 dell'articolo 17 (strutture per il commiato) è aggiunto il seguente comma:

“6. Non sono ammesse convenzioni tra le strutture sanitarie pubbliche o accreditate e le strutture per il commiato per la gestione dei servizi mortuari sanitari e dei servizi obitoriali”».

Ha chiesto di parlare il consigliere Galante. Ne ha facoltà.

GALANTE. Signor Presidente, l'emendamento è semplice ed è inserito anche in altre regioni dove sono presenti le case del commiato. Non sono ammesse le convenzioni tra strutture sanitarie pubbliche o accreditate e le strutture per il commiato, per la gestione dei servizi mortuari sanitari e dei servizi obitoriali. Una persona deve essere libera e non deve esserci già una convenzione, ad esempio, tra la ASL, l'ospedale e le strutture che gestiscono.

PRESIDENTE. Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'emendamento a pag. 2.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Amati,
 Barone, Blasi, Borraccino,
 Campo, Cera, Colonna, Conca, Congedo,
 Damascelli, Di Bari,
 Galante, Gatta, Giannini,
 Loizzo,
 Manca, Maurodinoia, Mazzarano, Mennea,
 Morgante,
 Nunziante,
 Pellegrino, Pendinelli, Pentassuglia, Piemontese, Pisicchio,
 Romano Giuseppe, Romano Mario,
 Santorsola, Stea,
 Trevisi, Turco,
 Ventola, Vizzino,
 Zinni, Zullo.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	36
Consiglieri votanti	36
Hanno votato «sì»	36

L'emendamento è approvato.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'articolo nel testo emendato.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Aloisi,
Barone, Borraccino,
Conca,
Damascelli, De Leonardis, Di Bari,
Galante, Giannini,
Loizzo,
Marmo, Maurodinoia, Mennea, Morgante,
Nunziante,
Pellegrino, Pendinelli, Pentassuglia, Perri-
ni, Piemontese, Picicchio,
Romano Giuseppe, Romano Mario,
Santorsola, Stea,
Trevisi, Turco,
Ventola, Vizzino,
Zinni, Zullo.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	29
Consiglieri votanti	29
Hanno votato «sì»	29

L'articolo è approvato.

È stato presentato un emendamento aggiuntivo (pag. 3), a firma del consigliere Santorsola, del quale do lettura: «Dopo l'art. 2 è introdotto il seguente:

Art. 2-bis (Modifiche e integrazioni all'art. 18 della legge regionale 20 dicembre 2017, n. 59 'Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per il prelievo venatorio')

1. Il comma 7 dell'art. 18 è sostituito dal seguente:

7. L'immissione di fauna a scopo di ripopolamento può essere compiuta dal comitato di gestione dell'ATC e dal titolare dell'azienda faunistico-venatoria, limitatamente ai terreni in concessione, esclusivamente con esemplari delle specie previste nel piano faunistico-venatorio regionale, previa autorizzazione della Regione Puglia, entro il 30 giugno. In deroga a detto termine, sulla base di specifici piani debitamente motivati, gli ATC o titolari di azienda faunistico-venatoria potranno essere autorizzati all'immissione di fauna a scopo di reintroduzione entro il 31 luglio. I ripopolamenti e le reintroduzioni devono essere eseguiti all'interno di aree vocate alla specie dotate di strutture di ambientamento».

Ha chiesto di parlare il consigliere Santorsola. Ne ha facoltà.

SANTORSOLA. Signor Presidente, innanzitutto chiedo scusa ai colleghi per l'utilizzo di un metodo poco ortodosso, per quanto utilizzato da tutti i colleghi, tranne che da me. Mi scuso comunque, ma il provvedimento è necessario ed è anche ritenuto necessario dagli uffici.

In secondo luogo, avevo già presentato questo emendamento in occasione di un'altra legge, ma l'allora assessore Leo Di Gioia mi chiese la cortesia di ritirarlo perché avrebbe inserito la norma all'interno del Regolamento. Poi, però, l'assessore ha cambiato destinazione e, ovviamente, la norma non è stata aggiornata.

Pertanto, ritengo utile sanare quel *vulnus* con la presentazione di questo emendamento, che ho anche subemendato.

Grazie.

MARMO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARMO. Signor Presidente, con tutto il bene che posso volere al collega Santorsola,

credo però che si debba mostrare un po' di rispetto per gli strumenti normativi che stiamo approvando. Non possiamo inserire un emendamento che riguarda gli ATC solo perché l'assessore non se n'è ricordato o non lo ha fatto al momento opportuno, per infilarlo adesso in una legge che si occupa di materia funeraria, saremmo ridicoli agli occhi delle persone.

Penso che debba essere lei, Presidente, a dichiarare non procedibile l'approvazione di questo emendamento.

PRESIDENTE. Abbiamo inserito l'emendamento Cassano nella legge sull'adolescenza e andava bene!

MARMO. Quello aveva forma educativa, esemplare e potevate muovervi diversamente. Ma voi avreste anche potuto aggirare l'ostacolo dicendo che tutta questa fauna finirà stecchita. Questo lo potevate dire e non l'avete detto. Non va bene, Presidente.

PRESIDENTE. A parte il fatto che c'è un'affinità con la legge perché, come tu sai, la fauna, il popolamento, sperando che si salvi, andrà a finire come andrà a finire. Per cui, c'è comunque un'affinità con la legge.

MARMO. Probabilmente la questione sarà pure importante, ma troviamo un altro strumento per farla andare avanti. Non è possibile procedere in questo modo.

PRESIDENTE. L'abbiamo definito e non è la prima volta, ma tutte le volte che c'è un'esigenza abbiamo provato ad adattarla. Non è né la prima né l'ultima.

MARMO. Per lei va bene tutto. Va bene.

PRESIDENTE. Avevo proposto prima di renderlo inammissibile e avete detto di no.

ZULLO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZULLO. Presidente e colleghi, intendo svolgere l'intervento che avrei voluto fare nella dichiarazione di voto sulla legge degli adolescenti. Intervengo per dire che quell'emendamento non è stato approvato, però sono importanti e restano agli atti le parole che lei ha detto, Presidente. Lei ha detto: avete condotto una giusta battaglia politica, perché c'era una illegittimità, che ora si va a risolvere. Presidente, lei ha detto che c'era alla guida dell'Agenzia una carica non prevista dalla legge.

PRESIDENTE. Questo lo avete detto voi. Io ho richiamato la vostra opinione.

ZULLO. Questo significa che l'Aula ha preso atto che oggi c'è un'Agenzia che è retta da una carica non prevista dalla legge, qualunque sia stato l'esito di quell'emendamento. Credo che gli atti prodotti e adottati da quella carica non prevista dalla legge siano illegittimi, e di questo ne daremo conto in una battaglia politica, ma anche giuridica e giudiziaria, successiva.

Presidente, lei si affanna a dire che quell'emendamento non aveva nessun nesso con il disegno di legge. Si affanni pure, però noi abbiamo detto che, al fine di dare un esempio di legalità, vogliamo questa decadenza.

Questo emendamento lo potete votare tranquillamente, però farete una figuraccia a livello nazionale, perché nella legge sulle questioni funerarie ci sarà un riferimento alla caccia.

Va bene, fate tutto quello che volete. Ormai qui siamo in una situazione dove avete la forza dei numeri, la fate valere contro ogni possibile dialogo e andate avanti. Non abbiamo nessuna possibilità. Abbiamo solo il diritto-dovere di dirvi che state facendo prevalere solo la forza dei numeri, non la forza della logica e dell'intelligenza.

Almeno si metta una parola in relazione al-

le attività funerarie, almeno questo. Fatto così, Presidente, penso sia una dequalificazione di tutta l'Aula, dell'Assemblea legislativa.

Ho preso la parola perché volevate mettere sullo stesso piano la nostra iniziativa con questa. Non ha nulla a che vedere, non ha nulla a che vedere. Vi dico che c'è una carica alla guida di un'Agenzia che è illegittima e resta illegittima. Se votate questo emendamento, ad ogni altro disegno di legge noi ripresenteremo altri emendamenti per ritornare su quella carica illegittima.

Questa è la battaglia politica che noi vogliamo condurre fino in fondo e, ripeto, la condurremo anche nelle aule giudiziarie.

PRESIDENTE. Chiarisco anche qui, per l'ennesima volta, la prassi che abbiamo seguito in questi cinque anni: non esiste nessuna impugnativa del Governo che possa atterrenere alla non corrispondenza di un emendamento al corpo originario della proposta o disegno di legge. Non esiste. Le impugnative del Governo sono sempre mirate al merito dell'articolo o dell'intera legge.

Per cui, è inutile adesso cercare un altro pretesto, caro Presidente Zullo, per continuare a dire che deve presentare di nuovo l'emendamento. Lei può fare quello che vuole, ma è inutile cercare strade che non esistono.

Lo ripeto per l'ennesima volta: lo abbiamo fatto in tutti questi cinque anni, perché non c'è nessuna norma né regolamento che lo impedisce espressamente. Non c'è nessuna impugnativa, lo dico per la terza volta, del Governo rispetto alla corrispondenza di un articolo al corpo principale della legge. Il Governo interviene solo sul merito di ogni articolato di legge.

CONGEDO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONGEDO. Presidente, non mi addentro in queste valutazioni di carattere regolamentare, però obiettivamente c'è una questione di

opportunità. Già leggendo l'emendamento del collega Santorsola alla proposta di legge: "Modifiche alla legge regionale 15 dicembre 2008, n. 34. Norme in materia di attività funeraria", poi, chi dovesse leggere questo emendamento, "introdurre l'articolo 2-bis" in cui si parla di fauna selvatica omeoterma, tutela e programmazione risorse faunistico-ambientali e prelievo venatorio.

Comprendo che a fine legislatura ci sia la necessità di sistemare in maniera positiva una normativa esistente, ma c'è una questione di opportunità. Inserire una questione che attiene agli aspetti venatori, perché si tratta di una legge di carattere venatorio, in una proposta di modifica di una legge in materia di attività funeraria credo sia del tutto inopportuno.

Non so se sia ammissibile o meno. Mi fido ciecamente, ovviamente, delle sue valutazioni, che sono sempre state equilibrate, ma chiedo al collega Santorsola di ritirarlo per non mettere il Consiglio regionale in una situazione di imbarazzo.

Si può, eventualmente, prevedere di inserirlo in altre proposte di legge che seguono o immagino che ci sia anche un altro Consiglio regionale. Ci impegniamo tutti quanti, magari, a fare una legge *ad hoc*, ma inserire questo emendamento nel provvedimento in discussione qui oggi in Consiglio regionale credo sia una forzatura, torno a dire, non dal punto di vista giuridico e regolamentare, del quale, ovviamente, le sue valutazioni per noi sono validissime, ma proprio per una questione di opportunità.

Invito il collega a ritirarlo, con l'impegno in un prossimo Consiglio regionale, o in una proposta di legge *ad hoc* o in un altro provvedimento che abbia un minimo di attinenza, di inserire questo emendamento. Non stiamo parlando di una proposta di legge o di un decreto *omnibus* in cui sono inserite varie norme. È una proposta di legge molto specifica e molto settoriale e gli aspetti venatori con l'attività funeraria, direbbe qualcuno, non ci azzeccano niente.

PRESIDENTE. Ma c'è una questione di merito che non va bene? Perché quella parte di metodo credo che l'abbiamo chiarita più volte. C'è un merito? A me sembra un chiarimento abbastanza banale, al di là dell'opportunità o meno.

DE LEONARDIS. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE LEONARDIS. Grazie, Presidente. Vorrei entrare anche nella questione specifica perché, non so lei, ma io ho fatto parte della II Commissione che, assieme alla V Commissione, ha affrontato lungamente, con tanti altri colleghi, la questione di cui stiamo parlando.

Con tutto il rispetto, non voglio nemmeno entrare nel merito, ma vorrei ricordare che abbiamo fatto audizioni con tutte le associazioni di categoria sulla proposta di legge sulla caccia, abbiamo fatto audizioni con le associazioni ambientaliste, abbiamo fatto una valutazione dei problemi.

Adesso si presenta un emendamento su una questione che è completamente diversa rispetto a quella che abbiamo trattato fino ad oggi, perché l'emendamento che è stato presentato dai colleghi era attinente alla materia, perché tutti conosciamo la materia, ma è stato presentato un altro emendamento all'ultimo momento. Io non sono preparato, non conosco la questione. Mi piacerebbe sapere anche quello che pensano le associazioni di categoria, le associazioni venatorie su questa questione.

Se poi, come dice il collega Santorsola, questa cosa può essere risolta tramite una delibera di Giunta, tramite un emendamento, tramite un regolamento, perché dobbiamo fare la legge? Per cui, anche l'assessore all'agricoltura può tranquillamente integrare e modificare questo regolamento, senza che noi facciamo una cosa che non serve. Se la questione si può risolvere diversamente, perché dobbiamo fare una legge? È anche una questione di ordine.

Il collega Santorsola ha detto che l'assessore precedente, l'assessore Di Gioia, gli aveva detto che poteva risolvere la questione in un altro modo, in altri termini. Adesso torniamo alla necessità di fare una legge. Se qualche studente di giurisprudenza si divertisse a leggere questa legge di accorgerebbe che parla dell'attività funeraria – vedo che acconsente anche il notaio Zinni – e poi passa (lo vedo triste e anche ben inquadrato oramai nella sua parte) a parlare della caccia.

So che ci sono favorevoli e contrari alla caccia, ma io non so di che cosa stiamo parlando, pur avendo fatto parte della Commissione dove abbiamo discusso a lungo di queste questioni. Lo dico perché proprio non conosco il tema. Se si può risolvere in maniera diversa, come ha detto il collega Santorsola, perché lo dobbiamo inserire in questa legge dando anche l'impressione a Roma, a chi legge queste norme, che ogni volta questo Consiglio regionale discute di tutto e di più, e quindi anche non in una maniera ordinata?

Presidente, abbiamo fatto di tutto, ma se possiamo ovviare in maniera diversa, se l'assessore all'agricoltura, Presidente Emiliano, prende un impegno con il collega Santorsola di modificare il regolamento, si faccia, senza che stiamo qui a fare una cosa così complicata, quando può essere risolta in maniera più semplice, diversa.

Grazie.

PRESIDENTE. Collega De Leonardis, non è stato inserito all'ultimo momento. Questo emendamento è agli atti da quando abbiamo convocato il Consiglio quindici giorni fa. Non l'abbiamo portato questa mattina. Mi fate capire il merito?

C'è solamente un posticipo di data. Non c'è una parte finanziaria. Per cui, anche qui, lasciamo perdere.

BARONE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARONE. Sarò velocissima. Lei prima ha detto, giustamente, che andiamo a discutere dell'attività funeraria proprio per il momento storico che abbiamo vissuto. Quindi, a maggior ragione, è una mancanza di rispetto mettere un emendamento del genere, proprio in rispetto a quello che abbiamo vissuto tutti noi.

Chiediamo di ritirare l'emendamento, ma non perché non abbia senso o meno, ma perché non c'entra niente nel contesto storico. In Capigruppo, inoltre, il criterio è stato in qualche modo saltato, in quanto non sapevo che non era stato votato da noi in Commissione. È una questione di rispetto. Lei prima aveva fatto riferimento al momento storico. Proprio per il momento storico, mettere qualcosa che riguarda la fauna in una legge che parla di attività funeraria è scollegato, ma è anche veramente irrispettoso, credo.

PRESIDENTE. Capisco la questione degli argomenti messi in maniera più ragionevole. Chiedo al collega Santorsola cosa intende fare. Può darsi che io stia capendo male, ma stiamo soltanto consentendo un'opportunità: anziché entro il 30 giugno, entro il 30 luglio. Mi sembrava una norma assolutamente banale.

Se poi ci sono questioni di merito che non conosco, mi affido al proponente.

COLONNA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COLONNA. Non vorrei rovinare questa ispirazione foscoliana che vi sta caratterizzando, ma la legge è un fatto tutto umano. Una cosa è occuparsi di attività funeraria, altra cosa è occuparsi del culto dei defunti. Per favore, andiamo sul terreno della concretezza.

Dal punto di vista procedurale, che è l'unica cosa che mi interessa in questa fase, la proposta di legge non è un disegno organico che interviene su una materia specifica. Si propone programmaticamente, dall'oggetto,

di modificare, fare interventi puntuali di un testo qualunque di legge, che sia funerario o meno non interessa in questa sede. Nulla vieta, dal punto di vista procedurale, con il deposito di emendamenti, di intervenire per modificare conseguentemente anche l'oggetto con altre proposte che intervengono su altre leggi.

Programmaticamente l'intervento non è una disciplina organica che andiamo a disturbare, a differenza del noto precedente che ci ha occupato per alcune settimane, ma si occupa semplicemente di integrare altri riferimenti normativi. Di conseguenza, si modificherà l'oggetto.

Quindi, per favore, ritorniamo alle nostre letture, ma non in questa sede.

VENTOLA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VENTOLA. Presidente, al di là del metodo, per cui si stanno già confrontando i diversi colleghi e sono assolutamente d'accordo, nel merito qual è l'esigenza di questa norma? Attenzione, noi stiamo modificando una norma, il comma 7, che già di per sé è una deroga, perché il comma 7 prevede entro il 30 aprile il ripopolamento, con una deroga al 30 giugno. Per fare questo vuol dire che c'è un lavoro sottostante, fatto dagli ATC e dagli uffici, che individuavano tecnicamente quelle date. Infatti, parliamo di ripopolamento di animali esteri. Perché oggi ci viene chiesto questo cambio di data dal 30 luglio al 30 giugno, e la deroga al 30 luglio? Perché? Qual è la motivazione?

Abbiamo le città invase dai cinghiali e per cinque anni questa Regione se n'è infischiate. Non c'è un'attività dell'assessorato all'agricoltura sul tema della caccia e adesso veniamo in Aula, nel giorno in cui parliamo di attività funeraria, e chiediamo una deroga per il ripopolamento di animali che vengono dall'estero? E non sappiamo nemmeno qual è la motivazione!

Almeno spiegateci qual è questa urgenza e

perché si fa. Noi, invece, in giro, nella Puglia che viviamo noi, vediamo la gente arrabbiata perché vede i cinghiali al mare, perché sul Parco dell'Alta Murgia oramai non ci sono più attività di controllo, perché tutte le attività previste dall'assessorato all'agricoltura non vengono attuate. Di tutti i soldi spesi per le università che dovevano fare il Piano del selettore non esiste traccia. Tutti quei cittadini che hanno conseguito il patentino di selettore, e vivaddio solo nella provincia Barletta-Andria-Trani, in periodi in cui c'erano persone che le cose le studiavano e non facevano sceneggiate, ancora oggi non possono utilizzarlo. E anziché dare queste risposte, veniamo oggi in Aula e ci chiedete una deroga. Va bene, ma nel merito perché questa deroga? Qual è la ragione che sottintende a questo emendamento?

Grazie.

AMATI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AMATI. Grazie, Presidente.

Intervengo per il merito, proprio per il merito. Collega Ventola, se vuole, le invio tutte le note che mi sono state inviate dagli ATC della Puglia per cui, se non diamo questa ulteriore proroga, bisogna uccidere gli animali acquistati. Punto. Questo è il motivo.

L'attività di ripopolamento non è stata effettuata in virtù dei DPCM Covid, perché non poteva essere effettuata nei termini. Quindi, il motivo per cui non è stata effettuata è questo, il DPCM Covid. Avverare il termine previsto dalla legge è impossibile e, come lei sa, all'impossibile nessuno è obbligato. Per cui, dagli ATC provinciali sono giunte alla Giunta regionale richieste di proroga.

L'alternativa alla proroga è uccidere. C'è bisogno di una legge, perché è la legge che fissa il termine, ovvero un atto di pari valore normativo, legge *versus* legge. Il merito è questo.

Poi, c'è la questione del metodo. Festeggiamo i cinquant'anni delle Regioni. Le Regioni ci sono da cinquant'anni. Questa ricerca l'ho fatta e chi ha pazienza può venire nel mio ufficio e vi farò dono della copia di questa ricerca. Sono state sempre presentate, in qualsiasi locomotiva legislativa, decine e decine di norme. C'è un caso tra questi, il più eclatante, un Piano di riordino della rete ospedaliera, come ricorderanno i colleghi Marmo e Loizzo – credo che ci siano solo loro di quella legislatura – approvato con un emendamento in una legge che non c'entrava nulla, perché dinanzi al TAR di Bari si stava discutendo l'illegittimità di una delibera perché c'era una legge di settore, e c'è ancora, che prevedeva l'approvazione del riordino ospedaliero con le leggi di settore. Invece, la Giunta, collega Marmo, lei era presente, l'aveva approvato con una delibera di Giunta regionale.

La delibera, se non ricordo male, era la n. 1429, quella della Giunta regionale. Siccome dinanzi al TAR si discuteva di questa obiezione di incompetenza, il Consiglio regionale dell'epoca – stiamo parlando della legislatura 2000-2005 – in maniera inaspettata ci presentò l'approvazione, a mezzo di legge, in una legge che non c'entrava nulla, del Piano di riordino della rete ospedaliera.

Gli avvocati dell'epoca – io ero tra questi – non potevano presentare questa eccezione, non potevano dire che il veicolo non poteva essere quello, per il semplice motivo che la legge, per il suo valore *erga omnes*, non può essere limitata da nulla. Si legifera. Come ha detto il Presidente Loizzo, non c'è nessuna norma, statutaria o regolamentare, che lo impedisce, perché impedire significherebbe ledere le guarentigie e le prerogative dei consiglieri regionali.

Qualora a chiunque dovesse venire in mente, e io fossi presente in questo Consiglio, di limitare le prerogative dei consiglieri regionali nella loro attività di presentare emendamenti, nella loro attività legislativa, ci sarebbe da insorgere esattamente per il contrario.

Poi si può discutere se è opportuno o non è opportuno, se è stato detto o non è stato detto, ma non c'entra nulla con la questione di carattere regolamentare o normativa, considerato che in cinquant'anni di Regione ci sono fior fior di leggi su cui è stato introdotto di tutto. Il tutto in cosa consisteva? Nella volontà dei consiglieri regionali e del Consiglio regionale, che non mi sembra un fatto eversivo, perché quando c'è la volontà degli eletti dal popolo tutti quanti dovrebbero semplicemente prendere atto che così si è pronunciato il popolo.

GALANTE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GALANTE. Grazie, Presidente.

Chiaramente il consigliere Amati ha fatto quello che, forse, andava fatto immediatamente, spiegare nel merito perché viene inserito questo emendamento, però rimane un problema. Come sappiamo, l'emergenza Coronavirus ha creato diverse contingenze in tutti i vari campi e settori.

Intervenire in questo momento per non abbattere, come dice il consigliere Amati, gli animali che sono stati presi in custodia, a noi non convince perché bisogna sentire le associazioni, bisogna capire anche chi sul territorio tutela gli animali ed è contrario alla caccia se questo potrebbe mai avvenire, di abbattere, consigliere, gli animali che si trovano in sovrannumero. Non so chi andrà, poi, ad abbattere questi animali.

Comunque, a prescindere dall'idea del collega Amati di abatterli se non passa questa legge, io dico che se passa questo emendamento diventa legge all'interno e, quindi, diventa sistemica. Per cui, tutti gli anni si sposta in avanti questa proroga.

Innanzitutto, a mio avviso, va migliorato l'emendamento, precisando che questa proroga vale solo per quest'anno e, data l'emergenza, la modifica va motivata proprio per l'emergenza Coronavirus. Non dovete spiega-

re a noi quello che sta accadendo e quello che è avvenuto. È assurdo quello che è stato detto.

Sappiamo benissimo la *ratio*, il motivo per cui non si può ripopolare la fauna dopo il 30 aprile, perché significherebbe mettere gli animali nella situazione di non essere pronti ad avere a che fare con coloro a cui piace questo sport assurdo che è la caccia.

Quindi, o ritirate l'emendamento e lo ripresentate in un altro momento, oppure valutate la possibilità di concedere la proroga attraverso una delibera di Giunta, un'ordinanza, qualsiasi altro modo che non sia una legge.

Quello che avete detto è completamente fuori da qualsiasi schema.

PRESIDENTE. La collega Barone rinuncia all'intervento.

LIVIANO D'ARCANGELO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LIVIANO D'ARCANGELO. Presidente, il mondo è bello perché è vario.

La dissertazione del collega Amati è stata, come sempre, assolutamente brillante, ma senza entrare nel merito e rimanendo sul metodo, penso che forse una proporzione si potrebbe fare: la caccia sta alle vicende funerarie come Cassano sta all'adolescenza.

Com'è bello il mondo: dieci minuti fa abbiamo deciso che Cassano aveva una coerenza con il futuro degli adolescenti di questa regione e adesso, invece, ci pare assolutamente scandaloso e sconcertante che le vicende della caccia siano legate alle vicende funerarie. Probabilmente non c'entrava né l'uno né l'altro, forse, o forse sì, però una volta scelto un metodo, poi per coerenza credo che il metodo vada seguito per tutto. Grazie.

MARMO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARMO. Grazie, Presidente.

L'intervento del collega Amati, come gli altri suoi interventi, è stato illuminante. Nessuna insidia, apprezzamento sinceramente.

Come ha detto il collega Galante, modificare il comma 7 dell'articolo 18, che così viene interamente sostituito, significa stabilire per sempre che la selvaggina viene immessa nelle zone specifiche a luglio, in piena estate. Questo è contro la stessa selvaggina il cui destino, il collega Amati sa, è quello di essere soppressa o perché non è stata immessa o perché, una volta immessa, i cacciatori la sopprimerebbero comunque. Questo al di là dell'opinione che ciascuno può avere sulla caccia.

Non si può modificare un intero comma per farlo diventare un comma a regime sistemico, sistematico. Avrebbe invece semplicemente, Presidente, dovuto contemplare quello che ha detto il collega Amati, ovvero che, a causa dell'epidemia, non essendo stata immessa la selvaggina nei luoghi ad essa deputati e quindi entro il 30 giugno, il termine, solo per quest'anno, è prorogato al 31 luglio.

Si tratta di una norma transitoria che doveva aggiungersi al comma 7 e non sostituirlo. Quindi, è già errata come presentazione. Per questo andrebbe ritirata, perché si va a rendere sistematica questa storia.

L'altro elemento che è stato detto dai colleghi che mi hanno preceduto è che il Presidente avrebbe potuto intervenire in deroga. Il collega Amati infatti mi confermerà che tutta la legislazione è stata in deroga in questi tre mesi. Tutto è stato derogato. Per cui, come il Presidente Emiliano ha fatto l'ordinanza con la quale autorizzava la pesca a due persone per barca, così avrebbe potuto autorizzare l'immissione, nelle zone deputate, con una ordinanza, in deroga alla norma regionale vigente, proprio perché la selvaggina non poteva più essere trattenuta in gabbia. E, quindi, andava rilasciata. Questo avrebbe potuto fare la Giunta e il Presidente Emiliano, pure assessore all'agricoltura, che peraltro può fare ancora.

È vero che questa non è la legge che sistema tutto il sistema funerario, siamo d'accordo, collega Colonna, ma se il problema può essere risolto con un altro strumento lo si risolve con un altro strumento. Sulla questione della legge del collega Liviano D'Arcangelo c'era una questione politica e di principio. Riconoscerete tutti che anche quella poteva essere risolta in altro modo, magari con le dimissioni del soggetto che era stato individuato quale responsabile di consuetudini non del tutto ortodosse del sistema dell'occupazione dell'AR-PAL. Tutto poteva essere risolto prima, tutto, ma nulla viene risolto prima, rimettendo tutto poi al braccio di ferro.

Non so perché poi avete ricomposto le vostre questioni e qualche dissidio interno che fino all'altra seduta del Consiglio c'era oggi non c'è più, ma sicuramente è rimandato a qualche altro problema.

Quando l'opposizione, la minoranza vi chiede per cortesia di fare in un altro modo, non giudicate sbagliata la nostra richiesta. La nostra è una richiesta fondata.

Il fatto che il consigliere Amati annuisca mi conferma che abbiamo ragione.

Grazie.

SANTORSOLA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTORSOLA. Grazie, Presidente. Rimango seduto perché questo non è il mio microfono.

Mi meraviglia la grande quantità di motivazioni, più o meno pretestuose, che vengono addotte per ostacolare un emendamento che, innanzitutto, è stato motivato nel modo più ampio nel momento della presentazione, sia la prima volta sia la seconda volta.

Il Presidente Amati ha giustamente spiegato che il problema è quello degli impedimenti secondari agli ostacoli posti dalla pandemia da Covid, ma nella relazione che ho inviato è ampiamente indicata anche la necessità di

adattare le date delle immissioni degli animali ai mutamenti climatici che si stanno verificando.

Per cui, in questo momento è difficile che, limitandosi al 30 giugno, si possa fare una immissione efficace per gli stessi animali. Credo che continuare a essere pretestuosi, quando il metodo è stato adottato più volte e proprio dall'opposizione in quest'Aula mezz'ora prima, sia davvero inutile.

Procediamo. Non ho nessuna intenzione – quindi è inutile che lo ripetete – di ritirare o di modificare l'emendamento. Mettiamolo al voto e un "sì" o un "no" basta per esprimere la propria volontà. Grazie.

PRESIDENTE. Adesso torniamo al buon-senso. Sgombriamo questioni di metodo. È stata sollevata – lo chiedo adesso al collega Santorsola – una questione giusta, ma io pensavo che tutti fossimo consapevoli della ragione per cui si sta chiedendo questa modifica. Peraltro avendo scritto gli ATC a tutti i consiglieri ... Insomma, sto dicendo che lo davamo per scontato, perché gli ATC hanno scritto a tutti noi, sollevando la questione che, pur avendo comprato in tempi giusta la selvaggina, la stessa non è potuta arrivare e non si è potuto fare il ripopolamento.

Questa è la ragione e pensavo che fosse nella consapevolezza di tutti, per questo non capivo l'accanimento.

L'unica osservazione giusta è quella che è stata qui sollevata: siccome siamo di fronte a una situazione eccezionale, è giusto ribadire – perché anch'io considero sbagliato dare per sempre la possibilità di ripopolamento fino a luglio e comunque è una norma sbagliata – che per quest'anno le deroghe sono limitate al 2020. Possiamo correggere in questo senso.

Collega, stavamo valutando proprio questa possibilità. Possiamo scrivere che, proprio per le ragioni che sappiamo essere eccezionali, limitatamente al 2020 c'è la proposta di deroga. Credo che questo si possa accettare. È una cosa semplicissima, io non vedo perché que-

sto accanimento. Questa obiezione mi pare sensata.

Pertanto, scriviamo nel modo seguente: "in deroga a detto termine, per l'anno 2020 si procede [...]».

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'emendamento a pag. 3, così come modificato.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Amati,
Blasi, Borraccino,
Campo, Caracciolo, Colonna,
Emiliano,
Giannini,
Loizzo, Longo,
Maurodinoia, Mazzarano, Mennea,
Nunziante,
Pellegrino, Pendinelli, Pentassuglia, Piemontese, Pisicchio,
Romano Giuseppe, Romano Mario,
Santorsola, Stea,
Turco,
Vizzino,
Zinni.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	26
Consiglieri votanti	26
Hanno votato «sì»	26

L'emendamento è approvato.

ZULLO. Presidente, lei deve garantire la legalità.

PRESIDENTE. Colleghi, qual è il problema? Non ho capito perché gridate. Non siamo 26 in Aula? Contiamo!

Non ho ancora capito perché gridate. Il problema è che non siamo 26? Contiamo adesso, prendiamo la stampa. Colleghi, sulla stampa io li vedo tutti. Li leggiamo uno per uno? Amati, Blasi, Borraccino, Campo, Carraciolo, Colonna, Emiliano, Giannini, Loizzo, Longo, Maurodinoia, Mazzarano, Menna, Nunziante...

Mazzarano non c'era? Non vi pare che stiamo esagerando? Ripetere la votazione? Per me la votazione è regolare. C'eravamo tutti. Non riesco a capire che cosa si va cercando. Peraltro, non è la prima volta che capita che magari uno si trovava dietro e viene a votare.

Non so che volete fare. Vogliamo rivotare? Non lo so, per me c'erano. Il collega Mazzarano è lì da questa mattina. Ammesso che si sia allontanato un minuto, qual è il problema? Vogliamo rivotare? Sentite, per me la votazione è regolare, dopodiché vado avanti. In 26 hanno votato.

Non so qual è l'obiettivo che volete raggiungere. Che dobbiamo sospendere la seduta e riprenderla fra poco? Siamo ventisei, qual è il problema? L'obiettivo è sospendere la seduta? Allora, sospendiamo e torniamo dopo? No.

ZULLO. Lei deve assicurare la regolarità...

PRESIDENTE. Io le dico che sono 26. Li conti lei, collega, io ho deciso di andare avanti. La storia è chiusa. Faccia quello che vuole. Per me la votazione è valida.

Procediamo con l'emendamento di pagina 4.

Non vi rendete conto che state creando sul nulla un'agitazione inutile? Io non ho il compito di controllare chi c'è e chi non c'è. Io sto al voto, ho visto 26 voti e vado avanti.

MARMO. Presidente, quello che è accaduto nell'Aula è grave.

PRESIDENTE. Che cosa è grave, Marmo?

MARMO. Mi faccia parlare, Presidente.

PRESIDENTE. Non ho capito che cosa è grave. Comunque, ne ha facoltà.

MARMO. Quello che è accaduto nell'Aula oggi è grave, anche per gli alterchi tra alcuni componenti della Giunta e i consiglieri. Sono fatti che non sarebbero dovuti accadere. Nonostante questo, si è lasciato che ciò accadesse e si è deteriorato il clima dell'Aula.

Presidente, io le dico che il voto è falsato per il semplice fatto – le cito nomi e cognomi – che questi consiglieri non erano presenti al momento del voto, per cui non potevano dare nemmeno indicazione al collega presente sugli spalti di dare il proprio voto. Lei questo me lo deve consentire e glielo dico con estrema calma.

Pertanto, dai 26 voti favorevoli che lei ha deve espungere il voto del consigliere Menna, il voto del consigliere Cera e il voto del consigliere Mazzarano, che in quel momento era assente. Turco non l'ho visto, quindi non posso dirlo. Io ho visto che era seduto dietro, comunque non è in discussione.

Colleghi, dai 26 voti sono da espungere questi tre, quindi ne risultano 23 e va sospeso il Consiglio per mancanza del numero legale.

Per questo comportamento, Presidente, a nome di tutte le minoranze, se mi permettete, annuncio che abbandoniamo l'Aula.

Grazie.

PRESIDENTE. Bene.

GATTA. Non dite "okay" perché è un fatto brutto quando la minoranza abbandona l'Aula. Siamo tutti paladini della democrazia e poi diciamo "okay", quasi che la minoranza faccia un favore ad andarsene. Come se la minoranza vi facesse un favore! Diciamo che siamo tutti paladini della democrazia, del confronto, della dialettica e poi quando se ne va la minoranza diciamo "okay".

Presidente, vado via anch'io. Si verbalizzi

che anche il Vicepresidente di minoranza abbandona l'Aula.

PRESIDENTE. Che cosa possiamo fare?

MARMO. Al prossimo Consiglio, ciascuno al suo posto.

PRESIDENTE. Collega Marmo, quello che faremo la prossima volta lo decideremo. Però, dico ancora una volta che state avendo un comportamento totalmente esasperato ed esagerato.

Io non ho l'obbligo né la possibilità di controllare chi c'era e chi non c'era, però almeno abbiate la consapevolezza che stavamo votando in maniera... Stavamo qui, il collega Mazarano era qui da questa mattina, è probabile che stava là dietro.

Abbiate almeno la consapevolezza che eravamo in una situazione non normale e che stavamo votando da questa mattina dai posti di altri. Abbiate pazienza. Il collega Mennea era lì, ma può darsi che si sia spostato da un'altra parte. Da questa mattina, per le ragioni che sappiamo, stiamo votando un collega per l'altro. Non riesco a capire questa esasperazione. Poi, se si vogliono creare pretesti, pazienza.

È probabile che il collega Mennea si trovasse un pochino più dietro, però avevamo deciso che avrebbero votato gli altri colleghi. Il collega Mennea non stava lì, è destinato al pubblico.

Possiamo procedere? Adesso non vi muovete dall'Aula.

Ha chiesto di parlare l'assessore Stea. Ne ha facoltà.

STEA, *assessore alla qualità dell'ambiente*. Alla luce di quello che è successo, proprio perché ci saranno altri Consigli regionali, chiedo che le prossime sedute vengano svolte in remoto, così come abbiamo fatto per qualche Consiglio regionale, che è andato benissimo. Quindi, avanzo la proposta che i pros-

simi Consigli regionali, fino alla fine del mandato, si svolgano in remoto.

La voglio portare alla votazione.

DAMASCELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DAMASCELLI. Chi prevarica ha la meglio su tutti. Voglio dirle che io mi sono iscritto a parlare molto tempo fa. Non so se lei o la regia mi hanno cancellato. Non va bene niente, lei deve guardare il monitor e rispettare l'ordine di iscrizione, perché uno non deve prevaricare l'altro.

Poi si è iscritto il collega Marmo, ho visto che il mio nome era sparito e mi sono iscritto nuovamente. Poi si è iscritto il collega Stea e lei gli ha dato la parola. Se uno è educato e sta al posto suo, non deve essere prevaricato dagli altri.

Fatta questa premessa, Presidente, volevo chiederle, siccome quella del distanziamento sociale è un'ipocrisia – siamo uno accanto all'altro, facciamo i capannelli, siamo tutti ammassati gli uni agli altri, quindi è una ipocrisia perché nell'Aula del Consiglio regionale non c'è il distanziamento sociale – possiamo tornare, allora, ognuno ai propri posti in modo tale che si eviti che possa anche nascere un'incomprensione? Magari un delegato a votare non sa che il collega in quel momento non era seduto e quindi vota, può capitare da una parte e dall'altra.

Per evitare questo, Presidente, ritorniamo ognuno alle proprie postazioni, in modo tale che ognuno voti – non da casa, dobbiamo stare in Aula – con la sua tessera, al suo posto e non possano nascere disguidi che purtroppo oggi sono nati. Questo è l'appello che volevo farle.

Chiudo anche ricordandole che ho visto, ancora una volta, che alcune mozioni sono state tolte dall'ordine del giorno, perché magari c'è un'attività di mediazione di buonsenso e altre che, invece, arrivano sempre all'ul-

timo momento. La prego, non mortifichi il lavoro di noi consiglieri regionali, perché quello che noi portiamo all'attenzione di questo consesso è il frutto di un ascolto delle esigenze dei cittadini. Molto spesso non hanno il sapore della faziosità politica, ma hanno soltanto la buona volontà di risolvere i problemi dei nostri concittadini.

Grazie.

PRESIDENTE. Collega Damascelli, ancora una volta sulle mozioni, le dico che qui non abbiamo mortificato nessuno. La procedura dovrebbe conoscerla. Tutte le volte che è arrivata una mozione su cui c'era il consenso di tutti i Capigruppo, l'abbiamo votata. Altrimenti le mozioni sono insieme a tutte le altre.

C'è la sua mozione? La porti la prossima volta, raccolga gli altri, come abbiamo fatto stamattina, e la si approva. Non riesco a capire qual è il problema. Questa è la regola che abbiamo nella Conferenza dei Capigruppo e questa è la regola stabilita dal Regolamento regionale.

ALOISI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALOISI. Grazie, Presidente. Si è verificata una situazione incresciosa, più da un punto di vista umano, tra i consiglieri, con arrabbature anche forti che non dovrebbero accadere nemmeno a fine legislatura.

Dobbiamo tutti rasserenarci. Comprendo – lo dicevo a qualche amico – la difficoltà del Presidente del Consiglio, di chi presiede. Amati, presiedevo io quando abbiamo approvato il Piano di riordino della rete ospedaliera con Fitto. Ricordo benissimo la sintesi, molto bella ma molto approssimativa che entrava nel merito di quella discussione.

Da dove nasce il problema? Senza addebitare alcuna responsabilità per il fatto di essere in questa situazione, di muoverci, vedo che i colleghi che stavano qua erano attenti perché

segnalavano una assenza. Solo questo. La differenza se 25 o 26 giustamente avrebbe portato a segnalare la mancanza numero del legale e la necessità di aggiornare la seduta.

Siccome si è creata questa situazione, inviterei chi si è più arrabbiato rispetto ad altri di ricomporre immediatamente le situazioni personali. Credo che nessuno voglia avere situazioni particolari. Il mio appello è rivolto soprattutto al Vicepresidente, che ho visto particolarmente provato da questa circostanza. Lo inviterei a superarla – non so nemmeno con chi discuteva in maniera così forte e appassionata – perché si ricompongano le situazioni particolari.

Noi abbiamo anche il dovere di chiedere la verifica del numero legale e, quindi, di verificare se esistano le condizioni ora, non parlo per allora perché io non ero in condizioni di guardare.

L'invito del collega Damascelli lo faccio anche mio. Avevo già detto, anche se non al microfono, che la prossima volta, mettendo tre sedie là e tre sedie qua, credo che potremo ripristinare un Consiglio regionale in cui siamo distanziati e c'è una condizione di tranquillità e serenità, in modo che tutti possano affrontare in maniera più agevole la vita del Consiglio regionale.

Chiedo la verifica del numero legale. Grazie.

PRESIDENTE. Collega Aloisi, nella votazione del prossimo emendamento verifichiamo se ci sono o meno ventisei consiglieri presenti.

È stato presentato un emendamento (pag. 4) aggiuntivo di articolo a firma del consigliere Amati, del quale do lettura: «Aggiungere il seguente articolo

Articolo(Disposizioni attuative all'articolo 43 della legge regionale 29 dicembre 2017, n. 67)

1. Il contributo previsto per l'anno 2020 dall'articolo 43 della legge regionale 29 dicembre 2017, n. 67, può essere erogato in de-

roga al criterio di destinazione previsto dal comma 3, stante l'oggettiva difficoltà all'adempiimento causata dalle norme di contenimento sociale emanate per la pandemia Covid-19.»

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'emendamento a pag. 4.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Amati,
Blasi, Borraccino,
Campo, Caracciolo, Colonna,
Emiliano,
Giannini,
Leo, Loizzo, Longo,
Maurodinoia, Mazzarano, Mennea,
Nunziante,
Pellegrino, Pendinelli, Pentassuglia, Piemontese, Picicchio,
Romano Giuseppe, Romano Mario,
Santorsola, Stea,
Turco,
Vizzino,
Zinni.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	27
Consiglieri votanti	27
Hanno votato «sì»	27

L'emendamento è approvato.

È stato presentato un emendamento (pag. 5) aggiuntivo di articolo a firma del consigliere Pentassuglia, del quale do lettura: «Per le opere e i lavori pubblici che gli enti e le stazioni appaltanti intendono realizzare sul territorio della Regione Puglia, è fatto obbligo il riferimento al prezzo Regione Puglia così

come statuito dall'art. 23 commi 7 e 16 D.Lgs. 50/2016».

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'emendamento.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Amati,
Blasi, Borraccino,
Campo, Caracciolo, Colonna,
Emiliano,
Giannini,
Leo, Loizzo, Longo,
Maurodinoia, Mazzarano, Mennea,
Nunziante,
Pellegrino, Pendinelli, Pentassuglia, Piemontese, Picicchio,
Romano Giuseppe, Romano Mario,
Santorsola, Stea,
Turco,
Vizzino,
Zinni.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	27
Consiglieri votanti	27
Hanno votato «sì»	27

L'emendamento è approvato.

È stato presentato un emendamento aggiuntivo (pag. 6), a firma del consigliere Romano, del quale do lettura: «Art. 7 (Piano faunistico venatorio regionale-Programma annuale di intervento) All'art. 14 comma 3, le parole "su base provinciale" sostituirle con le seguenti parole: "su base regionale"».

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'emendamento.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i

consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Amati,
Blasi, Borraccino,
Campo, Caracciolo, Cera,
Emiliano,
Giannini,
Leo, Loizzo, Longo,
Maurodinoia, Mazzarano, Mennea,
Nunziante,
Pellegrino, Pendinelli, Pentassuglia, Piemontese, Picicchio,
Romano Giuseppe, Romano Mario,
Santorsola, Stea,
Turco,
Vizzino,
Zinni.

Si è astenuto il consigliere:
Colonna.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	28
Consiglieri votanti	27
Hanno votato «sì»	27
Consiglieri astenuti	1

L'emendamento è approvato.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico della proposta di legge nel suo complesso.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:
Amati,

Blasi, Borraccino,
Campo, Caracciolo, Cera, Colonna,
Emiliano,
Giannini,
Leo, Loizzo, Longo,
Maurodinoia, Mazzarano, Mennea,
Nunziante,
Pellegrino, Pendinelli, Pentassuglia, Piemontese, Picicchio,
Romano Giuseppe,
Santorsola, Stea,
Turco,
Vizzino,
Zinni.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	27
Consiglieri votanti	27
Hanno votato «sì»	27

La proposta di legge è approvata.

È stata avanzata richiesta d'urgenza dal consigliere Amati.

Pongo ai voti la procedura d'urgenza.
È approvata.

DDL n. 192 dell'11/11/2019 "Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a), del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118, sentenza del tribunale di Bari, sezione lavoro, n. 3214/2019" (nel testo emendato in I commissione con assorbimento e decadenza dei ddl aventi pari finalità, 192, 193, 195, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203 e 208/2019, afferenti articolo 73, comma 1, lettera a), del d.lgs. 118/2011 e 194, 196, 206 e 207/2019, afferenti articolo 73, comma 1, lettera e), del d.lgs. 118/2011)

PRESIDENTE. Come avrete visto, all'ordine del giorno abbiamo cinque provvedimenti relativi ai debiti fuori bilancio. È stato

presentato un emendamento a firma del Presidente Amati che li accorpa, quindi, se ho capito bene, attraverso due votazioni voteremo tutti i debiti fuori bilancio.

L'ordine del giorno, al punto n. 10), reca: «DDL n. 192 dell'11/11/2019 “Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a), del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118, sentenza del tribunale di Bari, sezione lavoro, n. 3214/2019” (nel testo emendato in I commissione con assorbimento e decadenza dei ddl aventi pari finalità, 192, 193, 195, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203 e 208/2019, afferenti articolo 73, comma 1, lettera a), del d.lgs. 118/2011 e 194, 196, 206 e 207/2019, afferenti articolo 73, comma 1, lettera e), del d.lgs. 118/2011)».

Ha facoltà di parlare il relatore.

(La relazione che segue viene data per letta)

AMATI, *relatore*. Signor Presidente, colleghi consiglieri, siamo chiamati in questa Assemblea ad esaminare e ad approvare il disegno di legge n. 192 dell'11/11/2019 “Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73 comma 1 lettera a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118, sentenza del tribunale di Bari, sezione lavoro, n.3214/2019”.

Il decreto legislativo 118/2011, integrato e modificato dal d.lgs. 126/2014, con l'articolo 73 ha introdotto una specifica disciplina in materia di riconoscimento dei debiti fuori bilancio che trova applicazione a decorrere dall'esercizio finanziario 2015. Il debito fuori bilancio consiste in un'obbligazione verso terzi maturata senza che vi sia stata l'assunzione dell'impegno di spesa.

In particolare, il Consiglio regionale riconosce con legge, la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a. sentenze esecutive;
- b. copertura dei disavanzi di enti, società ed organismi controllati, o, comunque, dipendenti dalla Regione, purché il disavanzo derivi da fatti di gestione;

c. ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, delle società di cui alla lettera b);

d. procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;

e. acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa.

Per il pagamento la Regione può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre esercizi finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.

Qualora il bilancio della Regione non rechi le disponibilità finanziarie sufficienti per effettuare le spese conseguenti al riconoscimento dei debiti fuori bilancio, la Regione è autorizzata a deliberare aumenti, sino al limite massimo consentito dalla vigente legislazione, dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote ad essa attribuite, nonché ad elevare ulteriormente la misura dell'imposta regionale di cui all'art. 17, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, fino a un massimo di cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla misura massima consentita.

Al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio di cui al comma 1, lettera a), il Consiglio regionale o la Giunta regionale provvedono entro trenta giorni dalla ricezione della relativa proposta. Decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta. Tale comma è stato modificato dall'articolo 38-ter, comma 1, del D.L. 30 aprile 2019, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019 n. 58.

In questo disegno di legge, rientrano i debiti fuori bilancio di cui alla lettera a) ed e) del summenzionato articolo 73.

La I Commissione ha esaminato l'istruttoria preliminare svolta dai Servizi competenti e, dopo aver preso atto delle relazioni accompagnatorie dei disegni di legge, ha approvato, a maggioranza dei voti dei Commissari presenti, l'emendamento all'articolo 1 del disegno di legge 192/2019 che recepisce le dispo-

sizioni contenute nei disegni di legge numero 192/2019, 193/2019, 195/2019, 197/2019, 198/2019, 199/2019, 200/2019, 201/2019, 202/2019, 203/2019, n. 208/2019 e nella proposta di legge atto consiliare n. 1403/A, con cui vengono riconosciuti i debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a) del d.lgs. 118/2011, e l'emendamento all'articolo 2 del disegno di legge 192/2019, che recepisce le disposizioni contenute nei disegni di legge n. 194/2019, n. 196/2019, n. 206/2019, n. 207/2019 con cui vengono riconosciuti i debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e) del d.lgs. 118/2011. L'approvazione degli emendamenti ha comportato l'assorbimento e, quindi, la decadenza dei disegni di legge.

Il titolo del disegno di legge, così come emendato, è "Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a) ed e) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126".

I referti tecnici depositati nella I Commissione sono stati integralmente allegati a corredo del presente disegno di legge 192/2019.

Si sottopone, pertanto, il disegno di legge così come emendato all'esame ed all'approvazione di questa Assemblea.

Esame articolato

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolato.

Do lettura dell'articolo 1:

art.1

Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126

1. Ai sensi dell'articolo 731 comma 1, lettera a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizza-

zione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, sono riconosciuti legittimi i debiti di cui alle seguenti lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k) e l):

a) il debito fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a) del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, per un totale di euro 4.558,18, dovuto in favore di L.S., nonché in favore dell'avvocato C.N., derivante dalla sentenza esecutiva del Tribunale di Bari, sezione lavoro, 3214/2019. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera a) si provvede: per la sorte capitale con variazione in diminuzione al bilancio del corrente esercizio di euro 2.255,30 della missione 20, programma 3, titolo 1, capitolo 1110090 "Fondo di riserva per la definizione delle partite potenziali" e con contestuale variazione in aumento di pari importo sulla missione 9, programma 5, titolo 1, capitolo 4120 "Spese per Il pagamento degli operai forestali di cui alla legge regionale 9/2000, articolo 19"; per l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) con variazione in diminuzione al bilancio del corrente esercizio di euro 214,15 della missione 20, programma 3, titolo 1, capitolo 1110090 "Fondo di riserva per la definizione delle partite potenziali" e con contestuale variazione in aumento di pari importo sulla missione 9, programma 5, titolo 1, capitolo 4123 "Spesa per competenza agli operai impiegati direttamente per lavori forestali l.r. 22/1982 e art. 19 l.r.19/2000. Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)"; per gli interessi legali sulla sorte capitale pari ad euro 264,10, con imputazione al corrente esercizio sulla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1315 "Oneri per ritardati pagamenti. Quota interessi"; per le spese procedurali e legali complessivamente pari ad euro 1.824,63, con imputazione al corrente esercizio sulla missione 1, programma 11, titolo 1,

capitolo 1317 “Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedimentali e legali”;

b) il debito fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a) del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, per un importo di euro 300,00, per la liquidazione delle spese relative al pagamento del contributo unificato a favore dei signori R.E. e R.A., per il contenzioso R.G. 1037/2017 contro la Regione Puglia, vista la sentenza 652/2018 del Tar Puglia. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera b) si provvede con imputazione alla missione 1, programma 11, titolo 1, macroaggregato 10, capitolo 1317 “Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedimentali e legali”;

c) il debito fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a) del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, per un totale di euro 8.362,69, derivante dal contenzioso n. 6732/19/GA, B.D. c/R.P., collegato al contenzioso n. 710/92/CO, M.A. c/R.P., decreto ingiuntivo 1521/2019 del Tribunale di Taranto, relativo a compensi professionali spettanti all'avvocato B.D.. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera c) si provvede mediante imputazione di euro 7.932,13 alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1312 “Spese per competenze professionali dovute a professionisti esterni relative a liti, arbitrati ed oneri accessori, ivi compresi i contenziosi rivenienti dagli enti soppressi” previa variazione in diminuzione, sia in termini di competenza che di cassa, della missione 20, programma 3, titolo 1, capitolo 1110090 “fondo di riserva per la definizione delle partite potenziali”; l'ulteriore somma di euro 430,56, dovuta a titolo di spese e competenze derivanti dal decreto ingiuntivo 1521/2019, è finanziata con imputazione alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1317 “Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedimentali e legali”;

d) il debito fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a) del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, per un to-

tale di euro 803,41 derivante dal Decreto del Tribunale di Lecce 5796/2019 del 9 luglio 2019 recante la liquidazione di competenze professionali in favore del CTU dottore Sandro Petrachi. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera d) si provvede con imputazione alla missione 1, programma 11, piano dei conti finanziario 1.10.05.04, codice UE 08, CRA 66.03, capitolo 1317 “Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedimentali e legali”;

e) il debito fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a) del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, per un totale di euro 1.184,47, a titolo di spese di esecuzione, derivante dall'atto di pignoramento presso terzi fino ad assegnazione delle somme su sentenza 2449/2018 del Tribunale di Taranto, sezione lavoro, R.G.E. n. 50/2019, relativo alla regolarizzazione carte contabili, provvisori d'uscita numero 959 e 960 del mese di agosto 2019. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera e), si provvede con imputazione alla missione 1, programma 10, titolo 1, capitolo 3054 “Interessi, rivalutazione, spese legali e procedimentali e relativi processi di legge”, che presenta la dovuta disponibilità;

f) il debito fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a) del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, derivante dal decreto liquidazione competenze CTU numero cronologico 6698/2019, Corte d'Appello di Bari, sezione Lavoro, R.G. 1786/2017, dipendente codice R.P. 287573 ci R.P. dell'importo totale lordo di euro 610,00, di cui euro 500,00 a titolo di onorari, euro 110,00 a titolo di IVA al 22 per cento, corrispondente ad un importo di euro 510,00 al netto della ritenuta d'acconto del 20 per cento di euro 100,00. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera f) si provvede, con imputazione alla missione 1, programma 10, titolo 1, capitolo 3054 “interessi, rivalutazione, spese legali e procedimentali e relativi processi di legge” per euro 610,00 lordi, comprensivi di accessori di legge;

g) il debito fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a) del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, derivante dal decreto liquidazione competenze CTU n. cronologico 6699/2019 Corte d'Appello di Bari, sezione lavoro, R.G. 1787/2017, dipendente codice R.P. 287621 c/R.P., dell'importo totale lordo di euro 610,00, di cui euro 500,00 a titolo di onorari, euro 110,00 a titolo di IVA al 22 per cento, corrispondente ad un importo di euro 510,00 al netto della ritenuta d'acconto del 20 per cento, di euro 100,00. Al finanziamento del debito di cui di cui alla presente lettera g) si provvede, con imputazione alla missione 1, programma 10, titolo 1, capitolo 3054 "Interessi, rivalutazione, spese legali e procedurali e relativi processi di legge" per euro 610,00 lordi, comprensivi di accessori di legge;

h) il debito fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a) del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, derivante dalla sentenza n. 3521 del 19 settembre 2019 del Tribunale di Bari, sezione Lavoro, dipendente codice R.P. 061241 c/R.P., a favore: del dipendente codice R.P. 061241, per un importo complessivo di euro 21.407,23, di cui euro 16.217,80, a titolo di differenza di trattamento di fine servizio ed euro 5.189,43 a titolo di interessi legali calcolati con decorrenza dal 1° febbraio 2002 fino al soddisfa; dell'avvocato Vitale Isabella, per un importo complessivo di euro 3.048,42 lordo a titolo di spese legali, di cui euro 2.008,00 a titolo di compenso, euro 528,35 per IVA del 22 per cento su imponibile, euro 92,37 per cap, euro 301,20 per RSG ed euro 118,50 per il contributo unificato. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera h) si provvede con imputazione alla missione 1, programma 10, titolo 1, capitolo 3026 "Differenze retributive personale dirigente a seguito conciliazioni o provvedimenti giudiziari", per euro 16.217,80 a titolo di differenza di trattamento di fine servizio e con imputazione alla missione 1, programma 10, titolo 1, capitolo 3054 "interessi, rivalutazio-

ne, spese legali e procedurali e relativi processi di legge", per euro 8.237,85, di cui euro 3.048,42 lordi a titolo di spese di giudizio ed euro 5.189,43 per interessi legali;

i) il debito fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a) del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, per un totale di euro 2.109,12, derivante dalla sentenza 887/2019 del TAR Puglia Bari, in favore dell'architetto Giacomo Losapio. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera I) si provvede mediante imputazione alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 0001317 "Oneri per ritardati pagamenti spese procedurali e legali";

j) il debito fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a) del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, dell'importo di euro 1.406,65, derivante dalla sentenza 2948/2019 emessa dal Tribunale ordinario di Bari. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera j) si provvede con imputazione alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1317 "oneri per ritardati pagamenti spese procedurali e legali";

k) il debito fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a) del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, per un totale di euro 217,50, derivante dal contenzioso n. 349/09/DL, sentenza 2592/2017 Tribunale Bari, connesso al contenzioso 69/96/N, avvocato G. V. c/Regione Puglia, spese registrazione sentenza. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera k) si provvede mediante imputazione alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1317 "Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedurali e legali";

l) il debito fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a) del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, per un totale di euro 9.029,24, derivante dalla sentenza n. 2154/2019 emessa dalla Corte d'Appello di Bari, sezione lavoro. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera I) si provvede, con imputazione alla missione 01, pro-

gramma 10, titolo 01, capitolo 04, articolo 14 del Bilancio del Consiglio Regionale per l'esercizio finanziario 2019 "Spese legali — Risorse Umane". (PDL Ufficio di presidenza Consiglio regionale, a.c. 1403/A)

A questo articolo è stato presentato un emendamento sostitutivo (pag. 1) a firma del consigliere Amati, che recepisce, ai fini di economia procedurale, le disposizioni contenute nei disegni di legge numero 49/2020, 51/2020, 52/2020, 53/2020, 54/2020, 55/2020, 56/2020, 57/2020, 58/2020, 59/2020, 60/2020 e 64/2020 con cui vengono riconosciuti i debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a) del d.lgs. 118/2011. Ne do lettura: «Sostituire l'articolo 1 del disegno di legge n. 192/2020 con il seguente:

Art. 1

Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126

1. Ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, sono riconosciuti legittimi i debiti di cui alle seguenti lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k) e l):

a) il debito fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a), del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, per l'importo complessivo di euro 2.795,67, derivante dal contenzioso n. 295/12/LO, sentenza n. 2962/2018, Tribunale Bari, avvocato Andrea Ruocco c/Regione Puglia, pagamento spese di lite. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera a) si provvede con imputazione, alla missione 1,

programma 11, titolo 1, capitolo 1312 "Spese per competenze professionali dovute a professionisti esterni relative a liti, arbitrati ed oneri accessori, ivi compresi i contenziosi rivenienti dagli enti soppressi", mediante variazione in diminuzione, sia in termini di competenza che di cassa, della missione 20, programma 3, titolo 1, capitolo 1110090 "Fondo di riserva per la definizione delle partite potenziali"; (DDL 49/2020)

b) i debiti fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a), del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, per l'importo complessivo di 24.128,17 euro, compresi oneri di legge e spese esenti, inerenti a compensi professionali spettanti all'avvocato esterno Cacciapaglia Alfredo per incarichi conferiti in assenza di preventivo o adeguato impegno di spesa relativi ai contenziosi numero: 2167 e 2168/98/MO, ricorsi numero 2208 e 2212/1998, R.P. c/ R.P. e T.M. c/R.P.; 2599 e 2608/98/MO, ricorsi numero 2209 e 2213/1998, R.P. e T.M. c/R.P., per perseguire i quali è stato azionato decreto ingiuntivo n. 377/2020, contenzioso n. 275/2020, Tribunale Lecce, Cacciapaglia Alfredo c/Regione Puglia. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera b) si provvede mediante imputazione alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1312 "Spese per competenze professionali dovute a professionisti esterni relative a liti, arbitrati ed oneri accessori, ivi compresi i contenziosi rivenienti dagli enti soppressi", mediante variazione in diminuzione, sia in termini di competenza che di cassa, della missione 20, programma 3, titolo 1, capitolo 1110090 "Fondo di riserva per la definizione delle partite potenziali"; (DDL 51/2020)

c) il debito fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a), del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, per l'importo complessivo di euro 5.815,72, derivante dalla sentenza n. 518 del 3 marzo 2020 della Corte d'Appello di Bari, Sezione Lavoro, R.G. 1786/2017, a favore di: dipendente

codice R.P. 287573, importo complessivo di euro 3.189,30, di cui euro 2.717,18 a titolo di differenze retributive ed euro 472,12 a titolo di interessi legali calcolati con decorrenza dalla data di maturazione di ciascuna frazione di credito fino al soddisfo; avvocato Davide Salvatore Pierri, importo complessivo di euro 2.626,42, di cui euro 1.800,00 per compensi, euro 270,00 per rimborso forfettario spese generali nella misura del 15 per cento, euro 473,62 per IVA ed euro 82,80 per CPA, e su cui applicare ritenuta d'acconto di euro 414,00. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera c) si provvede con imputazione alla missione 1, programma 10, titolo 1, capitolo 3025 "Differenze retributive personale di comparto a seguito conciliazioni o provvedimenti giudiziari", per euro 2.717,18 a titolo di differenze retributive, e con imputazione alla missione 1, programma 10, titolo 1, capitolo 3054 "Interessi, rivalutazione, spese legali e procedimentali e relativi processi di legge", per un ammontare complessivo di euro 3.098,54, di cui euro 2.626,42 a titolo di spese legali lorde comprensive di accessori di legge ed euro 472,12 a titolo di interessi legali; (DDL 52/2020)

d) il debito fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a), del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, per l'importo complessivo 4.481,99, derivante dalla sentenza n. 517 del 3 marzo 2020 della Corte d'Appello di Bari, Sezione Lavoro, R.G. 1787/2017, a favore di: dipendente codice R.P. 287621, importo complessivo di euro 1.855,57, di cui euro 1.511,21 a titolo di differenze retributive ed euro 344,36 a titolo di interessi legali calcolati con decorrenza dalla data di maturazione di ciascuna frazione di credito fino al soddisfo; avvocato Davide Salvatore Pierri, importo complessivo di euro 2.626,42, di cui euro 1.800,00 per compensi, euro 270,00 per rimborso forfettario spese generali nella misura del 15 per cento, euro 473,62 per IVA, euro 82,80 per CPA e su cui applicare ritenuta d'acconto di euro 414,00.

Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera d) si provvede con imputazione alla missione 1, programma 10, titolo 1, capitolo 3025 "Differenze retributive, personale di comparto a seguito conciliazioni o provvedimenti giudiziari" per euro 1.511,21, a titolo di differenze retributive e con imputazione alla missione 1, programma 10, titolo 1, capitolo 3054 "Interessi, rivalutazione, spese legali, procedimentali e relativi processi di legge" per un ammontare complessivo di euro 2.970,78, di cui euro 2.626,42 a titolo di spese legali lorde comprensive di accessori di legge ed euro 344,36 a titolo di interessi legali; (DDL 53/2020)

e) il debito fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a), del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, derivante dall'atto di pignoramento presso terzi fino ad assegnazione delle somme su sentenza n. 780/2019 del Tribunale di Taranto, Sezione Lavoro, R.G.E. n. 3679/2019, relativo alla regolarizzazione carte contabili, provvisori d'uscita (P.U.) n. 245 e 246 nel mese di marzo 2020, per un ammontare di euro 636,95 a titolo di spese legali, di cui euro 218,16 a titolo di spese di precetto, a saldo di quelle già liquidate con atto dirigenziale n. 32 del 17 gennaio 2020 e pari ad euro 364,18 ed euro 418,09 a titolo di spese di esecuzione. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera e) si provvede, con imputazione alla missione 1, programma 10, titolo 1, capitolo 3054 "Interessi, rivalutazione, spese legali e procedimentali e relativi processi di legge", che presenta la dovuta disponibilità, di euro 636,95 a titolo di spese legali, di cui euro 218,16 a titolo di spese di precetto ed euro 418,09 a titolo di spese di esecuzione; (DDL 54/2020)

f) il debito fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a), del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, dell'importo complessivo di euro 1.770,55, derivante dalla sentenza esecutiva n. 125/2020 emessa dal Tribunale di Brindisi, da corri-

spondere in favore di T.F.. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera f) si provvede con imputazione sulla missione 1, programma 11, titolo 1, macroaggregato 10, capitolo 1317 “Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedimentali e legali”; (DDL 55/2020)

g) il debito fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a), del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, per un importo di euro 13.657,52, relativo alle regolarizzazioni contabili, provvisorio di uscita (P.U.) del mese di novembre 2019 n. 1455, già regolarizzate dalla Sezione Bilancio e Ragioneria, derivante dal decreto ingiuntivo reso dal Tribunale Ordinario di Bari, in favore di P.M., difeso dall'avvocato Venanzio Dell'Aquila. La spesa di cui alla presente lettera g) è stata oggetto di regolarizzazione con imputazione sul capitolo 1110097 “Oneri rivenienti dalla regolarizzazione delle carte contabili (l.r. n. 17/2005 art. 4 - l.r. 28/2001, art. 82 bis), P.d.C. 1.10.99”, giusta determinazione dirigenziale n. 9 del 10 febbraio 2020, della Sezione Bilancio e Ragioneria in adempimento alle previsioni dell'articolo 82 bis, comma 3, legge regionale 16 novembre 2001, n. 28 (Riforma dell'ordinamento regionale in materia di programmazione, bilancio, contabilità regionale e controlli) e dei principi contabili della competenza finanziaria potenziata punto 10.2 allegati al d.lgs. 118/2011; (DDL 56/2020)

h) il debito fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a), del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, dell'importo di euro 1.203,98, derivante dalla sentenza esecutiva n. 2152/2018 emessa dal Tribunale di Bari, depositata in cancelleria il 17 maggio 2018, da corrispondere all'avvocato Giuseppe Pignataro. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera h) si provvede con imputazione alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1317 “Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedimentali e legali”; (DDL 57/2020)

i) il debito fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a), del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, dell'importo complessivo di euro 208,75, a titolo di imposta di registrazione atti giudiziari, riferito all'ordinanza di assegnazione nella procedura esecutiva R.G.E. n. 955/2018 di cui alla sentenza n. 2499/2017, Tribunale di Brindisi, Sezione Lavoro, nel giudizio C.M./R.P., derivante dal P.U. n. 158 del 17 febbraio 2020. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera i), si provvede con imputazione alla missione 1, programma 3, titolo 1, capitolo 1110097 “Oneri rivenienti dalla regolarizzazione delle carte contabili (l.r. n. 17/2005 art. 4 - l.r. 28/2001, art. 82 bis), P.d.C. 1.10.99”; (DDL 58/2020)

j) il debito fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a), del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, dell'importo complessivo di euro 2.300,00, in favore del legale distrattario, avvocato Leonardo Goffredo, a titolo di ritenuta di acconto sulle spese legali già riconosciute legittime dal disegno di legge 7/2020 accorpato al DDL 1/2020, derivante dalle sentenze esecutive numero: 3610/2018 Tribunale di Bari, Sezione Lavoro, contenzioso 604/11/FO, euro 575,00, a titolo di ritenuta d'acconto sulle spese legali; 4361/2018 Tribunale di Bari, Sezione Lavoro, contenzioso 689/11/FO, euro 575,00, a titolo di ritenute d'acconto sulle spese legali; 4362/2018 Tribunale di Bari, Sezione Lavoro, contenzioso 690/11/FO, euro 575,00, a titolo di ritenuta d'acconto sulle spese legali; 3612/2018 Tribunale di Bari, Sezione Lavoro, contenzioso 605/11/FO, euro 575,00, a titolo di ritenuta d'acconto sulle spese legali. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera j) si provvede, con imputazione alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1317 “Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedimentali e legali”; (DDL 59/2020).

k) il debito fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a), del d.lgs.

118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, dell'importo complessivo di euro 3.935,83, derivante dai seguenti P.U., già regolarizzati con atto dirigenziale n. 9 del 10 febbraio 2020 della Sezione Bilancio e Ragioneria: P.U. numero 427 e 428 del 19 aprile 2019, sentenza n. 2499/2017 resa dal Tribunale di Brindisi, Sezione Lavoro, nel giudizio signor C.M. / R.P., R.G.E. n. 955/2018, dell'importo di euro 1.438,06 per spese legali ed euro 269,10 per ritenuta d'acconto; P.U. n. 891 del 17 luglio 2019, sentenza n. 3697/12, resa dal Tribunale di Taranto, Sezione lavoro, nel giudizio signor M.M./R.P., R.G.E. n. 1907/2019, dell'importo di euro 2.228,67. La spesa di cui alla presente lettera k), è stata oggetto di regolarizzazione con imputazione sul capitolo 11100972 "Oneri rivenienti dalla regolarizzazione delle carte contabili (l.r. n. 17/2005 art. 4 - l.r. 28/2001, art. 82 bis), P.d.C. 1.10.99" dell'esercizio finanziario 2019, con Atto Dirigenziale n. 9 del 10 febbraio 2020 della Sezione Bilancio e Ragioneria in adempimento delle previsioni dell'articolo 82 bis, l.r. 28/2001 e dei principi di contabilità finanziaria potenziata punto 10.2 allegati al d.lgs. 118/2011; (DDL 60/2020)

l) il debito fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a), del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, dell'importo complessivo di euro 17.443,40, derivante dalle sentenze numero 305/2018, 1753/2018, 258/2019 e 1121/2019 emesse dal TAR Puglia, Sezione di Lecce, pagamento delle spese di giudizio a favore dell'avvocato Luigi Quinto. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera I) si provvede con imputazione alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1317 "Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedurali e legali". (DDL 64/2020)».

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'emendamento.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Amati,
Blasi, Borraccino,
Campo, Caracciolo, Cera, Colonna,
Emiliano,
Giannini,
Leo, Loizzo, Longo,
Maurodinoia, Mazzarano, Mennea,
Nunziante,
Pellegrino, Pendinelli, Pentassuglia, Piemontese, Pisicchio,
Romano Giuseppe, Romano Mario,
Santorsola, Stea,
Turco,
Vizzino,
Zinni.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	28
Consiglieri votanti	28
Hanno votato «sì»	28

L'emendamento è approvato.

Do lettura dell'articolo 2:

art. 2

Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126

1. Ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e) del d.lgs.118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014 sono riconosciuti i debiti fuori bilancio di cui alle seguenti lettere a), b), c) e d):

a) i debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e) del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, ammontanti a complessivi euro 132.432,27, compresi oneri di legge e spese esenti, inerenti a com-

pensi professionali spettanti ad avvocati esterni per incarichi conferiti in assenza di preventivo o adeguato impegno di spesa, relativi ai contenziosi numero: 8299, 8304, 8305, 8306/02/GU, Tribunale Lecce, Q.N. più 4, G.M. più 14, F.M.P. più 6, D.N. più 9 e Ministero delle Politiche Agricole c/ Regione Puglia, avvocato M. P., euro 24.784,79; 8300/02/GU-SH, Tribunale Lecce, P. G. più 4 e Ministero delle Politiche Agricole c/ Regione Puglia, avvocato M. P., euro 6.811,60; 8301/02/GU-SH, Tribunale Lecce, V.N. più 2 e Ministero delle Politiche Agricole c/ Regione Puglia, avvocato M.P., euro 7.784,80; 8303/02/GU-SH, Tribunale Lecce, M.V. più 1 e Ministero delle Politiche Agricole c/ Regione Puglia, avvocato M.P., euro 3.982,49; 1290/98/CO, Consiglio di Stato, A.W. più altri c/ Regione Puglia, avvocato A.L., euro 1.801,42; 195/07/GR, Consiglio di Stato, K. S.r.l c/ Regione Puglia, avvocato G. D. G.C., euro 2.583,90; 137/10/TO, TAR, Associazione Commercio e Turismo e Servizi della Provincia di Lecce Federcommercio, avvocato E.S., euro 7.657,82; n. 691/10/RM, Tribunale di Trani, Giudizio immediato a carico di C. A. più 8, avvocato F. M., euro 77.025,45. I debiti fuori bilancio sopra elencati ineriscono a procedimenti di conferimento e ratifica di incarichi legali esterni antecedenti la fine dell'esercizio finanziario 2011. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera a) si provvede con imputazione alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1312 "Spese per competenze professionali dovute a professionisti esterni relative a liti, arbitrati ed oneri accessori, ivi compresi i contenziosi rivenienti dagli enti soppressi", mediante variazione in diminuzione, sia in termini di competenza che di cassa, della missione 20, programma 3, titolo 1, capitolo 1110090 "Fondo di riserva per la definizione delle partite potenziali";

b) i debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e) del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, ammontanti a complessivi euro 107.245,76, inerenti a

compensi professionali spettanti all'avvocato M.S. per l'attività svolta quale difensore della Regione in virtù di incarichi conferiti in assenza di preventivo e/o adeguato impegno di spesa, relativi ai contenziosi numero: 825/99/N, TO, Corte di Cassazione, ingegnere Carulli più 2, euro 8,283,40; 3854/01/CO, Tribunale Bari, Casa di Cura S. Maria, importo euro 30.268,00; 3450/00/CO e 7294/01/CO, Tribunale av. Bari, ingegnere Modugno, importo euro 40.099,86; 425/96/C, Corte di Cassazione, Italscavi, importo euro 28.594,50. I debiti fuori bilancio sopra elencati ineriscono a procedimenti di conferimento e ratifica di incarichi legali esterni antecedenti la fine dell'esercizio finanziario 2011. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera b) si provvede mediante variazione in diminuzione, sia in termini di competenza che di cassa, della missione 20, programma 3, titolo 1, capitolo 1110090 "Fondo di riserva per la definizione delle partite potenziali" e contestuale variazione in aumento, di pari importo della missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1312 "Spese per competenze professionali dovute a professionisti esterni relative a liti, arbitrati ed oneri accessori, ivi compresi i contenziosi rivenienti dagli enti soppressi";

c) i debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e) del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, ammontanti a complessivi euro 53.622,99, a titolo di compensi professionali, spettanti all'avvocato M.S. relativamente all'attività effettivamente svolta, sino alla data del suo decesso, quale difensore della Regione in virtù di incarichi conferiti in assenza di preventivo e/o adeguato impegno di spesa e da liquidarsi con distinti atti nella misura di un terzo in favore degli eredi, relativi ai contenziosi: 119/95/DL, Corte d'Appello Bari, Turinform S.p.A., importo euro 3.814,12; 425/96/C, Corte di Cassazione, Italscavi, importo euro 16.084,01; 1844/97/C, Tribunale Bari, RG 3861 e 4584/98, importo euro 33.724,86. I debiti fuori bilancio sopra indicati ineriscono a compensi professionali

da corrispondere agli eredi di un legale esterno, relativamente all'attività effettivamente prestata da quest'ultimo in favore della Regione. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera c) si provvede mediante variazione in diminuzione, sia in termini di competenza che di cassa, della missione 20, programma 3, titolo 1, capitolo 1110090 "Fondo di riserva per la definizione delle partite potenziali" e contestuale variazione in aumento, di pari importo, della missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1312 "Spese per competenze professionali dovute a professionisti esterni relative a liti, arbitrati ed oneri accessori, ivi compresi i contenziosi rivenienti dagli enti soppressi";

d) il debito fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e) del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, ammontante a complessivi euro 3.689,80, compresi oneri di legge e spese esenti, Inerente a compensi professionali spettanti ad avvocati esterni per incarichi conferiti in assenza di preventivo o adeguato impegno di spesa, relativo al contenzioso 1618/94/C, TAR Lecce, Porta Maggiore s.r.l, avvocato V.M.. Il debito fuori bilancio sopra elencato inerisce a procedimenti di conferimento e ratifica di incarichi legali esterni antecedenti la fine dell'esercizio finanziario 2011. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera d) si provvede mediante imputazione alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1312 "Spese per competenze professionali dovute a professionisti esterni relative a liti, arbitrati ed oneri accessori, ivi compresi i contenziosi rivenienti dagli enti soppressi", mediante variazione in diminuzione, sia in termini di competenza che di cassa, della missione 20, programma 3, titolo 1, capitolo 1110090 "Fondo di riserva per la definizione delle partite potenziali".

A questo articolo è stato presentato un emendamento sostitutivo (pag. 2) a firma del consigliere Amati, che recepisce le disposizioni contenute nei disegni di legge numero

194/2019, 196/2019, 206/2019, 207/2019, 209/2019, 210/2019, 216/2019, 241/2019, 1/2020, 10/2020, 11/2020, 2/2020, 17/2020, 18/2020, 27/2020, 33/2020, 37/2020, 38/2020, 50/2020 e 61/2020, con cui vengono riconosciuti i debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e) del d.lgs. 118/2011.

Ne do lettura: «Sostituire l'articolo 2 del disegno di legge n. 192/2019 con il seguente:

Art. 2 Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e) del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014

1. Ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e) del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, sono riconosciuti legittimi i debiti fuori bilancio di cui alle seguenti lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), n), o), p), q), r), s) e t):

a) i debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e) del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, ammontanti a complessivi euro 132.432,27, compresi oneri di legge e spese esenti, inerenti a compensi professionali spettanti ad avvocati esterni per incarichi conferiti in assenza di preventivo o adeguato impegno di spesa, relativi ai contenziosi numero: 8299, 8304, 8305, 8306/02/GU, Tribunale Lecce, Q.N. più 4, G.M. più 14, F.M.P. più 6, D.N. più 9 e Ministero delle Politiche Agricole c/ Regione Puglia, avvocato M. P., euro 24.784,79; 8300/02/GU-SH, Tribunale Lecce, P. G. più 4 e Ministero delle Politiche Agricole c/ Regione Puglia, avvocato M. P., euro 6.811,60; 8301/02/GU-SH, Tribunale Lecce, V.N. più 2 e Ministero delle Politiche Agricole c/ Regione Puglia, avvocato M. P., euro 7.784,80; 8303/02/GU-SH, Tribunale Lecce, M.V. più 1 e Ministero delle Politiche Agricole c/ Regione Puglia, avvocato M. P., euro 3.982,49; 1290/98/CO, Consiglio di Stato, A.W. più altri c/ Regione Puglia, avvocato A.L., euro 1.801,42; 195/07/GR, Consiglio di Stato, K. S.r.l c/ Regione Puglia, avvocato G. D. G.C.,

euro 2.583,90; 137/10/TO, TAR, Associazione Commercio e Turismo e Servizi della Provincia di Lecce Federcommercio, avvocato E.S., euro 7.657,82; n. 691/10/RM, Tribunale di Trani, Giudizio immediato a carico di C. A. più 8, avvocato F. M., euro 77.025,45. I debiti fuori bilancio sopra elencati ineriscono a procedimenti di conferimento e ratifica di incarichi legali esterni antecedenti la fine dell'esercizio finanziario 2011. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera a) si provvede con imputazione alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1312 "Spese per competenze professionali dovute a professionisti esterni relative a liti, arbitrati ed oneri accessori, ivi compresi i contenziosi rivenienti dagli enti soppressi", mediante variazione in diminuzione, sia in termini di competenza che di cassa, della missione 20, programma 3, titolo 1, capitolo 1110090 "Fondo di riserva per la definizione delle partite potenziali"; (194/2019)

b) i debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e) del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, ammontanti a complessivi euro 107.245,76, inerenti a compensi professionali spettanti all'avvocato M.S. per l'attività svolta quale difensore della Regione in virtù di incarichi conferiti in assenza di preventivo e/o adeguato impegno di spesa, relativi ai contenziosi numero: 825/99/N, TO, Corte di Cassazione, ingegnere Carulli più 2, euro 8.283,40; 3854/01/CO, Tribunale Bari, Casa di Cura S. Maria, importo euro 30.268,00; 3450/00/CO e 7294/01/CO, Tribunale av. Bari, ingegnere Modugno, importo euro 40.099,86; 425/96/C, Corte di Cassazione, Italscavi, importo euro 28.594,50. I debiti fuori bilancio sopra elencati ineriscono a procedimenti di conferimento e ratifica di incarichi legali esterni antecedenti la fine dell'esercizio finanziario 2011. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera b) si provvede mediante variazione in diminuzione, sia in termini di competenza che di cassa, della missione 20, programma 3, titolo 1, capitolo

1110090 "Fondo di riserva per la definizione delle partite potenziali" e contestuale variazione in aumento, di pari importo della missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1312 "Spese per competenze professionali dovute a professionisti esterni relative a liti, arbitrati ed oneri accessori, ivi compresi i contenziosi rivenienti dagli enti soppressi"; (DDL 196/2019)

c) i debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e) del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, ammontanti a complessivi euro 53.622,99, a titolo di compensi professionali, spettanti all'avvocato M.S. relativamente all'attività effettivamente svolta, sino alla data del suo decesso, quale difensore della Regione in virtù di incarichi conferiti in assenza di preventivo e/o adeguato impegno di spesa e da liquidarsi con distinti atti nella misura di un terzo in favore degli eredi, relativi ai contenziosi: 119/95/DL, Corte d'Appello Bari, Turinform S.p.A., importo euro 3.814,12; 425/96/C, Corte di Cassazione, Italscavi, importo euro 16.084,01; 1844/97/C, Tribunale Bari, RG 3861 e 4584/98, importo euro 33.724,86. I debiti fuori bilancio sopra indicati ineriscono a compensi professionali da corrispondere agli eredi di un legale esterno, relativamente all'attività effettivamente prestata da quest'ultimo in favore della Regione. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera c) si provvede mediante variazione in diminuzione, sia in termini di competenza che di cassa, della missione 20, programma 3, titolo 1, capitolo 1110090 "Fondo di riserva per la definizione delle partite potenziali" e contestuale variazione in aumento, di pari importo, della missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1312 "Spese per competenze professionali dovute a professionisti esterni relative a liti, arbitrati ed oneri accessori, ivi compresi i contenziosi rivenienti dagli enti soppressi"; (DDL 206/2019)

d) il debito fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e) del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, ammontante a complessivi euro 3.689,80, compresi

oneri di legge e spese esenti, inerente a compensi professionali spettanti ad avvocati esterni per incarichi conferiti in assenza di preventivo o adeguato impegno di spesa, relativo al contenzioso 1618/94/C, TAR Lecce, Porta Maggiore s.r.l., avvocato V.M.. Il debito fuori bilancio sopra elencato inerisce a procedimenti di conferimento e ratifica di incarichi legali esterni antecedenti la fine dell'esercizio finanziario 2011. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera d) si provvede mediante imputazione alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1312 "Spese per competenze professionali dovute a professionisti esterni relative a liti, arbitrati ed oneri accessori, ivi compresi i contenziosi rivenienti dagli enti soppressi", mediante variazione in diminuzione, sia in termini di competenza che di cassa, della missione 20, programma 3, titolo 1, capitolo 1110090 "Fondo di riserva per la definizione delle partite potenziali"; (DDL 207/2019)

e) il debito fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e) del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, dell'importo complessivo di euro 219,50, in favore dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, scaturito dagli oneri di causa relativi all'incarico affidato nel contenzioso n. CT/6491/2004. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera e) si provvede con imputazione alla missione 16, programma 1, titolo 1, capitolo 4942 "Gestione liquidatoria ex ERSAP – Oneri derivanti dalle operazioni di consolidamento di cui all'art. 2 l.r. n. 18/1997 ivi incluse spese legali, interessi di mora, rivalutazione monetaria e debiti della cooperazione e delle attività di sviluppo – spese derivanti da sentenza giudiziaria, lodi arbitrali"; (209/2019)

f) il debito fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e) del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, dell'importo complessivo di euro 1.445,91, in favore dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, scaturito dagli oneri di causa relativi all'incarico

affidato nel contenzioso n. 1331/97/GM. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera f) si provvede con imputazione alla missione 16, programma 1, titolo 1, capitolo 4942 "Gestione liquidatoria ex ERSAP – Oneri derivanti dalle operazioni di consolidamento di cui all'art. 2 l.r. n. 18/1997 ivi incluse spese legali, interessi di mora, rivalutazione monetaria e debiti della cooperazione e delle attività di sviluppo – spese derivanti da sentenza giudiziaria, lodi arbitrali"; (210/2019)

g) i debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e) del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, dell'importo complessivo di euro 30.184,06, compresi oneri di legge e spese esenti, inerenti a compensi professionali spettanti ad avvocati esterni, per incarichi conferiti in assenza di preventivo o adeguato impegno di spesa relativi ai contenziosi numero: 1404/08/SI, Corte di Appello Lecce, L.D. c/Regione Puglia, avvocato Giovanni Schiavoni, euro 8.096,96; 1664/08/SI, Tribunale di Taranto, C.A.R. c/Regione Puglia, avvocato Giovanni Schiavoni, euro 7.658,78; 1663/08/SI, Tribunale di Taranto, A.D. c/Regione Puglia, avvocato Giovanni Schiavoni, euro 14.428,32. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera g) si provvede con imputazione alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1312 "Spese per competenze professionali dovute a professionisti esterni relative a liti, arbitrati ed oneri accessori, ivi compresi i contenziosi rivenienti dagli enti soppressi", mediante variazione in diminuzione, sia in termini di competenza che di cassa, della missione 20, programma 3, titolo 1, capitolo 1110090 "Fondo di riserva per la definizione delle partite potenziali"; (DDL 216/2019)

h) il debito fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e) del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, dell'importo complessivo di euro 1.154,04, in favore dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, scaturito dagli oneri di causa relativi all'incarico affidato nel contenzioso D.G.

c/ R.P. n. 495/03, FM. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera h) si provvede con imputazione al bilancio in corso, missione 16, programma 1, titolo 1, capitolo 4942 “Gestione liquidatoria ex ERSAP – Oneri derivanti dalle operazioni di consolidamento di cui all’art. 2 L.R. n° 18/97 ivi incluse spese legali, interessi di mora, rivalutazione monetaria e debiti della cooperazione e delle attività di sviluppo – spese derivanti da sentenza giudiziaria, lodi arbitrali”; (241/2019)

i) debiti fuori bilancio, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera e), del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, ammontanti a complessivi euro 198.509,96, compresi oneri di legge e spese esenti, inerenti a compensi professionali spettanti agli avvocati esterni per incarichi conferiti in assenza di preventivo o adeguato impegno di spesa, relativi ai contenziosi di seguito indicati: 1066/09/DL, TAR Bari, Comune di Molfetta c/ R.P., avvocato Nino Matassa, euro 5.753,43; 3318/04/DL, Consiglio di Stato (CdS), Cooperativa Edilizia Novanta c/ R.P., avvocato Nino Matassa, euro 18.836,98; 3318/04/DL, CdS, Oleifici e Marasciulo c/ R.P., avvocato Nino Matassa, euro 18.303,35; 266/05/L, CdS, CO.LA.RI. ci R.P., avvocato Nino Matassa, euro 18.836,98; 192/05/L, CdS, CO.LA.RI. c/ R.P., avvocato Nino Matassa, euro 25.399,64; 636/09/DL, CdS, P.D. e 4 ci R.P., avvocato Nino Matassa, euro 3.221,44 e Paolo Urbani, euro 1.611,88; 638, 646, 647/09/DL, CdS, M.R. e altri ci R.P., avvocato Nino Matassa, euro 11.125,17 e Paolo Urbani, euro 9.492,02; 2185/06/CA, CdS, Moderne Semolerie S.p.a c/R.P. avvocato Nino Matassa, euro 3.474,01; 907/05/GR, CdS, Quality Systems snc c/ R.P., avvocato Nino Matassa, euro 2.416,96; 1009/O7CA, TAR Bari, Agrime Agricola s.r.l. c/ R.P., avvocato Nino Matassa, euro 3.525,79; 1757/05/DL, TAR Bari, Comune di Taranto c/ R.P., avvocato Nino Matassa, euro 10.161,74; 11292/02/GU, CdS, R.G. 5471/05, R.G. 5012/07, MAR COR s.r.l. e altri

c/ R.P., avvocato Nino Matassa, euro 7.554,54; 1771/07/SH, CdS, ORION s.r.l. c/ R.P., avvocato Nino Matassa, euro 31.793,13; 1319/05/TO, CdS, R.G.2909/08, SIRCOM s.r.l. ci R.P., avvocato Nino Matassa, euro 13.501,45; 1319/05/TO, CdS, R.G.2910/08, SIRCOM s.r.l. ci R.P., avvocato Nino Matassa, euro 13.501,45. I debiti fuori bilancio elencati ineriscono a procedimenti di conferimento e ratifica di incarichi legali esterni antecedenti la fine dell’esercizio finanziario 2011. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera i) si provvede mediante imputazione alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1312 “Spese per competenze professionali dovute a professionisti esterni relative a liti, arbitrati ed oneri accessori, ivi compresi i contenziosi rivenienti dagli enti soppressi” mediante variazione in diminuzione, sia in termini di competenza che di cassa, della missione 20, programma 3, titolo 1, capitolo 1110090 “Fondo di riserva per la definizione delle partite potenziali”; (DDL 1/2020)

j) il debito fuori bilancio, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera e), del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, dell’importo complessivo di euro 16.259,54, derivante dalla deliberazione di Giunta regionale (DGR) n. 1855 del 14 ottobre 2019 di accettazione proposta transattiva “A.N./Regione Puglia”, R.G. 6823/2018, Tribunale Civile di Bari, Sezione Lavoro, contenzioso n. 903/18/GA, di cui euro 14.070,86 per differenze salariali lorde in favore del ricorrente signor A.N. ed euro 2.188,68 per spese legali complessive in favore dell’ avvocato Leonardo Goffredo. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera i) si provvede con la seguente imputazione: euro 8.536,16 per differenze retributive, TFR, alla missione 9, programma 4, titolo 1, c.r.a. 66.6, piano dei conti finanziari (p.d.c.f.) 1.10.05.04, capitolo 131091 “Spese per la gestione degli impianti irrigui regionali, compresi oneri per transazioni giudiziali e sentenze l.r. 15/1994 - oneri da contenzioso”;

euro 670,58 per IRAP, alla missione 9, programma 4, titolo 1, c.r.a. 66.6, p.d.c.f. 1.02.01.01, capitolo 904003 “Spese per la gestione degli impianti irrigui regionali, compresi oneri per transazioni giudiziali e sentenze l.r. 15/1994, IRAP”; euro 1.262,27 per oneri riflessi a carico dell’ente alla missione 9, programma 4, titolo 1, c.r.a. 66.6, p.d.c.f. 1.02.01.01, capitolo 904004 “Spese per la gestione degli impianti irrigui regionali, compresi oneri per transazioni giudiziali e sentenze l.r. 15/1994, contributi sociali a carico dell’ente”; euro 1.950,41 per interessi legali, alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1315 “Oneri per ritardati pagamenti. Quota interessi”; euro 1.651,44 per rivalutazione monetaria, alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1316 “Oneri per ritardati pagamenti. Quota rivalutazione monetaria”; euro 2.188,68 a titolo di spese legali, compresi accessori di legge e ritenute di acconto, da imputare al capitolo 1317 “Oneri per ritardati pagamenti spese procedurali e legali”, in favore del difensore, avvocato Leonardo Goffredo, come da nota spese; (DDL 10/2020)

k) il debito fuori bilancio, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera e), del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, dell’importo complessivo di euro 15.692,92, derivante dalla DGR 1857 del 14 ottobre 2019 di accettazione proposta transattiva “L.G./ Regione Puglia”, R.G. 6555/2018 Tribunale Civile di Bari, Sezione Lavoro, contenzioso n. 787/18/GA, di cui 13.385,74 per differenze salariali lorde in favore del ricorrente signor A.F. ed euro 2.307,18 per spese legali complessive in favore dell’avvocato Leonardo Goffredo. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera k) si provvede con la seguente imputazione: euro 8.295,99 per differenze retributive, TFR, alla missione 9, programma 4, titolo 1, c.r.a. 66.6, p.d.c.f. 1.10.05.04, capitolo 131091 “Spese per la gestione degli impianti irrigui regionali, compresi oneri per transazioni giudiziali e sentenze l.r. 15/1994 - oneri da contenzioso”;

euro 705,16 per IRAP, alla missione 9, programma 4, titolo 1, c.r.a. 66.6, p.d.c.f. 1.02.01.01, capitolo 904003 “Spese per la gestione degli impianti irrigui regionali, compresi oneri per transazioni giudiziali e sentenze l.r. 15/1994 – IRAP”; euro 1.321,60 per oneri riflessi a carico dell’ente, alla missione 9, programma 4, titolo 1, c.r.a. 66.6, p.d.c.f. 1.02.01.01, capitolo 904004 “Spese per la gestione degli impianti irrigui regionali, compresi oneri per transazioni giudiziali e sentenze l.r. 15/1994 – contributi sociali a carico dell’ente”; euro 1.639,96 per interessi legali, alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1315 “Oneri per ritardati pagamenti. Quota interessi”; euro 1.423,03 per rivalutazione monetaria, alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1316 “Oneri per ritardati pagamenti. Quota rivalutazione monetaria”; euro 2.307,18 a titolo di spese legali, compresi accessori di legge e ritenute di acconto, da imputare al capitolo 1317 “Oneri per ritardati pagamenti spese procedurali e legali”; (DDL 11/2020)

j) i debiti fuori bilancio, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera e) del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, ammontanti a complessivi euro 18.548,06, compresi oneri di legge e spese esenti, inerenti a compensi professionali spettanti agli avvocati esterni per incarichi conferiti in assenza di preventivo o adeguato impegno di spesa relativi ai contenziosi di seguito indicati: 581/07/GA, Tribunale Bari, R.P. ci Regione Puglia, avvocato Nicola Colella, euro 3.666,45; 2775/07/GR, Tribunale di Lucera, S.C. c/ Regione Puglia, avvocato Nicola Colella, euro 2.997,72; 1063/19/CS Gadaleta c/R.P, collegato al contenzioso 3177/07/CO, L.N. c/ Regione Puglia, Tribunale Bari, avvocato Ilaria Gadaleta, euro 4.071,49; 753/93/SI, Tribunale di Bari, Comune di Francavilla Fontana c/ Regione Puglia, avvocato Amedeo Bregante, euro 7.812,40. I debiti fuori bilancio elencati ineriscono a procedimenti di conferimento e ratifica di incarichi legali esterni

antecedenti la fine dell'esercizio finanziario 2011. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera l) si provvede mediante imputazione alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1312 "Spese per competenze professionali dovute a professionisti esterni relative a liti, arbitrati ed oneri accessori, ivi compresi i contenziosi rivenienti dagli enti soppressi", mediante variazione in diminuzione, sia in termini di competenza che di cassa, della missione 20, programma 3, titolo 1, capitolo 1110090 "Fondo di riserva per la definizione delle partite potenziali"; (DDL2/2020)

m) i debiti fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e), del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, per un ammontare complessivo di euro 12.525,26, inerenti a compensi professionali spettanti all'avvocato Francesco Tanzarella per l'attività svolta quale difensore della Regione in virtù di incarichi conferiti in assenza di preventivo e/o adeguato impegno di spesa, di cui al contenzioso 3048/07/FR, Tribunale Bari, merito, M.N.V., importo euro 12.097,04, e al contenzioso 1975/08/TR, Consiglio Stato, FGCI srl, importo euro 428,22. I debiti fuori bilancio sopra elencati ineriscono a procedimenti di conferimento e ratifica di incarichi legali esterni antecedenti la fine dell'esercizio finanziario 2011. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera m) si provvede mediante variazione in diminuzione, sia in termini di competenza che di cassa, della missione 20, programma 3, titolo 1, capitolo 1110090 "Fondo di riserva per la definizione delle partite potenziali" e contestuale variazione in aumento, di pari importo, della missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1312 "Spese per competenze professionali dovute a professionisti esterni relative a liti, arbitrati ed oneri accessori, ivi compresi i contenziosi rivenienti dagli enti soppressi"; (DDL 17/2020)

n) i debiti fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e), del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, ammontanti a complessivi euro 14.537,95, inerenti a

compensi professionali spettanti ad avvocati esterni per incarichi conferiti in assenza di preventivo e/o adeguato impegno di spesa comprensivi di oneri di legge, relativi ai contenziosi di seguito indicati: 2288/08/GA, deliberazione Giunta regionale (DGR) 2132/2014, Suprema Corte di Cassazione Sezione Lavoro, C.C./ Regione Puglia, creditore avvocato Alberto Cocioli, euro 2.309,21; 2789/02/B/GR, DGR 2255/2015, Regione Puglia c/LV. più 1, appello avverso sentenza n. 2209/2015 del Tribunale di Bari Sezione stralcio di Altamura, creditore avvocato Cinzia Capano, euro 8.164,80; 206/17/LB-SM., esecuzione sentenza di condanna n.108/2018 resa dalla Corte dei Conti nei confronti di C.G.A. più altri creditori, avvocato Alessandra Gaietta, euro 1.145,70 e avvocato Stefania Montanaro, euro 2.918,24, totale euro 4.063,94. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera n) si provvede mediante imputazione alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1312 "Spese per competenze professionali dovute a professionisti esterni relative a liti, arbitrati ed oneri accessori, ivi compresi i contenziosi rivenienti dagli enti soppressi", mediante variazione in diminuzione, sia in termini di competenza che di cassa, della missione 20, programma 3, titolo 1, capitolo 1110090 "Fondo di riserva per la definizione delle partite potenziali"; (DDL 18/2020)

o) il debito fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e), del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, per complessivi euro 6.872,82, in favore dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, quota parte cartella di pagamento n. 014 2019 005 14821 23 000. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera o) si provvede con imputazione alla missione 1, programma 5, titolo 1, capitolo 3682 "Spese dovute a sanzioni, riconoscimenti e indennizzi"; (DDL 27/2020)

p) i debiti fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e), del d.lgs.

118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, per complessivi euro 17.123,27 compresi oneri di legge e spese esenti, inerenti a compensi professionali spettanti agli avvocati esterni per incarichi conferiti in assenza di preventivo o adeguato impegno di spesa relativi ai contenziosi numero: 411/93/DL, Tribunale Bari, Regione Puglia c/CNIPA, avvocato Amedeo Bregante, euro 6.508,64; 1077/93/DL, Tribunale Bari, A.A. più 22 c/ Regione Puglia e CNIPA, avvocato Amedeo Bregante, euro 2.526,66; 2449/96/FR, Soc. Ferrovie del Gargano S.r.l. c/Regione Puglia, opposizione a decreto di perenzione, TAR Puglia, Sezione di Bari, avvocato Tommaso Di Gioia, euro 5.164,17; 2449/96/FR, Soc. Ferrovie del Gargano S.r.l. c/Regione Puglia, Consiglio di Stato, avvocato Tommaso Di Gioia, euro 2.923,80. I debiti fuori bilancio sopra elencati ineriscono a procedimenti di conferimento e ratifica di incarichi legali esterni antecedenti la fine dell'esercizio finanziario 2011. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera p) si provvede mediante imputazione alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1312 "Spese per competenze professionali dovute a professionisti esterni relative a liti, arbitrati ed oneri accessori, ivi compresi i contenziosi rivenienti dagli enti soppressi", mediante variazione in diminuzione, sia in termini di competenza che di cassa, della missione 20, programma 3, titolo 1, capitolo 1110090 "Fondo di riserva per la definizione delle partite potenziali"; (DDL 33/2020)

q) il debito fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e), del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, per complessivi euro 4.385,90, derivante dalla fattura elettronica n.1613/E del 31 ottobre 2019 in favore della M.A.P.I.A. s.r.l.. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera q), si provvede con imputazione alla missione 16, programma 01, titolo 1, capitolo 4920 "Spese per attività dell'ufficio Incremento ippico e azienda Russoli"; (DDL 37/2020)

r) il debito fuori bilancio, ai sensi dell'arti-

colo 73, comma 1, lettera e), del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, per complessivi euro 5.420,06, derivante dalla sentenza dell'ufficio del Giudice di pace di Taranto n.608/2020 in favore di N.C.. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera r), si provvede: per la sorte capitale, con variazione in diminuzione al bilancio del corrente esercizio di euro 2.308,78 della missione 20, programma 3, titolo 1, capitolo 1110090 "Fondo di riserva per la definizione delle partite potenziali" e con contestuale variazione di pari importo in aumento sulla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1318 "Spesa finanziata con prelievo somme dal capitolo 1110090"; per gli interessi sulla sorte capitale pari ad euro 23,33, con imputazione sulla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1315 "Oneri per ritardati pagamenti. Quota interessi"; per le spese procedurali e legali pari ad euro 3.087,95, con imputazione sulla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1317 "oneri per ritardati pagamenti. spese procedurali e legali"; (DDL 38/2020)

s) i debiti fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e), del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, dell'importo complessivo di euro 21.337,93, compresi oneri di legge e spese esenti, inerenti a compensi professionali spettanti agli avvocati esterni per incarichi conferiti in assenza di preventivo o adeguato impegno di spesa, relativi ai contenziosi numero: 584/08/FR, TAR Marche, Ancona, in seguito ad istanza di regolamento di competenza TAR Puglia, Bari, G.F. c/R.P. avvocato Carlo Tangari, euro 2.716,09; 619/2005/GA, Tribunale Lecce, Sezione Lavoro, M.G. c/R.P., avvocato Anna Del Giudice, Nexima Società tra Avvocati degli avvocati Luca Alberto Clarizio e Anna Del Giudice s.n.c., euro 3.499,73; 6621/02/SC, Tribunale Bari, CONSAP S.p.a. c/R.P., avvocato Pierluigi Balducci, euro 959,64; 1877/08/B, TAR Bari, T.P. c/R.P., avvocato Pierluigi Balducci, euro 4.002,08;

310/09/FR, TAR Bari, Comune di Panni più altri c/R.P., avvocato Pierluigi Balducci, euro 2.076,56; 892/81/S, Tribunale Lecce, I.A. più 2 c/R.P., avvocato Carmelo Sandro Rollo, euro 8.192,23. I debiti fuori bilancio sopra elencati sono relativi a procedimenti di conferimento e ratifica di incarichi legali esterni, antecedenti la fine dell'esercizio finanziario 2011. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera s) si provvede con imputazione alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1312 "Spese per competenze professionali dovute a professionisti esterni relative a liti, arbitrati ed oneri accessori, ivi compresi i contenziosi rivenienti dagli enti soppressi", mediante variazione in diminuzione, sia in termini di competenza che di cassa, della missione 20, programma 3, titolo 1, capitolo 1110090 "Fondo di riserva per la definizione delle partite potenziali"; (DDL 50/2020)

t) il debito fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e), del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, dell'importo complessivo di euro 3.662,30, in favore dell'Agenzia delle Entrate, riscossione e intimazione di pagamento n. 014 2020 90064376 47000 di cui alla cartella di pagamento n. 014 2019 00062275 15000. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera t) si provvede con imputazione alla missione 1, programma 5, titolo 1, capitolo 3682 "Spese dovute a sanzioni, riconoscimenti e indennizzi". (DDL 61/2020)».

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'emendamento.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Amati,
Blasi, Borraccino,
Campo, Caracciolo, Colonna,
Emiliano,

Giannini,
Leo, Loizzo, Longo,
Maurodinoia, Mazzarano, Mennea,
Nunziante,
Pellegrino, Pendinelli, Pentassuglia, Piemontese, Pisicchio,
Romano Giuseppe, Romano Mario,
Santorsola, Stea,
Turco,
Vizzino.

Si è astenuto il consigliere:

Zinni.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	27
Consiglieri votanti	26
Hanno votato «sì»	26
Consiglieri astenuti	1

L'emendamento è approvato.

L'approvazione degli emendamenti sostitutivi degli articoli 1 e 2 comporta l'assorbimento e, quindi, la decadenza dei disegni di legge e degli emendamenti già presentati, che si intendono ritirati.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico del disegno di legge nel suo complesso.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Amati,
Blasi, Borraccino,
Campo, Caracciolo, Cera, Colonna,
Emiliano,
Giannini,
Leo, Loizzo, Longo,
Maurodinoia, Mazzarano, Mennea,

Nunziante,
 Pellegrino, Pandinelli, Pentassuglia, Piemontese, Pisicchio,
 Romano Giuseppe, Romano Mario,
 Santorsola, Stea,
 Turco,
 Vizzino,
 Zinni.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	28
Consiglieri votanti	28
Hanno votato «sì»	28

Il disegno di legge è approvato.

È stata avanzata richiesta d'urgenza dal consigliere Amati.

Pongo ai voti la procedura d'urgenza.

È approvata.

Proposta di legge Romano, Marmo N., Pellegrino P., Pandinelli, Zullo "Misure di semplificazione amministrativa in materia sanitaria" - a.c. 1488/A

PRESIDENTE. L'ordine del giorno, al punto n. 4), reca: «Proposta di legge Romano, Marmo N., Pellegrino P., Pandinelli, Zullo "Misure di semplificazione amministrativa in materia sanitaria" - a.c. 1488/A».

Ha facoltà di parlare il relatore.

(La relazione che segue viene data per letta)

ROMANO Giuseppe, *relatore*. Signor Presidente, colleghi consiglieri, tutto il sistema del recupero e della riabilitazione funzionale ospedaliera e territoriale della Regione Puglia, in questa legislatura, ha vissuto una notevole riorganizzazione attraverso l'approvazione di due leggi importanti: la l.r. n.9/2017 e la l.r. n.53/2017.

Entrambe le leggi hanno inteso costruire

un modello di presa in carico che avesse al centro delle politiche sanitarie il paziente dalla dimissione ospedaliera e quindi in piena fase riabilitativa durante l'insorgere di patologie neurodegenerative, durante e nella gestione successiva all'insorgere di problemi di salute mentale.

Questa riorganizzazione ha inteso tenere in considerazione, in ogni ambito applicativo, anche delle nuove conoscenze che la ricerca sta acquisendo attraverso lo studio sul DNA, sul genoma e quindi sulle implicazioni di natura ambientale, sociale legate all'insorgere nella patologia: disturbo alimentare, autismo, pluripatologia in materia di salute mentale, oltre ad avere attenzione più puntuale sono state disciplinate avendo un'attenzione maggiore sugli aspetti inclusivi, di integrazione e di percorso diagnostico e terapeutico in tutte le fasi evolutive.

La materia legiferata, i regolamenti attuativi che ne sono succeduti insieme ai modelli organizzativi, si sono fondati su un cambio di paradigma importante: riscrivere tutta la riorganizzazione avendo al centro della normativa non il paziente ma la persona e quindi i temi dell'accoglienza, dell'inclusione, delle reintegrazioni lavorativa, del contesto di vita in cui si stabilizza o si sviluppa la malattia, hanno avuto un'attenzione particolare.

I nuovi livelli essenziali di assistenza poi, intervenuti durante l'iter legislativo delle due leggi e soprattutto della legge. Reg n. 9/2017, hanno costretto a modifiche sostanziali in corso d'opera: la più importante e significativa è stata il passaggio da 3 livelli di presa in carico (alta, media e bassa intensità di cura) agli attuali 2 di riabilitazione e mantenimento (che assorbono la bassa intensità). Non è un caso che le Regioni che hanno riformato prima dell'entrata in vigore dei nuovi LEA mantengono ancora i 3 livelli di presa in carico.

La l.r. 9/2017 infatti ha subito un'impugnativa da parte del Governo perché in alcuni ambiti ha inteso normare materie concorrenti con lo Stato.

La complessità della materia e le novità introdotte hanno in alcuni casi determinato lacune interpretative che espongono la materia a contenziosi amministrativi, in altri, per una sorta di eccessivo garantismo e trasparenza, appesantito il procedimento legato agli aspetti autorizzativi.

Questo ha determinato la necessità di porre mano per intanto alla legge n. 9/2017 con l'attuale Proposta di legge "Misure di semplificazione, amministrativa in materia sanitaria", comunque consapevole del fatto che alcuni articoli sono più di pertinenza regolamentare; ma tra una "interpretazione autentica", che in ogni caso avrebbe potuto, magari con un'azione temeraria, attivare un contenzioso e la norma chiarificatrice abbiamo ritenuto più utile intraprendere la seconda strada.

Il Capo I (rubricato "Misure di semplificazione in materia di procedimenti amministrativi") della presente legge è composto da un unico articolo (l'articolo 1) recante modifiche alla legge regionale n. 9/2017 e s.m.i. finalizzate ad introdurre misure di semplificazione amministrativa in materia di procedimenti amministrativi disciplinati dalla succitata legge. Le modifiche normative introdotte rispondono a molteplici esigenze sorte dall'applicazione della L.R. n. 9/2017 nel corso del biennio successivo all'entrata in vigore della L.R. n. 65/2017 (pubblicata sul B.U.R.P. n. 146 del 27.12.2017) di modifica alla predetta legge. Segnatamente, alcune delle modifiche normative proposte sono finalizzate a colmare attuali lacune normative, altre sono dirette a colmare l'incertezza sotto il profilo applicativo di disposizioni attualmente vigenti inevitabilmente foriere di contenziosi, altre ancora sono strumentali ad adeguare la normativa regionale ad Intese-Stato Regioni vincolanti per la Regione Puglia o ad osservazioni formulate dal Ministero della Salute in relazione alla sopraccitata L.R. n. 9/2017. In particolare, in relazione alle singole disposizioni di cui all'art. 1 ("Disposizioni in materia di procedimenti amministra-

tivi disciplinati dalla legge regionale 2 maggio 2017, n. 9 e s.m.i.") si rappresenta:

- a) la modifica dell'art. 7 nei commi 1, 2 e 4
- b) la modifica dell'art. 12 nei commi 4, 5 e 8
- c) la modifica dell'art. 23 nel comma 3
- d) la modifica dell'art. 24 nel comma 2
- e) la modifica dell'art. 25
- f) la modifica dell'art. 26 nel comma 4
- g) la modifica dell'art. 29 nel comma 6

Il Capo II (rubricato "Misure di semplificazione in materia di requisiti delle strutture sanitarie e socio-sanitarie") reca, in un'ottica di semplificazione, misure correttive incidenti sulla disciplina regolamentare in materia di requisiti richiesti ai fini dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie o di alcune tipologie delle predette strutture.

In particolare, la previsione normativa di cui all'art. 2 ("Disposizioni in materia di requisiti strutturali"), comma 1 risponde alla ratio di stabilire un margine uniforme di difformità dai minimi regolamentari in relazione alle superfici minime previste ai fini dell'accreditamento e/o dell'autorizzazione all'esercizio da applicare laddove non diversamente previsto dalle specifiche disposizioni regolamentari in materia di requisiti strutturali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie. Con riferimento a tutti gli immobili esistenti da adibire a strutture sanitarie e socio-sanitarie in relazione alle tipologie di strutture per cui non è prevista alcuna deroga alle superfici minime totali e/o relative ai singoli locali e/o ambienti, viene introdotto un margine di difformità consentito rispetto ai minimi regolamentari nella misura del 10%.

Il Capo III (rubricato "Disposizioni varie in materia di fabbisogno, di parere di compatibilità e di accreditamento") reca correttivi in materia di fabbisogno di prestazioni ambulatoriali dei presidi territoriali di recupero e riabilitazione funzionale dei soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche, sensoriali o miste, in materia di richieste di compatibilità relative ad istanze di autorizzazione alla realiz-

zazione per trasformazione di strutture socio-sanitarie ed in materia di accreditamento delle strutture riabilitative psichiatriche residenziali e diurne private e degli hospice.

La "ratio" dell'introduzione di tali disposizioni risponde all'esigenza di introdurre dei correttivi volti garantire il rispetto dei principi di: a) uniformità di trattamento tra fatti specie analoghe (attualmente disciplinate diversamente); b) salvaguardia ambientale; e) tutela della salute, nella misura in cui le misure normative in discorso rispondono a maggiori richieste assistenziali delle AA.SS.LL. attualmente non soddisfatte.

Aggiungo soltanto, in modo che rimanga a verbale, che la proposta di legge è stata concertata con una parte importante delle opposizioni. Gli emendamenti alla proposta di legge sono firmati anche da altri Capigruppo della minoranza. Per cui, la legge è abbastanza concertata. Questo è giusto che si dica, in modo che rimanga agli atti.

Gli ultimi due emendamenti arrivati sono stati concertati questa mattina con l'ufficio e con i colleghi della minoranza.

PRESIDENTE. In tal modo, si è continuato il lavoro svolto dal gruppo ristretto al fine di completare la fase emendativa.

Esame articolato

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolato.

È stato presentato un subemendamento (pag. 01) a firma del Vicepresidente Nunziante, del quale do lettura: «Prima dell'articolo 1 della PDL inserire il seguente articolo:

All'art. 3, comma 3 della legge regionale 2 maggio 2017, n. 9 ("Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private"), dopo le parole "autorizzazione alla realizzazione di cui all'art. 7", è aggiunta la lettera b):

“b) applica le sanzioni di cui all'articolo 14 per le strutture di propria competenza e, nei casi previsti dalla legge, la decadenza dall'autorizzazione all'esercizio.”».

Indico la votazione mediante procedimento elettronico del subemendamento.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Amati,
Blasi, Borraccino,
Campo, Caracciolo, Cera, Colonna,
Emiliano,
Giannini,
Leo, Loizzo, Longo,
Maurodinoia, Mazzarano, Mennea,
Nunziante,
Pellegrino, Pendinelli, Pentassuglia, Piemontese, Pisicchio,
Romano Giuseppe, Romano Mario,
Santorsola, Stea,
Turco,
Vizzino,
Zinni.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	28
Consiglieri votanti	28
Hanno votato «sì»	28

Il subemendamento è approvato.

Do lettura dell'articolo 1:

art. 1

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 2 maggio 2017, n. 9

1. Il comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale 2 maggio 2017, n. 9 (Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realiz-

zazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private) è sostituito dal seguente:

“2. Il comune, verificati i titoli di cui al comma 1 e la conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia, entro, e non oltre, trenta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza, richiede alla Regione la verifica di compatibilità di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), attestando l'avvenuta verifica dei titoli e la conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia ed allegando tutta la documentazione di cui al comma 1.”.

2. Il comma 4 dell'articolo 7 della lr n. 9/2017, n. 9 è sostituito dal seguente:

“4. Il parere di compatibilità di cui al comma 3 ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione e, in caso di mancato rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione entro il termine previsto dal successivo comma 5, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del predetto termine.

Scaduto il termine di validità del parere di compatibilità, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto l'autorizzazione all'esercizio alla Regione, il dirigente della sezione regionale competente ne dichiara, con apposita determinazione, la decadenza.”.

3. All'articolo 7 della lr n. 9/2017 è aggiunto il seguente comma:

“7. Il termine di scadenza del provvedimento di conferma del parere di compatibilità coincide con il termine di scadenza del parere di compatibilità nella sede originaria, di cui al comma 4 e salvo quanto disposto dal comma 6”.

4. Il comma 4 dell'articolo 12 della lr n. 9/2017 è sostituito dal seguente:

“4. Nelle strutture ambulatoriali, residenziali e semiresidenziali le funzioni del responsabile sanitario sono svolte anche da un medico in possesso della specializzazione nella disciplina o disciplina equipollente, o affine, rispetto a quella della struttura, ancorché in

quiescenza, nei limiti di quanto disposto dal comma 8.”

5. Il comma 5 dell'articolo 12 della lr n. 9/2017 è sostituito dal seguente:

“5. Negli ambulatori che svolgono esclusivamente attività di medicina di laboratorio, le funzioni del responsabile sanitario possono essere svolte anche da personale sanitario di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 febbraio 1984 con almeno cinque anni di attività prestata presso struttura pubblica o privata accreditata, certificata dalla direzione sanitaria presso cui l'attività è stata svolta, ancorché in quiescenza, nei limiti di quanto disposto dal comma 8.”.

6. Il comma 8 dell'articolo 12 della lr n. 9/2017 è sostituito dal seguente:

“8. Il limite di età massimo previsto per lo svolgimento della funzione di responsabile sanitario è quello previsto dalla normativa nazionale vigente in materia di permanenza in servizio dei dirigenti medici e del ruolo sanitario del servizio sanitario nazionale, fatta eccezione per gli ambulatori specialistici non accreditati.”.

7. Il comma 3 dell'articolo 23 della lr n. 9/2017 è sostituito dal seguente:

“3. L'Organismo tecnicamente accreditante, nell'espletamento dell'attività di controllo sulle strutture già accreditate, verifica i requisiti ulteriori di accreditamento e segnala ogni eventuale violazione ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge.”.

8. Il comma 2 dell'articolo 24 della lr n. 9/2017 è sostituito dal seguente:

“2. Le strutture pubbliche e private, gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) privati e gli enti ecclesiastici possono richiedere con unica istanza il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale.”.

9. L'articolo 25 della lr n. 9/2017 è sostituito come segue:

“Art. 25 - Autorizzazione all'esercizio ed accreditamento istituzionale a seguito di unica istanza.

1. Nei casi previsti dall'art. 24, comma 2, ove la struttura sia accreditabile, la Regione conferisce contestuale incarico al dipartimento di prevenzione della ASL competente per territorio e all'Organismo tecnicamente accreditante, rispettivamente ai fini della verifica del possesso dei requisiti minimi e della verifica del possesso dei requisiti ulteriori di accreditamento.

2. Nei casi di ampliamento o trasformazione, come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettere k) e l), le strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui all'articolo 5, comma 1, già autorizzate e accreditate, su apposita istanza e previa acquisizione di autorizzazione alla realizzazione, possono richiedere con unica istanza il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale delle nuove attività o funzioni, ove accreditabili, e, in tale ultima ipotesi, trova applicazione il comma 1.”.

10. Il comma 4 dell'articolo 26 della lr n. 9/2017 è sostituito dal seguente:

“4. La revoca dell'accreditamento può essere disposta immediatamente, senza invito alla rimozione previsto al comma 3, qualora nei casi previsti dal medesimo comma la violazione o la carenza sia grave e continuativa, oppure sia stata reiterata.”.

11. All'articolo 29 della lr n. 9/2017 il comma 6 è sostituito dal seguente:

“6. Alle seguenti strutture socio-sanitarie di cui al regolamento regionale 18 gennaio 2007, n. 4:

a) articolo 57 (Comunità socio - riabilitativa);

b) articolo 57 bis (Comunità residenziale socio-educativa-riabilitativa dedicata alle persone con disturbi dello spettro autistico);

c) articolo 58 (Residenza socio-sanitaria assistenziale per diversamente abili);

d) articolo 60 (Centro diurno socio-educativo e riabilitativo);

e) articolo 60 ter (Centro diurno integrato per il supporto cognitivo e comportamentale ai soggetti affetti da demenza);

f) articolo 60 quater (Centro socio-educativo e riabilitativo diurno dedicato alle persone con disturbi dello spettro autistico);

g) articolo 66 (Residenza sociosanitaria assistenziale per anziani);

h) articolo 70 (Casa famiglia o case per la vita per persone con problematiche psicosociali);

i) articolo 88 (Servizio di assistenza domiciliare integrata), continuano ad applicarsi le disposizioni previste nella legge 10 luglio 2006, n. 19, (Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini di Puglia) e del r.r. n. 4/2007, fino all'entrata in vigore dell'apposito regolamento che individua:

1. il fabbisogno regionale di strutture;

2. i requisiti per l'autorizzazione all'esercizio;

3. i requisiti per l'accreditamento istituzionale.

È stato presentato un emendamento (pag. 1) a firma del consigliere Marmo e altri, del quale do lettura: «Emendamento aggiuntivo all'art. 1 comma 2:

2bis: Al comma 5 dell'art. 7 della lr 9/2017 dopo la parola “il comune” aggiungere la parola “inderogabilmente”.

Il Governo esprime parere favorevole.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'emendamento.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Amati,

Blasi, Borraccino,

Campo, Caracciolo,

Emiliano,

Giannini,

Leo, Loizzo, Longo,

Maurodinoia, Mazzarano, Mennea,

Nunziante,
Pellegrino, Pandinelli, Pentassuglia, Piemontese, Picicchio,
Romano Giuseppe, Romano Mario,
Santorsola, Stea,
Turco,
Vizzino,
Zinni.

Si è astenuto il consigliere:
Colonna.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	27
Consiglieri votanti	26
Hanno votato «sì»	26
Consiglieri astenuti	1

L'emendamento è approvato.

È stato presentato un subemendamento (pag. 1-bis) a firma dei consiglieri Romano, Santorsola e Marmo, del quale do lettura: «L'emendamento nr. 2 è completamente sostituito dal seguente:

“2. Al comma 5 dell'articolo 7 della legge regionale 2 maggio 2017, n. 9 (“Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private”) dopo il punto aggiungere la seguente frase: ‘in caso di mancato rilascio dell'autorizzazione comunale alla realizzazione entro il suddetto termine di 120 giorni, il termine di validità biennale del parere di compatibilità di cui al comma 4 deve intendersi calcolato dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dal ricevimento da parte del Comune del parere favorevole di compatibilità regionale.’»

Indico la votazione mediante procedimento elettronico del subemendamento.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i

consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Amati,
Blasi, Borraccino,
Campo, Caracciolo,
Emiliano,
Giannini,
Leo, Loizzo, Longo,
Maurodinoia, Mazzarano, Mennea,
Nunziante,
Pellegrino, Pandinelli, Pentassuglia, Piemontese, Picicchio,
Romano Giuseppe,
Santorsola, Stea,
Turco,
Vizzino,
Zinni.

Si è astenuto il consigliere:
Colonna.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	26
Consiglieri votanti	25
Hanno votato «sì»	25
Consiglieri astenuti	1

Il subemendamento è approvato.

Passiamo ora all'emendamento concordato a pag. 2. Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'emendamento.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Blasi, Borraccino,

Campo, Caracciolo, Cera,
Emiliano,
Giannini,
Leo, Loizzo, Longo,
Maurodinoia, Mazzarano, Mennea,
Nunziante,
Pellegrino, Pendinelli, Pentassuglia, Piemontese, Pisicchio,
Romano Giuseppe, Romano Mario,
Santorsola, Stea,
Turco,
Vizzino,
Zinni.

Si è astenuto il consigliere:
Colonna

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	27
Consiglieri votanti	26
Hanno votato «sì»	26
Consiglieri astenuti	1

L'emendamento è approvato.

Comunico che la votazione è annullata.

È stato presentato un emendamento (pag. 3) a firma del consigliere Pellegrino, Marmo, Zullo e altri, del quale do lettura: «Dopo il comma 2 aggiungere il seguente comma

“Il comma 6 dell’art. 7 della L. R. 2 maggio 2017 n. 9 è così sostituito.

‘Il termine biennale di validità del parere di compatibilità di cui al comma 4 del presente articolo è prorogato, con provvedimento del dirigente della sezione regionale competente, in presenza di eventi ostativi alla prosecuzione o completamento dell’opera non imputabili al soggetto interessato che ne dimostri la sussistenza a mezzo di specifica certificazione del comune o del direttore dei lavori. La proroga è richiesta prima della scadenza del termine di cui al comma 4 e non può in ogni caso superare i 180 giorni.’».

Il Governo esprime parere favorevole.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell’emendamento.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Borraccino,
Campo, Caracciolo, Cera,
Emiliano,
Giannini,
Leo, Loizzo, Longo,
Maurodinoia, Mazzarano, Mennea,
Nunziante,
Pellegrino, Pendinelli, Pentassuglia, Piemontese, Pisicchio,
Romano Giuseppe, Romano Mario,
Santorsola, Stea,
Turco,
Vizzino,
Zinni.

Si è astenuto il consigliere:
Colonna.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	26
Consiglieri votanti	25
Hanno votato «sì»	25
Consiglieri astenuti	1

L'emendamento è approvato.

È stato presentato un emendamento (pag. 4) a firma dei consiglieri Marmo, Zullo, Romano, De Leonardis, del quale do lettura: «All’articolo 1 dopo il comma 5 è aggiunto il seguente 5bis:

Il comma 6 dell’articolo 12 è sostituito dal seguente:

“6. Non è consentito svolgere le funzioni

di responsabile sanitario in più di una struttura sanitaria, fatta eccezione per le strutture specialistiche ambulatoriali non residenziali e per quelle territoriali monospecialistiche residenziali e semiresidenziali, a condizione che il totale dei posti letto complessivi di queste ultime non sia superiore a cinquanta, e per le strutture socio-sanitarie. I soggetti che erogano servizi sanitari, anche in branche diverse, in regime autorizzativo o di accreditamento attraverso più strutture o sedi operative, possono nominare un unico responsabile sanitario.

Fermo restando, per tutte le ipotesi di cui sopra, che deve essere garantito il debito orario previsto dai regolamenti sia per la funzione di responsabile sanitario, sia per il responsabile delle attività cliniche.”».

Il Governo esprime parere favorevole.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'emendamento.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Blasi, Borraccino,
 Campo, Caracciolo, Cera,
 Emiliano,
 Giannini,
 Leo, Loizzo, Longo,
 Maurodinoia, Mazzarano, Mennea,
 Nunziante,
 Pellegrino, Pendinelli, Pentassuglia, Piemontese, Pisicchio,
 Romano Giuseppe, Romano Mario,
 Santorsola, Stea,
 Turco,
 Vizzino,
 Zinni.

Si è astenuto il consigliere:
 Colonna.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	27
Consiglieri votanti	26
Hanno votato «sì»	26
Consiglieri astenuti	1

L'emendamento è approvato.

È stato presentato un emendamento (pag. 5) a firma del consigliere Zullo e altri, concordato, del quale do lettura: «All'art. 1 comma 11 della PDL, dopo le parole: “3) i requisiti per l'accreditamento istituzionale”, si aggiunga:

“Sino al completamento delle procedure di accreditamento”.

di cui ai RR.RR. nn. 4-5/2019, alle RSA ed alle RSSA già contrattualizzate continuano ad applicarsi esclusivamente gli standard di personale previsti dai rispettivi e precedenti regolamenti regionali (n. 3/2005 e n. 4/2007, art. 66)».

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'emendamento.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Blasi, Borraccino,
 Campo, Caracciolo, Cera,
 Emiliano,
 Giannini,
 Leo, Loizzo, Longo,
 Maurodinoia, Mazzarano, Mennea,
 Nunziante,
 Pellegrino, Pendinelli, Pentassuglia, Piemontese, Pisicchio,
 Romano Giuseppe, Romano Mario,
 Santorsola, Stea,
 Turco,
 Zinni.

Si sono astenuti i consiglieri:

Colonna,
Vizzino.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	27
Consiglieri votanti	25
Hanno votato «sì»	25
Consiglieri astenuti	2

L'emendamento è approvato.

È stato presentato un emendamento (pag. 5-bis) a firma dei consiglieri Vizzino e Pellegrino, del quale do lettura: «Dopo il comma 11 è inserito il seguente comma:

12. «All'articolo 29 della legge regionale 2 maggio 2017, n. 9 e sarei. (Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private), dopo i commi 7 e 7bis, è inserito il seguente:

“7-ter Considerata la necessità di coprire quanto più possibile la domanda di assistenza per il trattamento dei Disturbi dello spettro autistico, nonché al fine di valorizzare le relative esperienze già maturate a livello regionale, nelle more della definizione o regime del relativo fabbisogno per le tipologie di strutture di cui al R.R. 9/2016 e s.m.i., a decorrere dal 25.4.2020 e fino al 31.12.2020, i soggetti ed enti gestori, già autorizzati all'esercizio o accreditati, alla data di entrata in vigore della presente legge, per moduli ex art. 4 e/o strutture ex artt. 5 e 6 del medesimo regolamento regionale, possono presentare, in ambito provinciale e/o regionale, nuove domande di autorizzazione alla realizzazione, ai fini del favorevole parere di compatibilità regionale. Tali istanze potranno essere valutate, anche in aggiunta rispetto al fabbisogno sperimentale di cui all'art. 9, comma 1 del R.R. 9/16 e s.m.i., ma entro un limite del 30% di ulteriore

fabbisogno. Le relative autorizzazioni rientrano nel fabbisogno a regime che sarà determinato, previa ricognizione, con apposito atto della Giunta Regionale, di tutti i moduli e/o strutture ex RR 9/2016 che risulteranno autorizzati all'esercizio o accreditati allo scadere del biennio 2020/2021.

Sempre al fine di garantire nell'immediato una maggiore rispondenza all'effettivo fabbisogno di assistenza per il trattamento dei Disturbi dello spettro autistico, sono da ritenersi automaticamente decaduti dal parere di compatibilità ed esclusi dal fabbisogno anche in via sperimentale, quei moduli e strutture già beneficiari di parere favorevole di compatibilità che, allo scadere del termine di cui all'art. 7, comma 4, non abbiano richiesto l'autorizzazione all'esercizio”.

È fatto salvo quanto previsto dal secondo periodo del comma 2 del presente articolo 1 per i pareri già rilasciati alla data di entrata in vigore della presente legge».

Il Governo esprime parere favorevole.

AMATI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AMATI. Presidente, chiedo scusa. C'è un referto in materia finanziaria – lo sto chiedendo al Governo – firmato dai dottori Nicastro, Memeo e Campobasso che pongono dei dubbi. Sto segnalando questa...

PRESIDENTE. So che stamattina hanno parlato con il Vicepresidente.

AMATI. Io sto chiedendo informazioni. Si possono chiedere? Benissimo. Tutto qua.

PELLEGRINO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PELLEGRINO. Signor Presidente, questo emendamento, per il quale vi è un referto pro-

blematico, parte da un presupposto. Per quanto riguarda la materia dell'autismo, il fabbisogno è stato determinato presuntivamente e in misura temporanea.

In altre parole, non c'è ancora stata un'analisi precisa del fabbisogno dei posti assegnati a questa grave disabilità. Poiché, invece, la domanda è forte e pressante e il servizio è di grandissima rilevanza sociale e siccome la struttura non ha ancora determinato il fabbisogno definitivo, con questo emendamento – per ridurla proprio all'osso – si parla, in attesa che venga determinato questo fabbisogno, di un aumento di quello presuntivo del 30 per cento sperimentalmente fino al 31 dicembre di quest'anno.

In quella sede questo fabbisogno sarà verificato, ma nel frattempo un servizio sarà stato dato ai cittadini.

Colleghi, permettetemi di esprimere il mio punto di vista. Voi voterete come vorrete, ovviamente.

Il referto sostiene che questa previsione potrebbe determinare una discriminazione tra coloro che sono già autorizzati e accreditati e gli altri che aspirano a essere accreditati. A me sembra una motivazione capziosa e surrettizia. Non vi è un substrato giuridico per fare queste valutazioni.

Per quanto riguarda, invece, l'aspetto finanziario, che è quello più caro al collega Fabiano Amati, devo dire che nemmeno per il fabbisogno ordinario, temporaneo e provvisorio è stata mai prevista una specifica destinazione finanziaria. Pertanto, anche questo secondo argomento mi sembra irrilevante.

Chiedo, comunque, che l'Aula voti secondo coscienza, tenendo conto del fatto che non dare questo 30 per cento di aumento a un'attività già in corso significa negare un servizio molto importante a persone con una rilevantissima non autosufficienza e negare alle famiglie un sollievo che potrebbero ricevere attraverso un servizio pubblico in grado di sostituire un'attività che in famiglia non si può assolutamente risolvere.

PRESIDENTE. Per la piena consapevolezza dei colleghi consiglieri, che probabilmente non hanno davanti un testo, voglio richiamare solo l'aspetto del referto tecnico. Dopodiché, l'Aula deciderà. Richiamo soltanto due concetti. Il primo: “Si dichiara che quanto innanzi non è conforme alla normativa regionale, statale e comunitaria. Nicastro, Memeo, Campobasso”. Il secondo, per quanto riguarda la parte della sostanza: “A prescindere da tale aspetto, si evidenzia che nessun ulteriore incremento di spesa per il *setting* assistenziale autismo è attualmente ipotizzabile”.

L'Aula deciderà. Volevo solo informarvi.

ROMANO Giuseppe, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMANO Giuseppe, *relatore*. Signor Presidente, il problema è esattamente questo. La pressione delle associazioni, dei familiari, eccetera, è legittima. Il fabbisogno è sempre insufficiente. Da 10 c'è bisogno di 20. Questo vale per tutta la riabilitazione (fisica, psichiatrica, motoria, eccetera).

Su questa partita si è aperto un contenzioso che riguarda l'interlocuzione con le varie associazioni. Questa è una materia che abbiamo molto approfondito in Commissione, per cercare punti di convergenza tra la domanda e la possibilità. Alla fine, sono venuti fuori esattamente i due problemi che venivano richiamati. Il primo è che non ci può essere discrasia, pena impugnativa, tra chi ha e chi potrebbe avere.

La seconda contestazione è di natura finanziaria: non possiamo in una legge – mi riferisco esattamente agli strumenti che ci diamo con legge ordinaria – prefigurare un fabbisogno futuro su un bilancio che non ha previsto la spesa per il fabbisogno stesso. Per questo il parere finanziario, naturalmente, è stato negativo e tranciante.

Dopo aver fatto un lavoro – Paolo lo sa, perché abbiamo lavorato con tutti – di cucitu-

ra per portare avanti questa semplificazione amministrativa di leggi che avevamo messo in piedi, rischieremmo un'impugnativa o di far saltare la legge stessa.

Pertanto, il mio punto di vista era e rimane negativo, stando così le cose.

PRESIDENTE. A questo punto, a seguito di queste considerazioni, chiedo al consigliere Pellegrino di ritirare l'emendamento.

Il presentatore decide di mantenerlo. Il Governo esprime parere contrario, per ragioni oggettive di referto.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'emendamento di pag. 5-bis.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Pellegrino,
Romano Mario,
Vizzino.

Hanno votato «no» i consiglieri:

Amati,
Blasi, Borraccino,
Campo, Caracciolo, Cera, Colonna,
Emiliano,
Giannini,
Leo, Loizzo, Longo,
Maurodinoia, Mazzarano, Mennea,
Nunziante,
Pandinelli, Pentassuglia, Piemontese, Pisicchio,
Romano Giuseppe,
Turco.

Si sono astenuti i consiglieri:

Santorsola,
Zinni.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	27
Consiglieri votanti	25
Hanno votato «sì»	3
Hanno votato «no»	22
Consiglieri astenuti	2

L'emendamento non è approvato.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'articolo 1, così come emendato.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Amati,
Blasi, Borraccino,
Campo, Caracciolo, Cera,
Emiliano,
Giannini,
Leo, Loizzo, Longo,
Maurodinoia, Mazzarano, Mennea,
Nunziante,
Pellegrino, Pandinelli, Pentassuglia, Piemontese, Pisicchio,
Romano Giuseppe, Romano Mario,
Santorsola,
Turco,
Zinni.

Si sono astenuti i consiglieri:

Colonna,
Vizzino.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	27
Consiglieri votanti	25
Hanno votato «sì»	25
Consiglieri astenuti	2

L'articolo è approvato.

Do lettura degli articoli successivi:

art.2

*Modifiche alla legge regionale
12 dicembre 2017 n. 53*

1. L'art. 7 bis della legge regionale 12 dicembre 2017 n. 53 (Riorganizzazione delle strutture socio-sanitarie pugliesi per l'assistenza residenziale alle persone non autosufficienti. Istituzione RSA ad alta, media e bassa intensità assistenziale) è sostituito dal seguente:

“Art. 7 bis. Norma Transitoria finale

1. Le RSSA di cui all'art. 67 del regolamento regionale 18 gennaio 2007, n. 4 (legge regionale 10 luglio 2006 n.19 - disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini di Puglia), entro 30 giorni dall'emanazione della presente norma ai fini del fabbisogno per l'autorizzazione all'esercizio di cui al r.r. 21 febbraio 2019 n. 4 (Regolamento regionale sull'Assistenza residenziale e semiresidenziale ai soggetti non autosufficienti - Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) estensiva e di mantenimento - Centro diurno per soggetti non autosufficienti), possono richiedere di essere qualificate quali strutture di mantenimento. In caso contrario continuano ad esercitare l'attività mantenendo esclusivamente natura di struttura socio-assistenziale.”

2. La Giunta regionale provvede, conseguentemente, a modificare l'art. 67 del r.r. 18 gennaio 2007 n. 4 (Legge Regionale 10 luglio 2006, n. 19 - “Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini di Puglia) adeguando tale tipologia di struttura, dandole valenza e natura di struttura esclusivamente socio-assistenziale.”

3. Ai fini dell'istanza di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio come RSA di mantenimento ai sensi del r.r. n. 4/2019 e del r.r. 21 febbraio 2019 n. 5 (Regolamento regionale sull'Assistenza residenziale e semiresidenziale per soggetti disabili - Residenza

Sanitaria Assistenziale (RSA) per disabili - Centro diurno socioeducativo e riabilitativo per disabili.), le strutture di cui all'art. 7 bis della lr n. 53/2017, come innanzi modificato, possono mantenere i requisiti strutturali previsti dalla previgente normativa, fermo restando il possesso dei requisiti tecnologici ed organizzativi minimi specifici previsti dai regolamenti attuativi della lr n. 53/2017.

È stato presentato un emendamento (pag. 5ter) a firma del consigliere Pendinelli, del quale do lettura: «All'art. 2 è aggiunto il seguente comma 4:

“Le strutture autorizzate ex art. 67 potranno ospitare persone con deficit funzionali in possesso di riconoscimento previsto dalla L 18/1980 a condizione che gli stessi non necessitino di prestazioni sanitarie continue e complesse”».

È stato presentato un subemendamento (pag. 5ter/1) a firma del consigliere Pendinelli, del quale do lettura: «L'emendamento 5-ter è così modificato:

Dopo le parole “con deficit funzionali” inserire “(virgola) in età superiore ai 64 anni (virgola)”»

Il Governo esprime favorevole.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico del subemendamento.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Blasi, Borraccino,
Campo, Caracciolo, Cera, Colonna,
Emiliano,
Giannini,
Leo, Loizzo, Longo,
Maurodinoia, Mazzarano, Mennea,
Nunziante,
Pellegrino, Pendinelli, Pentassuglia, Piemontese, Pisicchio,

Romano Giuseppe,
Santorsola, Stea,
Turco,
Zinni.

Si è astenuto il consigliere:
Vizzino.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	26
Consiglieri votanti	25
Hanno votato «sì»	25
Consiglieri astenuti	1

Il subemendamento è approvato.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'emendamento come subemendato.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:
Blasi, Borraccino,
Campo, Caracciolo, Cera, Colonna,
Emiliano,
Giannini,
Leo, Loizzo, Longo,
Maurodinoia, Mazzarano, Mennea,
Nunziante,
Pellegrino, Pendinelli, Pentassuglia, Piemontese, Pisicchio,
Romano Mario,
Santorsola, Stea,
Turco,
Zinni.

Si sono astenuti i consiglieri:
Conca,
Vizzino.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	27
Consiglieri votanti	25
Hanno votato «sì»	25
Consiglieri astenuti	2

L'emendamento è approvato.

È stato presentato un emendamento (pag. 5-quater) a firma del consigliere Pendinelli, del quale do lettura: «All'articolo 2 è aggiunto il seguente comma 5:

“La Regione Puglia provvede al momento della pubblicazione della presente legge a riattivare le procedure informatiche per la ricezione delle istanze finalizzate alla realizzazione di strutture autorizzate in base all'art. 67 del RR4/2007. Le stesse dovranno essere valutate entro 60 giorni dalla pubblicazione della modifica del RR che dovrà avvenire entro i 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge.”».

Il Governo esprime parere favorevole.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'emendamento.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:
Blasi, Borraccino,
Campo, Caracciolo, Cera, Colonna,
Emiliano,
Giannini,
Leo, Loizzo, Longo,
Maurodinoia, Mazzarano, Mennea,
Nunziante,
Pellegrino, Pendinelli, Pentassuglia, Piemontese, Pisicchio,
Romano Giuseppe, Romano Mario,
Santorsola, Stea,
Turco,

Zinni.

Si è astenuto il consigliere:

Vizzino.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	27
Consiglieri votanti	26
Hanno votato «sì»	26
Consiglieri astenuti	1

L'emendamento è approvato.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'articolo 2, nel testo emendato.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Blasi, Borraccino,
 Campo, Caracciolo, Cera, Colonna,
 Emiliano,
 Giannini,
 Leo, Loizzo, Longo,
 Maurodinoia, Mazzarano, Mennea,
 Nunziantè,
 Pellegrino, Pandinelli, Pentassuglia, Piemontese, Pisicchio,
 Romano Giuseppe, Romano Mario,
 Santorsola, Stea,
 Turco,
 Zinni.

Si è astenuto il consigliere:

Vizzino.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	27
Consiglieri votanti	26

Hanno votato «sì» 26

Consiglieri astenuti 1

L'articolo è approvato.

art. 3

*Disposizioni in materia
 di requisiti strutturali*

1. Ferma restando l'applicazione della metratura minima prevista dalle disposizioni regolamentari in materia di standard edilizi e igienico-sanitari relativi alle strutture sanitarie e sociosanitarie, e salva diversa specifica previsione regolamentare, ai fini dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento sono consentite difformità dalla metratura minima totale prevista nonché dalla metratura minima prevista in relazione a singoli locali e/o ambienti, contenute nel margine del 10% in caso di immobili esistenti alla data di presentazione dell'istanza di autorizzazione alla realizzazione.

2. Ai fini dell'istanza di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio come RSA di mantenimento ai sensi del r.r. n. 4/2019 e del r.r. n. 5/2019, le strutture rientranti nell'ambito di applicazione del comma 7 bis dell'art. 29 della lr n. 9/2017, possono mantenere i requisiti strutturali previsti dalla previgente normativa, fermo restando il possesso dei requisiti tecnologici ed organizzativi minimi specifici previsti dai regolamenti relativamente ai nuclei di mantenimento per soggetti non autosufficienti o per disabili.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'articolo.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Blasi, Borraccino,
 Campo, Caracciolo, Cera,

Emiliano,
Giannini,
Leo, Loizzo, Longo,
Maurodinoia, Mazzarano, Mennea,
Nunziante,
Pellegrino, Pendinelli, Pentassuglia, Piemontese, Picchio,
Romano Giuseppe, Romano Mario,
Santorsola, Stea,
Turco,
Zinni.

Si sono astenuti i consiglieri:

Colonna,
Vizzino.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	27
Consiglieri votanti	25
Hanno votato «sì»	25
Consiglieri astenuti	2

L'articolo è approvato.

art. 4

*Disposizioni in materia
di "Area Sociosanitaria"
nelle Aziende sanitarie locali*

1. L'Area di Coordinamento dei Servizi sociali nell'ambito delle aziende sanitarie locali viene ridenominata come "Area Sociosanitaria".

2. L'incarico di Responsabile dell'Area Sociosanitaria viene affidato ad un dirigente appartenente all'Area SPTA, al ruolo amministrativo o tecnico-profilo sociologo o profilo equipollente dell'area socio - psicopedagogica.

3. Con regolamento regionale sono individuate le funzioni e l'organizzazione dell'Area Sociosanitaria.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'articolo.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Blasi, Borraccino,
Campo, Caracciolo, Cera, Colonna,
Emiliano,
Giannini,
Leo, Loizzo, Longo,
Maurodinoia, Mazzarano, Mennea,
Nunziante,
Pellegrino, Pendinelli, Pentassuglia, Piemontese, Picchio,
Romano Giuseppe, Romano Mario,
Santorsola, Stea,
Turco,
Zinni.

Si è astenuto il consigliere:

Vizzino.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	27
Consiglieri votanti	26
Hanno votato «sì»	26
Consiglieri astenuti	1

L'articolo è approvato.

art. 5

*Disposizioni in materia
di personale della riabilitazione*

1. In conformità a quanto statuito dal comma 517 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021.), l'educatore professionale socio-pedagogico opera nei servizi e nei presidi socio-educativi e socio-assistenziali nonché, ai fini di conseguire risparmi di spesa, nei servizi e nei presidi socio-sanitari e

della salute limitatamente agli aspetti socio-educativi.

2. Nell'ambito dei servizi di cui al comma 1, sul numero totale della figura professionale degli educatori, possono operare, limitatamente agli aspetti socio-educativi, fino ad un massimo di 1/3 di educatori professionali socio-pedagogici o psicologi o assistenti sociali.

Nel computo si procede per arrotondamento in eccesso per frazioni superiori allo 0,5 e, in difetto, per frazioni inferiori allo 0,5.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'articolo.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Blasi, Borraccino,
Campo, Caracciolo, Cera, Colonna,
Emiliano,
Giannini,
Leo, Loizzo, Longo,
Maurodinoia, Mazzarano, Mennea,
Nunziante,
Pellegrino, Pendinelli, Pentassuglia, Piemontese, Pisicchio,
Romano Giuseppe, Romano Mario,
Santorsola,
Turco, Zinni.

Si è astenuto il consigliere:

Vizzino.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	26
Consiglieri votanti	25
Hanno votato «sì»	25
Consiglieri astenuti	1

L'articolo è approvato.

art. 6

Disposizioni in materia di fabbisogno di prestazioni ambulatoriali dei presidi territoriali di recupero e riabilitazione funzionale dei soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche, sensoriali o miste

1. Il fabbisogno di prestazioni ambulatoriali dei presidi territoriali di recupero e riabilitazione funzionale dei soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche, sensoriali o miste disciplinato dall'art 5, comma 1 del regolamento regionale 21 novembre 2019 n. 22 (Regolamento regionale sulle prestazioni ambulatoriali erogate dai Presidi territoriali di recupero e riabilitazione funzionale dei soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche, sensoriali o miste - Modifica al regolamento regionale 16 aprile 2015, n. 12) comprende altresì le prestazioni ambulatoriali per le quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia stata presentata alla Regione istanza di autorizzazione all'esercizio nell'ambito di presidi territoriali di recupero e riabilitazione funzionale già autorizzati all'esercizio per prestazioni residenziali ovvero semiresidenziali.

2. Nel caso in cui dall'atto di ricognizione di cui all'art. 12.1 lett. a) del r.r. n. 5/2019, dovesse risultare su base territoriale provinciale un fabbisogno per l'accreditamento di cui all'art. 10, comma 1 del r.r. n.5/19, sufficiente a garantire l'accreditamento e la contrattualizzazione di tutti i posti letto di RSSA ex art. 58 r.r. n. 4/2007 esistenti nel territorio provinciale, è consentita, sin dal primo bimestre di presentazione delle istanze ai sensi della Delibera di Giunta regionale 7 novembre 2013 n. 2037 (Principi e criteri per l'attività regionale di verifica della compatibilità al fabbisogno sanitario regionale, ai sensi dell'articolo 8 ter d.lgs. n. 502/1992 e s.m.i. e articolo 7 L.R. n. 8/2004, per la realizzazione delle strutture sanitarie e socio sanitarie di cui all'articolo 5 sopra citato, comma 1, lett. a), punti 1 e 2, L.R. n. 8/2004), la distribuzione

di posti letto oltre il limite di n. 20 e nel limite di posti letto oggetto di autorizzazione al funzionamento.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'articolo.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Blasi, Borraccino,
Campo, Caracciolo, Cera, Colonna,
Emiliano,
Giannini,
Leo, Loizzo, Longo,
Maurodinoia, Mazzarano, Mennea,
Nunziante,
Pellegrino, Pendinelli, Pentassuglia, Piemontese, Pisicchio,
Romano Giuseppe,
Santorsola, Stea,
Turco,
Zinni.

Si è astenuto il consigliere:

Vizzino.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	26
Consiglieri votanti	25
Hanno votato «sì»	25
Consiglieri astenuti	1

L'articolo è approvato.

art. 7

Disposizioni in materia di richieste di compatibilità relative ad istanze di autorizzazione alla realizzazione per trasformazione di strutture socio-sanitarie
1. Nell'arco temporale di ciascun bimestre

calcolato ai sensi della dgr n. 2037/2013, le richieste di compatibilità relative alle istanze di autorizzazione alla realizzazione per trasformazione di strutture socio-sanitarie autorizzate in altra tipologia di struttura socio-sanitaria hanno carattere prioritario rispetto alle richieste di compatibilità per la realizzazione di nuove strutture.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'articolo.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Blasi, Borraccino,
Campo, Caracciolo, Cera, Colonna,
Emiliano,
Giannini,
Leo, Loizzo, Longo,
Maurodinoia, Mazzarano, Mennea,
Nunziante,
Pellegrino, Pendinelli, Pentassuglia, Piemontese, Pisicchio,
Romano Giuseppe,
Romano Mario,
Santorsola, Stea,
Turco,
Zinni.

Si è astenuto il consigliere:

Vizzino.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	27
Consiglieri votanti	26
Hanno votato «sì»	26
Consiglieri astenuti	1

L'articolo è approvato.

*art. 8**Disposizioni in materia di accreditamento delle strutture riabilitative psichiatriche residenziali e diurne private e degli hospice*

1. Le comunità riabilitative assistenziali psichiatriche e le comunità alloggio di cui al r.r. 27 novembre 2002 n. 7 (Regolamento regionale di organizzazione delle strutture riabilitative psichiatriche residenziali e diurne pubbliche e private) e i centri residenziali per cure palliative (hospice) ricompresi nel fabbisogno disciplinato dal r.r. 2 marzo 2006 n. 3 (Art. 3, comma 1, lettera a), punto 1) della L.r. 28 maggio 2004, n. 8. Fabbisogno prestazioni per il rilascio della verifica di compatibilità e dell'accREDITAMENTO istituzionale alle strutture sanitarie e sociosanitarie) sono accreditabili.

2. I gruppi appartamento ed i centri diurni di cui al r.r. 27 novembre 2002 n. 7 (Regolamento regionale di organizzazione delle strutture riabilitative psichiatriche residenziali e diurne pubbliche e private), autorizzati all'esercizio dell'attività alla data di entrata in vigore della presente legge sono accreditabili.

3. Sono ammesse a domanda, a valutazione ai fini del rilascio del parere di compatibilità le richieste presentate alla data del 31/12/2019 purché rientranti nel fabbisogno.

È stato presentato un emendamento (pag. 6) a firma dei consiglieri Marmo, Zullo e altri, del quale do lettura: «Al comma 1 dell'art. 8. Dopo le parole "sono accreditabili," aggiungere la seguente frase:

"ivi comprese le strutture, già autorizzate all'esercizio, ricadenti nel periodo di vigenza del D.L. n. 90/2014 così come modificato e convertito con Legge 114/2014"».

Il Governo esprime parere favorevole.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'emendamento.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Blasi, Borraccino,
Campo, Caracciolo, Cera,
Emiliano,
Giannini,
Leo, Loizzo, Longo,
Maurodinoia, Mazzarano, Mennea,
Nunziante,
Pellegrino, Pendinelli, Pentassuglia, Piemontese, Picicchio,
Romano Giuseppe, Romano Mario,
Santorsola, Stea,
Turco,
Zinni.

Si sono astenuti i consiglieri:

Colonna,
Vizzino.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	27
Consiglieri votanti	25
Hanno votato «sì»	25
Consiglieri astenuti	2

L'emendamento è approvato.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'articolo 8, così come emendato.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Blasi, Borraccino,
Campo, Caracciolo, Cera,
Emiliano,
Giannini,
Leo, Loizzo, Longo,

Maurodinoia, Mazzarano, Mennea,
Nunziante,
Pellegrino, Pendinelli, Pentassuglia, Piemontese, Pisicchio,
Romano Giuseppe, Romano Mario,
Santorsola, Stea,
Turco,
Zinni.

Si sono astenuti i consiglieri:

Colonna,
Vizzino.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	27
Consiglieri votanti	25
Hanno votato «sì»	25
Consiglieri astenuti	2

L'articolo è approvato.

art. 9

Disposizioni in materia di fabbisogno di RMN grandi macchine e RMN a basso campo "dedicate" o "open di nuova generazione"

1. L'ultimo periodo del comma 3 dell'art. 19 della legge regionale n.9/2017 è sostituito dal seguente:

“Ferma restando la necessità di verificare la sussistenza dei requisiti di accreditamento, nelle soprariportate ipotesi l'autorizzazione all'esercizio produce effetti vincolanti ai fini della procedura di accreditamento istituzionale a condizione che, nell'ambito comunale di riferimento, non insista struttura pubblica o privata già accreditata per la medesima attività”.

È stato presentato un emendamento (pag. 7) a firma del consigliere Campo, del quale do lettura: «All'art. 9, al penultimo rigo dell'ultimo capoverso eliminare la parola “pubblica”».

È stato presentato un subemendamento sostitutivo (pag. 6/bis) a firma del consigliere Campo, del quale do lettura: «All'articolo 9, eliminare l'intero periodo da “a condizione che...” a “per la medesima attività”».

Indico la votazione mediante procedimento elettronico del subemendamento.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Blasi, Borraccino,
Campo, Caracciolo, Cera,
Emiliano,
Giannini,
Leo, Loizzo, Longo,
Maurodinoia, Mazzarano, Mennea,
Nunziante,
Pellegrino, Pendinelli, Pentassuglia, Piemontese, Pisicchio,
Romano Giuseppe, Romano Mario,
Santorsola, Stea,
Turco,
Zinni.

Si sono astenuti i consiglieri:

Colonna,
Vizzino.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	27
Consiglieri votanti	25
Hanno votato «sì»	25
Consiglieri astenuti	2

Il subemendamento è approvato.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'articolo 9, così come emendato.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i

consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Blasi, Borraccino,
 Campo, Caracciolo, Cera,
 Emiliano,
 Giannini,
 Leo, Loizzo, Longo,
 Maurodinoia, Mazzarano, Mennea,
 Nunziante,
 Pellegrino, Pendinelli, Pentassuglia, Piemontese, Pisicchio,
 Romano Giuseppe, Romano Mario,
 Santorsola, Stea,
 Turco,
 Zinni.

Si sono astenuti i consiglieri:

Colonna,
 Vizzino.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	27
Consiglieri votanti	25
Hanno votato «sì»	25
Consiglieri astenuti	2

L'articolo è approvato.

È stato presentato un emendamento (pag. 8) aggiuntivo di articolo, a firma del consigliere Blasi, del quale do lettura: «“Norme in materia di incarichi a tempo determinato”»

1. Nel limite dei posti vacanti nella dotazione organica e nel rispetto della spesa sanitaria derivante dalle norme vigenti, il personale già titolare di contratto ovvero di incarico a tempo indeterminato presso aziende o enti del servizio sanitario nazionale (SSN) e in servizio a tempo determinato al 31 dicembre 2019 presso un'azienda o ente del servizio sanitario

della Regione Puglia è confermato nei ruoli di quest'ultima, a tempo indeterminato, previa presentazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di apposita domanda di mobilità.».

Il Governo esprime parere favorevole.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'emendamento.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Amati,
 Blasi, Borraccino,
 Campo, Caracciolo, Cera,
 Emiliano,
 Giannini,
 Leo,
 Maurodinoia, Mazzarano, Mennea,
 Nunziante,
 Pellegrino, Pendinelli, Pentassuglia, Piemontese, Pisicchio,
 Romano Giuseppe, Romano Mario,
 Santorsola, Stea,
 Turco,
 Zinni.

Si sono astenuti i consiglieri:

Colonna,
 Vizzino.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	26
Consiglieri votanti	24
Hanno votato «sì»	24
Consiglieri astenuti	2

L'emendamento è approvato.

Prima di procedere alla votazione dell'intera legge, per correttezza verso il collega Tre-

visi, che è stato qui insieme al collega Conca, vi chiedo di restare in Aula per votare il punto n. 5) all'ordine del giorno. Si tratta di una legge votata all'unanimità, composta da tre articoli.

Ve lo chiedo per una questione di rispetto nei confronti dei colleghi. Ho voluto fare prima questa richiesta, per evitare il "rompete le righe".

Indico la votazione mediante procedimento elettronico della proposta di legge nel suo complesso.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Blasi, Borraccino,
Campo, Caracciolo, Cera,
Emiliano,
Giannini,
Leo, Loizzo, Longo,
Maurodinoia, Mazzarano, Mennea,
Nunziante,
Pellegrino, Pendinelli, Pentassuglia, Piemontese, Pisicchio,
Romano Giuseppe,
Santorsola, Stea,
Turco,
Zinni.

Ha votato «no» il consigliere:

Romano Mario.

Si sono astenuti i consiglieri:

Colonna, Conca,
Vizzino.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	28
Consiglieri votanti	25
Hanno votato «sì»	24

Hanno votato «no»	1
Consiglieri astenuti	3

La proposta di legge è approvata.

Proposta di legge Trevisi, Barone, Bozzetti, Casili, Conca, Di Bari, Galante, Laricchia "Promozione della mobilità condivisa e sostenibile nei comuni pugliesi" - a.c. 973/A

PRESIDENTE. L'ordine del giorno, al punto n. 5), reca: «Proposta di legge Trevisi, Barone, Bozzetti, Casili, Conca, Di Bari, Galante, Laricchia "Promozione della mobilità condivisa e sostenibile nei comuni pugliesi" - a.c. 973/A».

Ha facoltà di parlare il relatore.

(La relazione che segue viene data per letta)

VIZZINO, *relatore*. Signor Presidente, colleghi consiglieri, il crescente aumento della mobilità in auto ha portato a una progressiva occupazione degli spazi urbani con il conseguente peggioramento della qualità della vita. L'invasione e l'intrusione visiva delle autovetture nelle città si sommano agli effetti negativi della congestione stradale in termini di inquinamento acustico e atmosferico. Risulta, quindi, fondamentale intervenire a livello locale con misure volte a modernizzare e "decarbonizzare" il settore dei trasporti. La sfida è quella di sviluppare e promuovere sistemi alternativi di mobilità capaci di soddisfare le esigenze dei cittadini, in un'ottica di sostenibilità ambientale, rendendo le città spazi urbani vivibili e sempre più accessibili.

Sono questi gli obiettivi posti in sede comunitaria con la Strategia "Europa 2020", che mira a promuovere i veicoli "verdi" incentivando la ricerca, fissando standard comuni e sviluppando l'infrastruttura necessaria, e con la Strategia "Trasporti 2050", che propone una Roadmap per un settore trasporti competitivo e obiettivi ambiziosi di sostenibilità (ri-

duzione del 60% delle emissioni di CO2 nei trasporti; forte impegno sul fronte dei veicoli 100% elettrici e ibridi a basse emissioni; presenza preponderante di veicoli ecologici nelle città europee). Il regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni delle nuove autovetture, fissa un obiettivo di 95 g CO2/km come livello medio di emissioni per il nuovo parco da realizzare entro il 2020. Infine, l'Unione europea con la direttiva n. 2014/94/UE, sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi, individua l'elettricità e l'idrogeno come le principali fonti alternative a quelle tradizionali. La Direttiva ha evidenziato che l'assenza di una stabile infrastruttura di interfaccia per la ricarica dei veicoli elettrici e ad idrogeno rappresenta il principale ostacolo per la diffusione sul mercato dei combustibili alternativi e la relativa accettazione da parte dei consumatori, atta a stimolarne in senso positivo la domanda. La Direttiva mira a garantire la costruzione di un'infrastruttura per i veicoli alimentati con combustibili alternativi e l'attuazione nell'Unione europea delle specifiche tecniche comuni per tale infrastruttura.

Lo Stato italiano ha dato avvio ad una politica di promozione e sviluppo della mobilità mediante veicoli a basse emissioni complessive con il decreto legge 83/2012 (Misure urgenti per la crescita del Paese), convertito con legge 7 agosto 2012, n. 134, finalizzato a favorire la realizzazione di reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica e la sperimentazione e la diffusione di flotte pubbliche e private di veicoli a basse emissioni complessive, con particolare riguardo al contesto urbano, nonché l'acquisto di veicoli a trazione elettrica o ibrida. Il decreto impegna lo Stato, le Regioni e gli Enti locali a perseguire l'obiettivo di tutela della salute e dell'ambiente, secondo le rispettive competenze costituzionali, anche mediante interventi di incentivazione, di semplificazione

delle procedure, di tariffazione agevolata e di definizione delle specifiche tecniche dei prodotti e dell'attività edilizia. In particolare, l'articolo 17-septies del suddetto decreto legge, al fine di garantire in tutto il territorio nazionale livelli minimi uniformi di accessibilità al servizio di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, prevede l'approvazione da parte del Governo del Piano nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica (PNIRE). In attuazione dell'articolo 17-septies, il Presidente del Consiglio dei ministri, con DPCM 26 settembre 2014, ha adottato il PNIRE, che è stato aggiornato con DPCM del 18 aprile 2016. La Regione Puglia con DGR 28 marzo 2017, n. 448 ha approvato il piano di interventi regionale per la pianificazione, progettazione, acquisizione ed installazione di impianti dedicati alla ricarica di veicoli alimentati ad energia elettrica, coerenti con le disposizioni del PNIRE. La Regione Puglia ha inteso connettere, attraverso le infrastrutture finanziabili con il suddetto programma ministeriale, tutti i capoluoghi di provincia pugliesi e la Città Metropolitana, in quanto risultano le aree maggiormente congestionate dal traffico e quindi con tasso di inquinamento superiore agli altri comuni. Con il DPCM 1/2/2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.141 del 20/06/2018, è stato approvato l'Accordo di programma finalizzato alla individuazione dei programmi di intervento predisposti dalle Regioni per la realizzazione di reti di ricarica diffuse sul territorio, la cui attuazione viene rimandata ad apposite successive convenzioni.

Inoltre, l'art. 17-sexies del DL 83/2012 ha disposto che le infrastrutture, anche private, destinate alla ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica costituiscono opere di urbanizzazione primaria realizzabili in tutto il territorio comunale. L'articolo prevede che "le leggi regionali stabiliscono contenuti, modalità e termini temporali tassativi affinché gli strumenti urbanistici generali e di program-

mazione territoriale comunali e sovracomunali siano adeguati con la previsione di uno standard minimo di dotazione di impianti pubblici di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica e in coerenza con il Piano nazionale di cui all'articolo 17-septies". In parte tale previsione è stata inserita nel regolamento edilizio tipo (DGR 2250/2017) che ha previsto che "nelle aree a parcheggio pubblico deve essere prevista l'installazione di infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli idonee a permettere la connessione delle vetture". Si stabilisce, infine, che "le leggi regionali prevedono che gli strumenti urbanistici e di programmazione siano adeguati con la previsione di uno standard minimo di dotazione di impianti di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica ad uso collettivo a corredo delle attività commerciali, terziarie e produttive di nuovo insediamento".

Infine, il D.lgs. 257/2016, che ha dato attuazione alla direttiva 2014/94/UE, stabilisce i requisiti minimi in materia di realizzazione di infrastrutture per i combustibili alternativi, inclusi i punti di ricarica per i mezzi elettrici. Tra le altre cose, il D.lgs. prevede che entro il 31 dicembre 2020 deve essere realizzato un numero adeguato di punti di ricarica accessibili al pubblico per garantire l'interoperabilità tra punti già presenti e da installare, e, a seconda delle esigenze del mercato, che i veicoli elettrici circolino almeno negli agglomerati urbani e suburbani, in altre zone densamente popolate e nelle altre reti.

Gli obiettivi di riduzione della dipendenza dal petrolio e di attenuazione dell'impatto ambientale nel settore dei trasporti possono essere realizzati, anche a livello locale, mediante la promozione di misure a sostegno della mobilità ciclistica, la realizzazione di infrastrutture grid di mobilità elettrica, la gestione intelligente del traffico, una migliore logistica e una serie di misure atte a promuovere sistemi di mobilità sostenibile e condivisa (car sharing elettrico), riducendo l'utilizzo dei veicoli privati.

Con la presente proposta di legge si intende promuovere lo sviluppo della mobilità sostenibile e condivisa attraverso la definizione delle specifiche tecniche degli strumenti urbanistici e di programmazione comunali.

In particolare, le prescrizioni previste nella proposta, attraverso l'adeguamento degli strumenti urbanistici, cercano di promuovere la fidelizzazione dell'utenza verso forme di trasporto condiviso (car sharing elettrico). Infatti, l'introduzione di misure che contribuiscono a creare una stabile infrastruttura per la ricarica di veicoli alimentati ad energia elettrica ad uso collettivo può contribuire a favorire l'accettazione da parte dei consumatori di tale forma di trasporto e stimolarne la domanda. Solo prevedendo in modo strutturale e diffondendo a livello locale, anche attraverso la previsioni di opportune prescrizioni negli strumenti urbanistici generali e di programmazione, la realizzazione delle infrastrutture di ricarica di veicoli ad uso condiviso è possibile modificare le abitudini degli utenti, diffondendo la consapevolezza della necessità di riduzione dell'uso individuale dei veicoli privati.

Nel dettaglio, l'articolo 2 della proposta stabilisce che i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti, generalmente caratterizzati da alta intensità di traffico veicolare ed elevati livelli di inquinamento, in sede di formazione degli strumenti urbanistici generali e di programmazione territoriale o di revisione di quelli vigenti, devono prevedere che almeno il 3% dell'intera superficie delle aree a parcheggio pubblico sia destinata all'installazione di impianti di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica ad uso collettivo (car sharing elettrico), da dislocarsi preferibilmente nelle aree a parcheggio pubblico situate in prossimità di attività commerciali, terziarie, produttive, turistiche e interessate dalla presenza di punti di scambio intermodale. In questo modo, si assicura una diffusione strutturale e su ampia scala di tale forma di

mobilità sostenibile e condivisa, abituando gli utenti all'utilizzo di tale modalità di trasporto.

L'articolo 3 fornisce indicazioni ai comuni sulle modalità di attivazione del servizio di car sharing elettrico precisando che la stessa resta a carico degli operatori affidatari del servizio. Inoltre, si prevedono linee di indirizzo sui criteri preferenziali che i comuni possono prevedere in sede di valutazione delle proposte progettuali. Si specifica che i comuni, ove possibile, privilegiano l'utilizzo delle fonti rinnovabili per l'alimentazione degli impianti di ricarica. È, infine, previsto che per incentivare i cittadini all'utilizzo del servizio di car sharing elettrico, i comuni possono prevedere misure di agevolazione (accesso gratuito alle zone a traffico limitato; utilizzo delle corsie preferenziali; sosta libera nelle aree delimitate dalle strisce blu a pagamento).

L'articolo 4 reca la clausola valutativa in base alla quale la Giunta regionale è tenuta a relazionare alla Commissione consiliare competente circa gli effetti del presente provvedimento indicando, in particolare, lo stato di adeguamento degli strumenti urbanistici comunali alle previsioni di cui all'articolo 2, lo stato degli interventi messi in atto dai comuni per l'attivazione del servizio di car sharing, il livello di diffusione del servizio nei comuni pugliesi, i dati sull'utilizzo del servizio da parte dell'utenza e le eventuali difficoltà riscontrate nella realizzazione degli interventi.

La presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Esame articolato

PRESIDENTE. Non essendovi consiglieri iscritti a parlare nella discussione generale, passiamo all'esame dell'articolato.

Do lettura dell'articolo 1:

art.1 (Finalità)

1. La Regione Puglia, nell'ambito delle

proprie competenze, ai sensi della legge regionale 23 giugno 2008, n. 16 (Principi, indirizzi e linee di intervento in materia di piano regionale dei trasporti) promuove e sostiene forme di mobilità condivisa e sostenibile nel territorio regionale, al fine di tutelare l'ambiente e la salute dei cittadini.

2. La Regione, nel settore della mobilità, si pone i seguenti obiettivi:

- a) ridurre le emissioni nocive in atmosfera;
- b) diversificare le fonti di approvvigionamento energetico;
- c) contrastare il riscaldamento globale prodotto dall'uso di combustibili fossili;
- d) promuovere forme innovative, flessibili e sostenibili di mobilità alternative all'auto privata.

3. La Regione persegue gli obiettivi di cui al comma 2 mediante interventi di incentivazione e di definizione delle specifiche tecniche degli strumenti urbanistici e di programmazione.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'articolo.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Blasi, Borraccino,
Campo, Caracciolo, Cera, Colonna, Conca,
Emiliano,
Giannini,
Leo, Loizzo, Longo,
Maurodinoia, Mazzarano, Mennea,
Nunziante,
Pellegrino, Pendinelli, Pentassuglia, Piemontese, Pisicchio,
Romano Giuseppe, Romano Mario,
Stea,
Trevisi, Turco,
Vizzino,
Zinni.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	28
Consiglieri votanti	28
Hanno votato «sì»	28

L'articolo è approvato.

Do lettura degli articoli successivi:

*art. 2
(Impianti di ricarica
dei veicoli alimentati
ad energia elettrica
ad uso collettivo)*

1. La Regione promuove lo sviluppo di un sistema di mobilità basato sull'uso collettivo di veicoli alimentati ad energia elettrica che comporti una sensibile riduzione dell'impatto ambientale derivante dal traffico urbano e si configuri come strumento di mobilità sostenibile e condivisa.

2. I Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti, in sede di formazione degli strumenti urbanistici generali e di programmazione territoriale o di revisione di quelli vigenti, prevedono che almeno il 3% dell'intera superficie delle aree a parcheggio pubblico sia destinata all'installazione di impianti di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica ad uso collettivo (car sharing elettrico), da dislocarsi preferibilmente nelle aree a parcheggio pubblico situate in prossimità di attività commerciali, terziarie, produttive, turistiche e interessate dalla presenza di punti di scambio intermodale.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'articolo.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Blasi, Borraccino,
Campo, Caracciolo, Cera, Colonna, Conca,
Emiliano,
Giannini,
Leo, Loizzo, Longo,
Maurodinoia, Mazzarano, Mennea,
Nunziante,
Pellegrino, Pendinelli, Pentassuglia, Piemontese, Pisicchio,
Romano Giuseppe, Romano Mario,
Stea,
Trevisi, Turco,
Vizzino,
Zinni.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	28
Consiglieri votanti	28
Hanno votato «sì»	28

L'articolo è approvato.

*art. 3
(Modalità di attuazione degli interventi)*

1. I Comuni provvedono, attraverso appositi avvisi pubblici, alla attivazione, anche in via sperimentale, del servizio di car sharing a spese degli operatori affidatari dell'erogazione del servizio. I comuni possono definire criteri preferenziali di valutazione delle proposte progettuali che prevedono:

a) la possibilità di accesso al servizio di ricarica anche ai veicoli privati purché registrati al servizio;

b) l'utilizzo delle postazioni di ricarica come access point di una rete wireless cittadina gratuita;

c) la realizzazione presso i punti di ricarica di totem con pulsante SOS e vani contenenti defibrillatori;

d) l'accesso, presso i punti di ricarica, a servizi di informazione turistica e culturale.

2. Al fine di integrare tra più comuni la re-

te infrastrutturale di ricarica dei veicoli ad uso collettivo, gli avvisi di cui al comma 1 possono essere predisposti dai comuni in forma associata.

3. I Comuni, ove possibile, privilegiano l'utilizzo delle fonti rinnovabili per l'alimentazione degli impianti di ricarica.

4. I Comuni perseguono gli obiettivi di promozione della mobilità sostenibile e condivisa mediante interventi di incentivazione e di tariffazione agevolata. A tal fine, possono prevedere per gli utenti che utilizzano il servizio di car sharing elettrico le seguenti misure di agevolazione:

- a) accesso gratuito alle zone a traffico limitato (ZTL);
- b) utilizzo delle corsie preferenziali;
- c) sosta libera nelle aree delimitate dalle strisce blu a pagamento.

È stato presentato un emendamento (pag. 1) a firma del consigliere Trevisi, del quale do lettura: «Al comma 1 dell'articolo 3, la parola "provvedono" è sostituita con le seguenti "possono provvedere"».

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'emendamento.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Blasi, Borraccino,
 Campo, Caracciolo, Cera, Colonna, Conca,
 Emiliano,
 Giannini,
 Leo, Loizzo, Longo,
 Maurodinoia, Mazzarano, Mennea,
 Nunziante,
 Pellegrino, Pendinelli, Pentassuglia, Piemontese, Pisicchio,
 Romano Giuseppe, Romano Mario,
 Stea,
 Trevisi, Turco,

Vizzino,
 Zinni.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	28
Consiglieri votanti	28
Hanno votato «sì»	28

L'emendamento è approvato.

È stato presentato un emendamento (pag. 2) a firma del consigliere Trevisi, del quale do lettura: «Al comma 4 dell'articolo 3 sopprimere le seguenti parole: "A tal fine, possono prevedere per gli utenti che utilizzano il servizio di car sharing elettrico le seguenti misure di agevolazione:

- a) accesso gratuito alle zone a traffico limitato (ZTL);
- b) utilizzo delle corsie preferenziali;
- e) sosta libera nelle aree delimitate dalle strisce blu a pagamento."».

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'emendamento.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Blasi, Borraccino,
 Campo, Caracciolo, Cera, Colonna, Conca,
 Emiliano,
 Giannini,
 Leo, Loizzo, Longo,
 Maurodinoia, Mazzarano, Mennea,
 Nunziante,
 Pellegrino, Pendinelli, Pentassuglia, Piemontese, Pisicchio,
 Romano Giuseppe,
 Stea,
 Trevisi, Turco,

Vizzino,
Zinni.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	27
Consiglieri votanti	27
Hanno votato «sì»	27

L'emendamento è approvato.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'articolo 3, così come emendato.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Blasi, Borraccino,
Campo, Cera, Colonna, Conca,
Di Bari,
Emiliano,
Giannini,
Leo, Loizzo, Longo,
Maurodinoia, Mazzarano, Mennea,
Nunziante,
Pellegrino, Pandinelli, Pentassuglia, Piemontese, Pisicchio,
Romano Giuseppe, Romano Mario,
Stea,
Trevisi, Turco,
Vizzino,
Zinni.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	28
Consiglieri votanti	28
Hanno votato «sì»	28

L'articolo è approvato.

art. 4

(Clausola valutativa)

1. Dal secondo anno successivo alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni e, successivamente, con cadenza biennale, la Giunta regionale presenta alla commissione consiliare competente una relazione dettagliata sugli effetti della presenti norme che riportano, in particolare, lo stato di adeguamento da parte dei comuni degli strumenti urbanistici e di programmazione alle previsioni di cui all'articolo 2, lo stato degli interventi messi in atto dai comuni per l'attivazione del servizio di car sharing elettrico, il livello di diffusione del servizio nei comuni pugliesi, i dati sull'utilizzo del servizio da parte dell'utenza e le eventuali difficoltà riscontrate nella realizzazione degli interventi.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'articolo.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Barone, Blasi, Borraccino,
Campo, Caracciolo, Casili, Cera, Colonna,
Conca, Di Bari,
Emiliano,
Galante, Giannini,
Laricchia, Leo, Loizzo, Longo,
Maurodinoia, Mazzarano, Mennea,
Nunziante,
Pellegrino, Pandinelli, Pentassuglia, Piemontese, Pisicchio,
Romano Giuseppe, Romano Mario,
Stea,
Trevisi, Turco,
Vizzino,
Zinni.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	33
Consiglieri votanti	33
Hanno votato «sì»	33

L'articolo è approvato.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico della proposta di legge nel suo complesso.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Barone, Blasi, Borraccino,
 Campo, Caracciolo, Casili, Cera, Colonna,
 Conca,
 Di Bari,
 Emiliano,
 Galante, Giannini,
 Laricchia, Leo, Loizzo, Longo,
 Maurodinoia, Mazzarano, Mennea,
 Nunziante,
 Pellegrino, Pendinelli, Pentassuglia, Piemontese, Pisicchio,
 Romano Giuseppe, Romano Mario,
 Stea,
 Trevisi, Turco,
 Vizzino,
 Zinni.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	33
Consiglieri votanti	33
Hanno votato «sì»	33

La proposta di legge è approvata.

ZINNI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZINNI. Signor Presidente, c'è una proposta di legge molto agile, quella sulla Street Art, che ha visto impegnata la Giunta nei giorni scorsi anche nell'approvazione di una delibera per finanziare progetti che non erano stati finanziati. Questa legge stabilizza la questione.

Le chiedo di poterla esaminare. Non richiederà molto tempo.

PRESIDENTE. Abbiamo prima altri punti da trattare. Non possiamo arrivare subito al punto da lei richiamato. Procediamo con ordine.

Proposta di legge Damascelli, Gatta, Franzoso, Aloisi, Marmo N. "Modifica della legge regionale n. 31/2009 (Norme regionali per l'esercizio del diritto all'istruzione e alla formazione)" - a.c. 1375/A

PRESIDENTE. L'ordine del giorno, al punto n. 6), reca: «Proposta di legge Damascelli, Gatta, Franzoso, Aloisi, Marmo N. "Modifica della legge regionale n. 31/2009 (Norme regionali per l'esercizio del diritto all'istruzione e alla formazione)" - a.c. 1375/A».

Comunico che si tratta di un solo articolo, votato all'unanimità. È una norma tecnica.

Ha facoltà di parlare il relatore.

(La relazione che segue viene data per letta)

SANTORSOLA, *relatore*. Signor Presidente, colleghi consiglieri, la presente proposta di modifica della legge regionale 31/2009 "Norme regionali per l'esercizio del diritto all'istruzione e alla formazione" scaturisce dalla richiesta di aiuto proveniente dai territori del Mezzogiorno d'Italia caratterizzato sempre più da un devastante e progressivo spopolamento demografico (specialmente dei piccoli centri montani e collinari), dalla consapevolezza dell'enorme debito pubblico in cui versa l'Italia, dalla necessità di creare con lungimiranza le condizioni di lavoro per i

giovani dotati di una qualificata preparazione, affinché non debbano più emigrare.

La proposta è finalizzata all'introduzione nelle scuole pugliesi dell'insegnamento della "Educazione alla cittadinanza europea, studio specifico delle fonti comunitarie di finanziamento e iter necessario per accedervi", che potrà tenersi nell'ambito della nuova disciplina "Educazione Civica", introdotta in tutto il territorio nazionale con la legge 92/2019.

L'iniziativa legislativa ha la finalità di formare i futuri cittadini europei, assicurando che essi conoscano gli elementi essenziali dell'Unione Europea, rendendoli allo stesso tempo consapevoli delle potenzialità e delle opportunità che l'appartenenza a tale istituzione comporta per far sì che, al contrario di quanto succede oggi, essi possano trovare in futuro motivi ideali e strettamente concreti per restare nei propri territori con l'opportunità di farli crescere e migliorare, avendo conseguito grazie alla scuola pubblica italiana, conoscenze e competenze specifiche per utilizzare la mole di risorse europee, spesso non utilizzate.

Sarà, dunque, prioritaria la promozione della formazione del personale docente in servizio nelle scuole pugliesi circa la conoscenza dell'Ordinamento europeo e delle fonti comunitarie di finanziamento, tenuto anche conto che l'insegnamento della nuova disciplina dell'educazione civica, nella volontà del Legislatore nazionale, risulta essere insegnamento "trasversale", ovvero comune a tutte le discipline curricolari. Decisiva sarà la gradualità della didattica in correlazione ai segmenti scolastici in cui implementare i contenuti e a tal fine dovrà essere programmata la specifica formazione degli stessi docenti.

La proposta, proprio per la sua utilità che supera i confini regionali, andrebbe sottoposta all'attenzione del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione, nonché del MIUR, anche in considerazione del fatto che, proprio per stabilire i contenuti da impartire agli studenti in relazione al nuovo insegnamento dell'Edu-

cazione Civica, l'introduzione di tale materia è stata procrastinata di un anno ed entrerà in vigore in tutte le scuole d'Italia a partire dall'anno scolastico 2020/21.

Nel parere allo schema di decreto relativo alla sperimentazione nazionale, il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione si sofferma proprio sulla questione cruciale dell'assenza di indicazioni circa l'accompagnamento dei dirigenti e docenti nella fase sperimentale e suggerisce altresì – in riferimento ai programmi di studio dell'Educazione Civica – di individuare "un rapporto molto più stretto col territorio di riferimento, per rendere significative le esperienze di educazione civica progettate, richiedendo nelle conclusioni, di "chiarire il rapporto tra la nuova disciplina e i comportamenti sociali e civici (anche alla luce delle nuove competenze-chiave europee del 22 maggio 2018)". A tal fine si ritiene che sia giunto il momento di approfondire a scuola le tematiche di progettazione europea, così come avviene per le competenze digitali e per la lingua inglese.

Alla luce di ciò, rispetto al territorio e alla necessità che siano sempre più diffuse le competenze per ottenere investimenti efficaci alla crescita del Mezzogiorno, a nostro avviso urge – come esigenza indifferibile della Puglia – cogliere quest'opportunità per inserire i contenuti di cui parliamo nella disciplina Educazione Civica, così da fornire ai nostri giovani competenze diffuse per l'acquisizione di finanziamenti provenienti dalla programmazione Europea.

A tal fine, affinché la presente proposta possa essere efficace, occorre promuovere prioritariamente la formazione del personale docente in servizio nelle scuole pugliesi circa la conoscenza delle fonti comunitarie di finanziamento e dell'iter necessario per accedervi.

La proposta, poiché potrebbe essere utile per tutto il Paese, dovrebbe poter porsi anche all'attenzione del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione, nonché del M.I.U.R. al

fine di stabilire i contenuti da impartire agli studenti durante il nuovo insegnamento dell'Educazione Civica.

Il "Ministero – infatti – costituirà a breve un Comitato tecnico scientifico per la redazione delle Linee guida previste dall'articolo 3 della legge 92/2019, svolgendo un'attività di consultazione degli stakeholders, e avvierà le opportune attività di accompagnamento per le scuole."

La proposta di legge in questione modifica la legge regionale 31/2009 introducendo l'art. 7 bis.

Al primo comma si prevede che la Giunta regionale, nell'alveo del DPR 275/99 recante norme in materia di Autonomia delle istituzioni scolastiche, sentita la Conferenza regionale per il diritto allo studio, promuova un accordo con l'Ufficio scolastico regionale della Puglia, finalizzato all'introduzione dello studio della educazione alla cittadinanza europea e delle fonti comunitarie di finanziamento all'interno della nuova disciplina trasversale della Educazione Civica.

Al secondo comma sono disciplinate le modalità attuative prevedendo che, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della modifica legislativa, l'Assessore regionale competente adotti i necessari atti finalizzati alla conclusione degli accordi con l'Ufficio scolastico regionale.

La presente legge non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Esame articolato

PRESIDENTE. Non essendovi consiglieri iscritti a parlare nella discussione generale, passiamo all'esame dell'articolato.

Do lettura dell'articolo unico:

art. 1

Integrazione all'articolo 5 della legge regionale 4 dicembre 2009, n. 31

1. All'articolo 5 della legge regionale 31/2009 (Norme regionali per l'esercizio del

diritto all'istruzione e alla formazione) è apportata la seguente modifica:

a) alla lettera i) del comma 1 dopo le parole "l'educazione civica e stradale;" sono inserite le seguenti: "l'educazione alla cittadinanza europea, lo studio delle fonti comunitarie di finanziamento e il loro utilizzo;".

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'articolo.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Barone, Blasi, Borraccino,
Campo, Casili, Cera, Colonna,
Damascelli, Di Bari,
Emiliano,
Galante, Giannini,
Laricchia, Leo, Loizzo, Longo,
Maurodinoia, Mazzarano, Mennea,
Nunziante,
Pandinelli, Pentassuglia, Piemontese, Pisicchio,
Romano Giuseppe,
Trevisi, Turco,
Zinni.

Si sono astenuti i consiglieri:

Conca,
Pellegrino,
Romano Mario,
Vizzino.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	32
Consiglieri votanti	28
Hanno votato «sì»	28
Consiglieri astenuti	4

L'articolo è approvato.

Proposta di legge Mennea “Modifica e integrazione alla legge regionale 11 febbraio 1999, n. 11 (Disciplina delle strutture ricettive ex artt. 5, 6 e 10 della legge regionale 17 maggio 1983, n. 217 delle attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione e delle associazioni senza scopo di lucro)” - a.c. 1377/A

PRESIDENTE. L'ordine del giorno, al punto n. 7), reca: «Proposta di legge Mennea “Modifica e integrazione alla legge regionale 11 febbraio 1999, n. 11 (Disciplina delle strutture ricettive ex artt. 5, 6 e 10 della legge regionale 17 maggio 1983, n. 217 delle attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione e delle associazioni senza scopo di lucro)” - a.c. 1377/A».

Ha facoltà di parlare il relatore.

(La relazione che segue viene data per letta)

PENTASSUGLIA, *relatore*. Signor Presidente, colleghi consiglieri, la presente proposta di legge sostituisce il testo dell'art. 49 bis introdotto dalla legge n. 26/2019 ed introduce l'art. 49 ter.

Con il nuovo testo dell'art. 49 bis si intende rinviare la definizione dei requisiti di classificazione ad un regolamento della Giunta regionale, specificando le modalità di classificazione delle nuove strutture. La norma inoltre specifica le competenze per le funzioni di vigilanza, verifica, controllo, contestazione e irrogazione delle sanzioni amministrative.

Con l'art. 49 ter si introduce la possibilità di un adeguamento graduale alla nuova normativa sulla classificazione per gli stabilimenti esistenti alla data di entrata in vigore della PDL.

La presente proposta non comporta variazioni finanziarie.

Esame articolato

PRESIDENTE. Non essendovi consiglieri

iscritti a parlare nella discussione generale, passiamo all'esame dell'articolato.

Do lettura dell'articolo unico:

*art.1
(Modifiche e integrazioni
alla legge regionale 11 febbraio
1999, n. 11)*

1. Alla legge regionale 11 febbraio 1999, n.11 (Disciplina delle strutture ricettive ex artt. 5, 6 e 10 della legge 17 maggio 1983, n. 217, delle attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione e delle associazioni senza scopo di lucro) come da ultimo modificata dalla legge regionale 5 luglio 2019, n.26 sono apportate le seguenti modifiche:

a) Il comma 3 dell'articolo 48 (Definizioni) della l.r. 11/1999 è sostituito dal seguente:

“3. Sono spiagge libere con servizi le spiagge ad ingresso libero dotate di servizi minimi a pagamento attrezzate per la balneazione ed assentite in concessione demaniale marittima per il posizionamento di attrezzature balneari, a condizione che almeno il 50 per cento della superficie concessa e del relativo fronte mare restino liberi da ogni attrezzatura del gestore. Nelle spiagge libere con servizi, il concessionario assicura la presenza di un punto ristoro, di servizi igienici e docce e garantisce il servizio di assistenza, di pulizia e di salvataggio. Sono considerate spiagge libere con servizi anche quelle che svolgono le proprie attività in parte su aree demaniali marittime e in parte su aree di proprietà privata.”;

b) l'articolo 49 bis (Classificazione) della l.r. 11/1999 è sostituito dal seguente:

“Art. 49 bis (Classificazione)

1. Gli stabilimenti balneari sono classificati in base ai requisiti strutturali posseduti ed ai servizi offerti, con un sistema che va da una a cinque stelle.

2. La classificazione è obbligatoria ed è condizione indispensabile per l'esercizio dell'attività e ha validità per un quinquennio.

3. Per le nuove strutture aperte durante il

quinquennio, la classificazione ha validità dal momento dell'attribuzione e per la frazione di quinquennio rimanente.

4. Nel secondo semestre dell'ultimo anno di validità del quinquennio non si può procedere a variazione di classificazione.

5. Per la classificazione degli stabilimenti balneari si applicano le procedure previste dall'articolo 10 della presente legge.

6. Fatte salve le norme statali vigenti in materia, le funzioni di vigilanza, di verifica, di controllo, di contestazione e di irrogazione delle sanzioni amministrative di cui al Titolo X, tra cui quelle inerenti la classificazione, sono esercitate dai comuni territorialmente competenti.

7. La Regione Puglia entro sessanta giorni dall'approvazione della presente norma, con atto della competente struttura regionale approva la modulistica che deve essere utilizzata nel territorio regionale ai fini della classificazione degli stabilimenti balneari e i segni distintivi corrispondenti ai diversi livelli di classificazione.”;

c) dopo l'articolo 49 bis della l.r. 11/1999 è aggiunto il seguente:

“Art. 49 ter (Norma transitoria)

1. A partire dal 10 gennaio 2021 è obbligatoria la classificazione. Per introdurre con gradualità l'obbligo di classificazione delle strutture balneari, esistenti alla data di entrata in vigore della presente norma, tenuto anche conto delle complessità contingenti che gravano sul settore, i titolari degli stabilimenti balneari avranno la facoltà di presentare la dichiarazione di classificazione anche nel corso del 2020.”;

d) la Tabella G bis così come aggiunta dall'articolo 6 della l. r. 26/2019 è sostituita dalla seguente: “Tabella - G bis – Requisiti obbligatori per la classificazione degli stabilimenti balneari”.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'articolo.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i

consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Blasi, Borraccino,
Campo, Cera, Colonna,
Emiliano,
Giannini,
Leo, Loizzo, Longo,
Maurodinoia, Mazzarano, Mennea,
Nunziante,
Pellegrino, Pendinelli, Pentassuglia, Piemontese, Picchio,
Romano Giuseppe, Romano Mario,
Santorsola, Stea,
Turco,
Vizzino,
Zinni.

Si è astenuto il consigliere:

Conca.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	27
Consiglieri votanti	26
Hanno votato «sì»	26
Consiglieri astenuti	1

L'articolo è approvato.

Comunico che la votazione è stata annullata. [interruzione audio] Accantoniamo il punto n. 7) e passiamo al punto successivo.

Proposta di legge Romano, Zinni, Picchio, Di Gioia, Pellegrino P., Turco, Marmo N., Santorsola, Colonna, Manca De Leonardis, Caracciolo, Mennea “Istituzione del servizio di psicologia di base e delle cure primarie” - a.c. 1230/A

PRESIDENTE. L'ordine del giorno, al

punto n. 8), reca: «Proposta di legge Romano, Zinni, Pisicchio, Di Gioia, Pellegrino P., Turco, Marmo N., Santorsola, Colonna, Manca De Leonardis, Caracciolo, Mennea “Istituzione del servizio di psicologia di base e delle cure primarie” - a.c. 1230/A».

Ha facoltà di parlare il relatore.

(La relazione che segue viene data per letta)

ROMANO Giuseppe, *relatore*. Signor Presidente, colleghi consiglieri, la PDL nasce da una esigenza sempre più diffusa nella società; quella cioè di introdurre, nel sistema sanitario pugliese, una figura professionale lo psicologo di base appunto; questo per garantire un adeguato sostegno e indirizzare il paziente verso il servizio sanitario e/o sociosanitario più rispondente al singolo caso trattato.

La domanda di assistenza psicologica nel vissuto quotidiano è sempre più crescente; dati statistici diversi ormai parlano di oltre il 30% di richieste che arrivano al medico di famiglia sono di natura psicologica, figlie delle tante situazioni di casi psicologici che si presentano nel corso del ciclo di vita.

Gli esempi sono diversi e possono spaziare dal disturbo di apprendimento, alla difficoltà relazionale, al disturbo d'ansia, alla crisi adolescenziale, allo stato di depressione, alle carenze motivazionali; in molti casi arrivare ad un corretto inquadramento del problema ed alla individuazione della terapia necessaria si rivela un percorso ad ostacoli accidentato con il passaggio da un professionista ad un altro.

Studi medici e sperimentazioni già effettuate hanno dimostrato che nel 2020 la depressione sarà la seconda causa di disabilità al mondo dopo le cardiopatie.

Secondo il Servizio statistico della Regione Puglia “nel corso degli anni, il consumo di farmaci antidepressivi cresce a livello italiano ed in Puglia, il primo con valori sempre maggiori del secondo.

La differenza tra il 2014 e il 2006 è di + 9,2 dosi DDD/1.000 ab. In Italia, di + 7,4 dosi

DDD/1.000 ab. In Puglia” (Focus aprile 2016).

Non sempre il farmaco è la cura più efficace e non sempre la diagnosi è appropriata; lo psicologo di base, se incardinato nel sistema, potrebbe effettuare diagnosi più accurate, indirizzare verso lo specialista più adatto, produrre concreti effetti benefici al sistema sanitario nel suo complesso attraverso una contrazione della spesa farmaceutica.

Peraltro, intervenire in tempo può evitare la cronicizzazione della patologia producendo un risparmio per l'intero sistema sanitario.

Sono diverse le iniziative assunte in alcune regioni che hanno istituito la figura dello psicologo di base, con l'obiettivo dichiarato di ridurre, con l'introduzione di tale figura professionale, la spesa sanitaria producendo un risparmio fino al 31% della spesa farmaceutica determinando minori spese per visite specialistiche, esami, farmaci.

La Regione Puglia, con la presente Legge intende istituire la figura dello psicologo di base ritenendo che tale iniziativa rappresenti un passo in avanti per garantire i diritti di assistenza e promozione del benessere psicofisico della comunità in campo sanitario.

In dettaglio gli articoli:

con l'articolo 1 viene istituita la figura dello psicologo di base, che recenti decreti hanno annoverato tra le professioni sanitarie, la cui attività professionale viene indirizzata a garantire al singolo, alla coppia ed alla famiglia prestazioni sanitarie, in coerenza con i principi cardine della Legge 833 del 1978, legge istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale.

L'articolo 2 “compiti della figura professionale...” individua e definisce i compiti dello psicologo di base; importante la verifica continua del modello organizzativo prevista attraverso la costituzione presso l'Agenzia regionale, di un coordinamento di dirigenti psicologi delle singole ASL in grado di seguire, monitorare, ed attuare il coordinamento della figura nei distretti sociosanitari e nella rete ospedaliera.

L'articolo 3 istituisce gli elenchi degli psicologi di base e i suoi requisiti; questo per consentire la gestione, in modo trasparente, degli incarichi convenzionali che le singole ASL attiveranno

L'articolo 4 prevede la verifica, il monitoraggio ed il controllo qualitativo dell'assistenza psicologica. Inoltre con apposito atto deliberativo viene istituita presso l'Agenzia regionale (ARESS), la sezione cui viene affidato il compito di valutare la qualità del lavoro eseguito nei rispettivi ambiti, ma anche quello di fornire gli indirizzi cui uniformare la attività professionistica.

L'articolo 5 istituisce l'osservatorio regionale presso l'ARESS.

La sua funzione, così come definito dal comma 3 dell'art. 5, sarà quella di definire i bisogni di salute emergenti sul territorio regionale.

L'articolo 6 assicura la copertura finanziaria.

L'articolo 7 dispone sulla entrata in vigore della legge.

Esame articolato

PRESIDENTE. Non essendovi consiglieri iscritti a parlare nella discussione generale, passiamo all'esame dell'articolato.

Do lettura dell'articolo 1:

art. 1

Finalità e istituzione del servizio

di psicologia di base e delle cure primarie

1. La Regione Puglia nell'esercizio della propria competenza in materia di tutela della salute, in coerenza con la legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale), il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421), la legge 11 gennaio 2018 n. 3 (Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni

sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute) del decreto-legge 30 aprile 2019 n. 35 (Misure emergenziali per il servizio sanitario della Regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria) istituisce il servizio di psicologia di base e delle cure primarie, a titolo di sperimentazione per una durata annuale.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'articolo.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Amati,
Blasi, Borraccino,
Campo, Cera, Colonna,
Emiliano,
Giannini,
Leo, Loizzo,
Maurodinoia, Mazzarano, Mennea,
Nunziante,
Pellegrino, Pandinelli, Pentassuglia, Piemontese,
Romano Giuseppe, Romano Mario,
Santorsola, Stea,
Turco,
Vizzino,
Zinni.

Si è astenuto il consigliere:

Conca.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	26
Consiglieri votanti	25
Hanno votato «sì»	25
Consiglieri astenuti	1

L'articolo è approvato.

Do lettura degli articoli successivi:

art. 2

*Organizzazione del servizio
di psicologia di base
e delle cure primarie*

1. Il servizio di psicologia di base e delle cure primarie è inserito nel distretto socio sanitario per l'attività di assistenza primaria territoriale ed è collocato all'interno della unità operativa cure primarie; lo psicologo del servizio di psicologia di base e delle cure primarie svolge funzioni di coordinamento e programmazione per la psicologia territoriale nei presidi territoriali di assistenza (PTA), per i percorsi diagnostico terapeutico assistenziali (PDTA) e delle reti.

2. Lo psicologo del servizio di psicologia di base e delle cure primarie svolge funzioni di coordinamento e programmazione per la psicologia territoriale nell'ambito delle strutture sanitarie territoriali afferenti al distretto socio-sanitario (poliambulatori, consultori, PTA, servizi domiciliari, ospedali di comunità) in collaborazione con la medicina convenzionata (medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e specialisti ambulatoriali).

3. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Piano triennale di fabbisogni del personale delle aziende sanitarie locali (ASL) deve prevedere il dirigente psicologo per la programmazione e la valutazione delle nuove attività, nell'ambito del personale a tempo determinato.

4. Presso l'Agenzia regionale strategica per la salute e il sociale (AReSS) viene istituito il coordinamento regionale dei dirigenti psicologi delle singole ASL, con lo scopo di avanzare nuovi modelli organizzativi innovativi e verificare la eventuale loro applicabilità. Tale organismo, costituito da un dirigente psicologo per ciascuna ASL e integrato con la presenza di due rappresentanti designati dall'Ordine regionale professionale degli psicologi e di due rappresentanti designati dai dipartimenti universitari corrispondenti, definisce

linee guida rispetto alle problematiche prioritarie.

5. Lo psicologo del servizio di psicologia di base e delle cure primarie, esercita le funzioni cui alla legge 18 febbraio 1989, n. 56 (Ordinamento della professione di psicologo) in accordo con i servizi aziendali competenti, ai fini della riduzione del rischio di disagio psichico, prevenzione, promozione alla salute, nonché dell'attivazione della rete sociale come previsto dai livelli essenziali di assistenza.

6. In caso di richiesta di assistenza psicologica avanzata dalla rete territoriale di prossimità al medico di base o al medico di fiducia del paziente o al pediatra di libera scelta, questi potranno avvalersi dello psicologo del servizio di psicologia di base e delle cure primarie territoriale competente.

7. Lo psicologo del servizio di psicologia di base e delle cure primarie assume in carico la richiesta di assistenza e sviluppa un progetto clinico comprensivo di una dimensione diagnostica, di un programma di supporto psicologico, avvalendosi anche delle strutture pubbliche e private di secondo livello competenti sul problema individuato.

8. Laddove previsto, attraverso un accordo tra ASL ed enti locali, lo psicologo del servizio di psicologia di base e delle cure primarie può operare logisticamente anche all'interno di locali forniti dall'ente locale medesimo.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'articolo.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Amati,
Blasi, Borraccino,
Campo, Cera, Colonna,
Emiliano,
Giannini,

Leo, Loizzo,
 Maurodinoia, Mazzarano, Mennea,
 Nunziante,
 Pellegrino, Pandinelli, Pentassuglia, Piemontese, Pisicchio,
 Romano Giuseppe, Romano Mario,
 Santorsola, Stea,
 Turco,
 Vizzino,
 Zinni.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	26
Consiglieri votanti	26
Hanno votato «sì»	26

L'articolo è approvato.

art. 3

*Verifica monitoraggio
 e controllo qualitativo dell'assistenza
 psicologica*

1. All'AReSS compete la verifica, il monitoraggio e il controllo della qualità dell'assistenza psicologica prestata in attuazione dell'articolo 1.

2. Con la deliberazione di Giunta regionale di cui all'articolo 5 viene istituito apposito servizio per l'esercizio delle funzioni previste dal comma 1.

3. Ai fini delle valutazioni di cui al comma 1, gli psicologi del servizio di psicologia di base e delle cure primarie sono tenuti a trasmettere al dirigente psicologo individuato dalla propria ASL, una relazione annuale sull'attività di assistenza psicologica prestata, relazione che il dirigente psicologo di cui all'articolo 2, comma 3 invierà ai competenti servizi del Sistema sanitario regionale.

4. I servizi competenti dell'AReSS esaminano le relazioni presentate ai sensi del comma 3 al fine di verificare, controllare e valutare l'attività di assistenza psicologica e la coerenza della stessa con gli obiettivi definiti.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'articolo.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Amati,
 Blasi, Borraccino,
 Campo, Cera, Colonna,
 Emiliano,
 Giannini,
 Leo, Loizzo, Longo,
 Maurodinoia, Mazzarano, Mennea,
 Nunziante,
 Pellegrino, Pandinelli, Pentassuglia, Piemontese, Pisicchio,
 Romano Giuseppe, Romano Mario,
 Santorsola, Stea,
 Turco,
 Vizzino,
 Zinni.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	27
Consiglieri votanti	27
Hanno votato «sì»	27

L'articolo è approvato.

art. 4

Istituzione Osservatorio regionale

1. La Regione Puglia d'intesa con l'Ordine professionale degli psicologi, con le associazioni scientifiche di psicologia, con i dipartimenti a cui afferiscono corsi di studio di laurea in psicologia presenti nelle università pugliesi, con il coordinamento regionale dei medici di medicina generale e con i pediatri di libera scelta, istituisce presso l'AReSS, un organismo indipendente con funzioni di Osservatorio regionale.

2. La Giunta regionale, su proposta della Sezione Strategia e governo dell'offerta del Dipartimento regionale promozione della salute, del benessere sociale e dello sport per tutti, con proprio atto deliberativo disciplina le modalità organizzative e individua le strutture della Regione Puglia chiamate a collaborare all'esercizio della funzione di Osservatorio regionale.

3. L'Osservatorio regionale, sulla base delle relazioni trasmesse dal servizio istituito presso l'AReSS riferite all'attività prestata dallo psicologo del servizio di psicologia di base e delle cure primarie su tutto il territorio regionale, individua i bisogni di salute emergenti nel territorio della regione Puglia.

4. All'Osservatorio regionale partecipano i dirigenti psicologi di cui all'articolo 2, comma 4.

5. La partecipazione ai lavori dell'Osservatorio non comporta il riconoscimento di compensi, gettoni di presenza e rimborsi spese.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'articolo.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Amati,
Blasi, Borraccino,
Campo, Colonna,
Emiliano,
Giannini,
Leo, Loizzo, Longo,
Maurodinoia, Mazzarano, Mennea,
Nunziante,
Pellegrino, Pendinelli, Pentassuglia, Piemontese, Pisicchio,
Romano Giuseppe, Romano Mario,
Santorsola, Stea,
Turco,
Vizzino,

Zinni.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	26
Consiglieri votanti	26
Hanno votato «sì»	26

L'articolo è approvato.

art. 5

Disposizioni transitorie ed attuative

1. In fase di prima applicazione della presente legge si prevede la presenza di nove psicologi del servizio di psicologia di base e delle cure primarie nelle ASL.

2. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio provvedimento definisce le relative specifiche modalità di attuazione.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'articolo.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Amati,
Blasi,
Campo, Cera, Colonna, Conca,
Emiliano,
Giannini,
Leo, Loizzo, Longo,
Maurodinoia, Mazzarano, Mennea,
Nunziante,
Pellegrino, Pendinelli, Pentassuglia, Piemontese, Pisicchio,
Romano Giuseppe, Romano Mario,
Santorsola, Stea,
Turco,
Vizzino,

Zinni.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	27
Consiglieri votanti	27
Hanno votato «sì»	27

L'articolo è approvato.

art. 6

Norma finanziaria

1. Per l'attuazione della presente legge, nell'ambito della missione 20, programma 3, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l'esercizio finanziario 2020, in termini di competenza e cassa, di euro 750.mila.

2. Alla copertura della spesa di cui al comma 1, si provvede mediante prelevamento dalla missione 20, programma 3, titolo 1, capitolo 1110070 "Fondo globale per il finanziamento dileggi regionali di spesa corrente in corso di adozione".

È stato presentato un emendamento, a firma del consigliere Romano, del quale do lettura: «All'articolo 6 sostituire le parole "missione 20, programma 3" con le seguenti parole: "missione 13, programma 2"».

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'emendamento.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Amati,
Blasi, Borraccino,
Campo, Cera, Colonna,
Emiliano,
Giannini,
Leo, Loizzo, Longo,
Maurodinoia, Mazzarano, Mennea,

Nunziante,
Pellegrino, Pendinelli, Pentassuglia, Piemontese, Pisicchio,
Romano Giuseppe, Romano Mario,
Santorsola, Stea,
Turco,
Vizzino,
Zinni.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	27
Consiglieri votanti	27
Hanno votato «sì»	27

L'emendamento è approvato.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'articolo 6, così come emendato.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Blasi, Borraccino,
Campo, Cera, Colonna,
Emiliano,
Giannini,
Loizzo, Longo,
Maurodinoia, Mazzarano, Mennea,
Nunziante,
Pellegrino, Pentassuglia, Piemontese, Pisicchio,
Romano Giuseppe, Romano Mario,
Santorsola, Stea,
Turco,
Vizzino,
Zinni.

Si sono astenuti i consiglieri:

Conca,
Leo.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	26
Consiglieri votanti	24
Hanno votato «sì»	24
Consiglieri astenuti	2

L'articolo è approvato.

art. 7

Clausola valutativa

1. La Giunta regionale rende conto periodicamente al Consiglio regionale dell'attuazione della presente legge e dei risultati da essa ottenuti in termini di miglioramento dell'assistenza e di promozione del benessere psicofisico della comunità in campo sanitario.

2. A tal fine, la Giunta regionale presenta annualmente alla Commissione consiliare competente una relazione, che fornisce le seguenti informazioni:

a) andamento delle richieste di prestazioni per analisi, esami strumentali e visite specialistiche;

b) andamento delle prescrizioni farmaceutiche e di procedure diagnostiche;

c) esiti dell'attività di monitoraggio e controllo qualitativo dell'assistenza psicologica di cui all'articolo 3;

d) esiti delle attività dell'Osservatorio di cui all'articolo 4.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'articolo.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Amati,
Blasi,
Campo, Cera, Colonna,
Emiliano,

Giannini,
Leo, Loizzo, Longo,
Maurodinoia, Mazzarano, Mennea,
Nunziante,
Pellegrino, Pendinelli, Pentassuglia, Piemontese, Picicchio,
Romano Giuseppe, Romano Mario,
Santorsola, Stea,
Turco,
Vizzino,
Zinni.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	26
Consiglieri votanti	26
Hanno votato «sì»	26

L'articolo è approvato.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico della proposta di legge nel suo complesso.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Amati,
Blasi, Borraccino,
Campo, Colonna,
Emiliano,
Giannini,
Leo, Loizzo, Longo,
Maurodinoia, Mazzarano, Mennea,
Nunziante,
Pellegrino, Pendinelli, Pentassuglia, Piemontese, Picicchio,
Romano Giuseppe, Romano Mario,
Santorsola, Stea,
Turco,
Vizzino,
Zinni.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	26
Consiglieri votanti	26
Hanno votato «sì»	26

La proposta di legge è approvata.

Ripresa esame: «Proposta di legge Mennea “Modifica e integrazione alla legge regionale 11 febbraio 1999, n. 11 (Disciplina delle strutture ricettive ex artt. 5, 6 e 10 della legge regionale 17 maggio 1983, n. 217 delle attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione e delle associazioni senza scopo di lucro)” - a.c. 1377/A»

PRESIDENTE. Riprendiamo l'esame della proposta di legge a firma del consigliere Mennea di cui al punto n. 7) all'ordine del giorno.

La proposta di legge è composta di un solo articolo.

È stato presentato un emendamento (pag. 1) aggiuntivo di articolo, a firma del consigliere Mennea, del quale do lettura: «Alla PDL 1377/A prima dell'articolo 1 aggiungere il seguente:

Art. 01 Marina Resort

1. Al comma 1 dell'Art. 14 della lr n. 11/1999, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

“c) Marina Resort.”

2. Dopo l'art. 38 aggiungere il seguente:

“Art. 38 bis (Marina resort)

Sono “Marina resort”, ai sensi dell'art. 32 del d.l. 133/2014, convertito dalla legge 164/2014, gli esercizi ricettivi organizzati per la sosta e il pernottamento di turisti all'interno delle proprie unità di diporto, ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato che posseggano i requisiti individuati dalla Giunta regionale con apposita deliberazione, che ne definisce altresì modalità di apertura e

di esercizio, nonché la relativa classificazione. Nella definizione dei requisiti, la Giunta regionale è tenuta a conformarsi a quanto stabilito in materia dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.”».

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'emendamento.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Amati,
Blasi, Borraccino,
Campo, Cera,
Emiliano,
Giannini,
Leo, Loizzo, Longo,
Maurodinoia, Mazzarano, Mennea,
Nunziante,
Pellegrino, Pendinelli, Pentassuglia, Piemontese, Pisicchio,
Romano Giuseppe, Romano Mario,
Turco,
Zinni.

Si sono astenuti i consiglieri:

Colonna,
Santorsola,
Vizzino.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	26
Consiglieri votanti	23
Hanno votato «sì»	23
Consiglieri astenuti	3

L'emendamento è approvato.

È stato presentato un emendamento (pag. 2) a firma del consigliere Mennea, del quale

do lettura: «La lettera b del comma 1 dell'art. 1 è sostituito dal seguente testo dell'art. 49 bis:

Art. 49 bis - (Classificazione)

1. Gli stabilimenti balneari sono classificati in base ai requisiti strutturali posseduti ed ai servizi offerti, con un sistema che va da una a cinque stelle.

2. La classificazione è obbligatoria ed è condizione indispensabile per l'esercizio dell'attività; ha validità per un quinquennio che decorrerà, in fase di prima applicazione della presente legge, dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di approvazione da parte della Giunta regionale del regolamento contenente il sistema di classificazione.

3. Per le nuove strutture aperte durante il quinquennio, la classificazione ha validità dal momento dell'attribuzione e per la frazione di quinquennio rimanente.

4. Nel secondo semestre dell'ultimo anno di validità del quinquennio non si può procedere a variazione di classificazione.

5. Con regolamento della Giunta regionale, da adottarsi entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere vincolante della competente Commissione consiliare, è definito un sistema di classificazione al fine di garantire la qualità dei servizi e il loro miglioramento, tenendo conto anche degli orientamenti a livello internazionale.

Qualora la Giunta regionale non dovesse provvedere nei termini previsti, si farà riferimento a quanto disposto dalla normativa vigente.

6. Per la classificazione degli stabilimenti balneari si applicano le procedure previste dall'articolo 10 della presente legge.

7. Fatte salve le norme statali vigenti in materia, le funzioni di vigilanza, di verifica, di controllo, di contestazione e di irrogazione delle sanzioni amministrative di cui al Titolo X, tra cui quelle inerenti la classificazione, sono esercitate dai comuni territorialmente competenti».

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'emendamento.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Amati,
Blasi, Borraccino,
Campo, Colonna,
Giannini,
Leo, Loizzo, Longo,
Maurodinoia, Mazzarano, Mennea,
Nunziante,
Pellegrino, Pendinelli, Pentassuglia, Piemontese, Picicchio,
Romano Giuseppe, Romano Mario,
Stea,
Turco,
Vizzino,
Zinni.

Si sono astenuti i consiglieri:

Conca,
Santorsola.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	26
Consiglieri votanti	24
Hanno votato «sì»	24
Consiglieri astenuti	2

L'emendamento è approvato.

È stato presentato un emendamento (pag. 3) a firma del consigliere Mennea, del quale do lettura: «La lettera c del comma 1 dell'art. 1 è sostituito dal seguente:

Art. 49 ter - (Norma transitoria)

1. Al fine di introdurre con gradualità l'obbligo di classificazione delle strutture bal-

neari esistenti alla data di entrata in vigore della presente norma, tenuto anche conto delle complessità contingenti che gravano sul settore, i titolari degli stabilimenti balneari avranno la facoltà di presentare la dichiarazione di classificazione nel primo anno di entrata in vigore del regolamento contenente il sistema di classificazione.

2. La classificazione diverrà pertanto obbligatoria a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di approvazione da parte della Giunta regionale del regolamento contenente il sistema di classificazione.

3. È abrogato l'art. 6 della L.R. 5/7/20 19 n. 26.».

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'emendamento.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Amati,
Blasi, Borraccino,
Campo, Cera,
Emiliano,
Giannini,
Leo, Loizzo, Longo,
Maurodinoia, Mazzarano, Mennea,
Nunziante,
Pellegrino, Pandinelli, Pentassuglia, Piemontese, Picchio,
Romano Giuseppe, Romano Mario,
Stea,
Turco,
Zinni.

Si sono astenuti i consiglieri:

Colonna,
Santorsola,
Vizzino.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	27
Consiglieri votanti	24
Hanno votato «sì»	24
Consiglieri astenuti	3

L'emendamento è approvato.

È stato presentato un emendamento, a firma dei consiglieri Piemontese e Mennea, del quale do lettura: «All'articolo 1, comma 1, si aggiungono i seguenti commi:

2. All'art. 3, comma 1 dopo la lettera “f) alberghi centro benessere” è aggiunta la lettera “g) Condhotel”.

3. Per Condhotel si intendono le strutture turistico ricettive di cui all'art. 31 del Decreto-Legge 12 settembre 2014, n. 133 (convertito nella Legge n. 106/20 14, cd. Legge “Sblocca Italia”). Le condizioni di esercizio dei Condhotel, i criteri e le modalità per la rimozione del vincolo di destinazione alberghiera, limitatamente alla realizzazione della quota delle unità abitative a destinazione residenziale sono quelle stabilite dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 gennaio 2018, n. 13 (GU n.54 del 6-3-2018).

4. All'art. 14, comma 1 dopo la lettera “b) campeggi” è aggiunta la lettera “c) Marina Resort”.

5. Per Marina Resort si intendono le strutture turistico-ricettive all'aria aperta organizzate per la sosta e il pernottamento dei turisti all'interno delle proprie unità da diporto, ormeggiate in uno specchio d'acqua appositamente attrezzato, in possesso dei requisiti minimi stabiliti dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 6 luglio 2016 “Individuazione dei requisiti minimi ai fini dell'equiparazione delle strutture organizzate per la sosta e il pernottamento di turisti all'interno delle proprie unità da diporto ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato alle strutture ricettive all'aria aperta” (G.U. n. 179 del 02/08/20 16).».

Si tratta di un emendamento che sostituisce integralmente l'emendamento n. 1 a firma del

consigliere Mennea. Nella stesura finale provvederemo all'integrazione necessaria.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'emendamento.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Amati,
Blasi, Borraccino,
Campo,
Emiliano,
Giannini,
Leo, Loizzo, Longo,
Maurodinoia, Mazzarano, Mennea,
Nunziante,
Pellegrino, Pendinelli, Piemontese, Pisicchio,
Romano Giuseppe, Romano Mario,
Stea,
Turco,
Zinni.

Si sono astenuti i consiglieri:

Colonna,
Pentassuglia,
Santorsola,
Vizzino.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	26
Consiglieri votanti	22
Hanno votato «sì»	22
Consiglieri astenuti	4

L'emendamento è approvato.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico della proposta di legge nel suo complesso.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i

consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Amati,
Blasi, Borraccino,
Campo, Cera, Colonna,
Emiliano,
Giannini,
Leo, Loizzo, Longo,
Maurodinoia, Mazzarano, Mennea,
Nunziante,
Pellegrino, Pendinelli, Pentassuglia, Piemontese, Pisicchio,
Romano Giuseppe, Romano Mario,
Stea,
Turco,
Zinni.

Si sono astenuti i consiglieri:

Conca,
Santorsola,
Vizzino.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	28
Consiglieri votanti	25
Hanno votato «sì»	25
Consiglieri astenuti	3

La proposta di legge è approvata.

Proposta di legge Colonna, Zinni “Disposizioni per la valorizzazione, promozione e diffusione della Street Art” - a.c. 1389/A

PRESIDENTE. L'ordine del giorno, al punto n. 9), reca: «Proposta di legge Colonna, Zinni “Disposizioni per la valorizzazione, promozione e diffusione della Street Art” - a.c. 1389/A».

Ha facoltà di parlare il relatore.

(La relazione che segue viene data per letta)

SANTORSOLA, *relatore*. Signor Presidente, colleghi consiglieri, la finalità della presente proposta di legge è di valorizzare e sostenere la Street Art, intesa come interventi di realizzazione di opere artistiche su beni di proprietà di enti pubblici o di soggetti privati ricadenti nei contesti urbani, con l'obiettivo di contribuire a riqualificare e valorizzare, in chiave artistica, le città, in particolar modo, le aree degradate o periferiche.

A tal fine la Regione Puglia concede contributi a favore di enti pubblici che sostengono tali iniziative ed i Comuni redigono un elenco di spazi disponibili individuati nel rispettivo territorio.

L'ente territoriale procede anche ad istituire un premio regionale detto "Premio Best Street Artwork" i cui interventi vengono catalogati in una specifica sezione del portale web regionale e successivamente divulgati.

Il proponente della PDL ha presentato, in data 03.02.2020, un emendamento alla norma finanziaria, referato positivamente dalle competenti Sezioni ai sensi dell'art. 34, Co. 3, l.r. 28/2001.

La VI Commissione consiliare, in data 19.02.2020, ha iscritto all'ordine del giorno e discusso la PDL, dopo aver avuto, sempre in detta data, il parere favorevole in sede consultiva della V Commissione.

Al termine del confronto e dell'esame, nella seduta del 19/02/2020, sono stati presentati degli emendamenti dai consiglieri Colonna e Ventola, approvati all'unanimità dei voti dei Commissari presenti.

Si precisa che è stato richiesto, all'uopo, il parere finanziario, ai sensi dell'articolo 14 del Regolamento interno regionale, alla I Commissione Consiliare, la quale ha deliberato, nella seduta del 02/03/2020, a maggioranza dei voti, parere favorevole al provvedimento.

Si rimette, pertanto, il provvedimento in Aula per la sua trattazione.

Esame articolato

PRESIDENTE. Non essendovi consiglieri iscritti a parlare nella discussione generale, passiamo all'esame dell'articolato.

Do lettura dell'articolo 1:

art.1

Principi e finalità

1. La Regione Puglia riconosce, promuove e sostiene la Street Art, quale forma espressiva in grado, per la forte capacità comunicativa e di impatto sul territorio, di contribuire a rigenerare, riqualificare e valorizzare, in chiave culturale, luoghi e beni delle città, con particolare riferimento ad aree degradate o periferiche.

2. La presente legge detta disposizioni finalizzate a favorire, attraverso interventi di Street Art, percorsi di costruzione pubblica e collettiva degli spazi urbani, intesi nella dimensione di patrimonio sociale, civico e culturale, nonché a creare un rapporto costruttivo tra cittadini, in particolare giovani, ed istituzioni pubbliche, offrendo ai primi spazi idonei nei quali esprimere legalmente il proprio talento artistico.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'articolo.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Blasi, Borraccino,
Campo, Cera, Colonna,
Emiliano,
Giannini,
Leo, Loizzo, Longo,
Maurodinoia, Mazzarano, Mennea,
Nunziante,

Pellegrino, Pandinelli, Pentassuglia, Piemontese, Pisicchio,
Romano Giuseppe, Romano Mario,
Santorsola, Stea,
Turco,
Vizzino,
Zinni.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	26
Consiglieri votanti	26
Hanno votato «sì»	26

L'articolo è approvato.

Do lettura degli articoli successivi:

art. 2

Definizioni

1. Ai sensi e per gli effetti della presente legge, si definiscono interventi di Street Art le opere artistiche realizzate, con qualunque tecnica e con carattere di unicità, su beni di proprietà di Enti pubblici o di soggetti privati ricadenti nei contesti urbani.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'articolo.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Blasi, Borraccino,
Campo, Cera, Colonna,
Emiliano,
Giannini,
Leo, Loizzo, Longo,
Maurodinoia, Mazzarano, Mennea,
Nunziante,
Pellegrino, Pandinelli, Pentassuglia, Piemontese, Pisicchio,

Romano Giuseppe, Romano Mario,
Santorsola, Stea,
Turco,
Vizzino,
Zinni.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	26
Consiglieri votanti	26
Hanno votato «sì»	26

L'articolo è approvato.

art. 3

Azioni della Regione Puglia

1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1, la Regione Puglia concede contributi a favore di enti pubblici finalizzati a sostenere iniziative di realizzazione, valorizzazione, promozione e diffusione delle opere di Street Art. A tal fine la Regione, con cadenza annuale, adotta uno specifico avviso destinato a disciplinare l'assegnazione dei predetti contributi riconoscendo priorità agli interventi:

a) che siano espressione di percorsi partecipativi;

b) che assicurino qualità della proposta, in termini di valenza sociale e artistica del messaggio da veicolare, di longevità conservativa dell'opera e di capacità di restituire alla fruizione collettiva spazi urbani marginali.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'articolo.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Amati,
Blasi, Borraccino,
Campo, Cera, Colonna,

Emiliano,
Giannini,
Leo, Loizzo, Longo,
Maurodinoia, Mazzarano, Mennea,
Nunziante,
Pellegrino, Pendenelli, Pentassuglia, Piemontese, Picchio,
Romano Giuseppe, Romano Mario,
Santorsola, Stea,
Turco,
Vizzino,
Zinni.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	27
Consiglieri votanti	27
Hanno votato «sì»	27

L'articolo è approvato.

art. 4

*Elenco degli spazi disponibili
per interventi di Street Art*

1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i Comuni redigono un elenco degli spazi disponibili, individuati nel rispettivo territorio, da destinare a interventi di Street Art. Tale elenco comprende anche gli spazi di altri soggetti pubblici o di privati che abbiano manifestato interesse a seguito di avviso pubblicato dal Comune. L'elenco è trasmesso alla Regione entro i trenta giorni successivi.

2. L'elenco è aggiornato annualmente ed è reso pubblico attraverso i portali web istituzionali dei Comuni, nonché in una specifica sezione del portale web della Regione Puglia di cui al successivo articolo 6.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'articolo.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Blasi, Borraccino,
Campo, Cera, Colonna,
Emiliano,
Giannini,
Leo, Loizzo, Longo,
Maurodinoia, Mazzarano, Mennea,
Nunziante,
Pellegrino, Pentassuglia, Piemontese, Picchio,
Romano Giuseppe, Romano Mario,
Santorsola, Stea,
Turco,
Vizzino,
Zinni.

Si è astenuto il consigliere:

Conca.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	26
Consiglieri votanti	25
Hanno votato «sì»	25
Consiglieri astenuti	1

L'articolo è approvato.

art. 5

Premio "Best Street ArtWork"

1. È istituito il premio regionale "Best Street ArtWork", attribuito annualmente alle migliori opere di Street Art realizzate nel territorio pugliese.

2. Con il regolamento di cui all'articolo 7 sono dettagliate le modalità di candidatura, selezione e assegnazione dei premi.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'articolo.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Blasi, Borraccino,
 Campo, Cera, Colonna,
 Emiliano,
 Giannini,
 Leo, Loizzo, Longo,
 Maurodinoia, Mazzarano, Mennea,
 Nunziante,
 Pellegrino, Pendinelli, Pentassuglia, Pie-
 montese, Pisicchio,
 Romano Giuseppe, Romano Mario,
 Santorsola, Stea,
 Turco,
 Vizzino,
 Zinni.

Si è astenuto il consigliere:

Conca.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	27
Consiglieri votanti	26
Hanno votato «sì»	26
Consiglieri astenuti	1

L'articolo è approvato.

*art. 6
 Catalogo delle opere
 di Street Art*

1. La Regione procede alla ricognizione e al censimento degli interventi di Street Art realizzati nel territorio regionale al fine di diffonderne la conoscenza attraverso i portali web regionali, anche mediante il loro inserimento nella carta dei beni culturali pugliesi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera j) della legge regionale 25 giugno 2013, n. 17 (Disposizioni in materia di beni culturali).

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'articolo.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Amati,
 Blasi, Borraccino,
 Campo, Cera, Colonna,
 Emiliano,
 Giannini,
 Leo, Loizzo, Longo,
 Maurodinoia, Mazzarano, Mennea,
 Nunziante,
 Pellegrino, Pendinelli, Pentassuglia, Pie-
 montese, Pisicchio,
 Santorsola, Stea,
 Turco,
 Vizzino,
 Zinni.

Si è astenuto il consigliere:

Conca.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	26
Consiglieri votanti	25
Hanno votato «sì»	25
Consiglieri astenuti	1

L'articolo è approvato.

*art. 7
 Disposizioni
 di attuazione*

1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, adotta il regolamento attuativo che individua:

- a) criteri e modalità di concessione dei contributi regionali di cui al precedente articolo 3;
- b) modalità di redazione, trasmissione e aggiornamento dell'elenco comunale degli

spazi disponibili per interventi di Street Art di cui all'articolo 4;

c) modalità di svolgimento del concorso annuale relativo al premio "Best Street Art-Work" di cui all'articolo 5;

d) modalità di ricognizione e censimento di cui all'articolo 6;

e) ogni altro aspetto relativo all'applicazione delle disposizioni di cui alla presente legge.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'articolo.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Amati,
Blasi, Borraccino,
Campo, Colonna,
Emiliano,
Giannini,
Leo, Loizzo, Longo,
Maurodinoia, Mazzarano, Mennea,
Nunziante,
Pellegrino, Pendinelli, Pentassuglia, Piemontese, Picichio,
Romano Mario,
Santorsola, Stea,
Turco,
Vizzino,
Zinni.

Si è astenuto il consigliere:

Conca.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	26
Consiglieri votanti	25
Hanno votato «sì»	25

Consiglieri astenuti 1

L'articolo è approvato.

art. 8

Disposizioni finanziarie

1. Alla copertura delle spese derivanti per l'anno 2020 dall'applicazione della presente legge, per un ammontare complessivo di euro 200.000,00, si provvede per euro 100.000,00 con le risorse stanziare nel bilancio di previsione annuale 2020 e pluriennale 2020-2022 nell'ambito della missione 5, programma 1, titolo 1, capitolo 501011 e per euro 100.000,00 che trovano copertura con la riduzione di pari importo dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente per il finanziamento di leggi regionali che si perfezionano dopo l'approvazione del bilancio missione 20, programma 3, titolo 1 con conseguente e corrispondente riduzione del fondo destinato all'articolo 4, comma 1, lettera d), della legge regionale 30 dicembre 2019 n. 55 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2020 e bilancio pluriennale 2020-2022 della Regione Puglia).

2. La Giunta regionale è, altresì, impegnata ad attivare le procedure per il finanziamento degli interventi di cui alla presente legge nell'ambito del POR Puglia FESR/FSE 2014-2020.

A questo articolo è stato presentato un emendamento (pag. 11) sostitutivo, a firma del consigliere Colonna, del quale do lettura: «L'art. 8 della Proposta di Legge è così sostituito: "Art. 8 – Disposizioni finanziarie 1. Alla copertura delle spese derivanti per l'anno 2020 dall'applicazione della presente legge, per un ammontare complessivo di euro 200.000,00, si provvede per euro 100.000,00 con le risorse stanziare nel bilancio di previsione annuale 2020 e pluriennale 2020-2022 nell'ambito della Missione 5, Programma 1, Titolo 1, capitolo 501011, e per euro 100.000,00 che trovano copertura con la riduzione di pari importo dello stanziamento del

fondo speciale di parte corrente per il finanziamento di leggi regionali che si perfezionano dopo l'approvazione del bilancio Missione 20, Programma 3, Titolo 1 con conseguente e corrispondente riduzione del fondo destinato all'articolo 4, comma 1, lett. d), della legge regionale 30 dicembre 2019 n. 55.

2. La Giunta regionale è altresì impegnata ad attivare le procedure per il finanziamento degli interventi di cui alla presente legge nell'ambito del POR Puglia FESR/FSE 2014-2020."».

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'emendamento.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Amati,
Blasi, Borraccino,
Campo, Cera, Colonna,
Emiliano,
Giannini,
Leo, Loizzo,
Maurodinoia, Mazzarano, Mennea,
Nunziante,
Pellegrino, Pendinelli, Pentassuglia, Piemontese, Pisicchio,
Romano Giuseppe, Romano Mario,
Santorsola, Stea,
Turco,
Vizzino,
Zinni.

Si è astenuto il consigliere:

Conca.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	27
Consiglieri votanti	26

Hanno votato «sì»	26
Consiglieri astenuti	1

L'emendamento è approvato.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico della proposta di legge nel suo complesso.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Amati,
Blasi, Borraccino,
Campo, Cera, Colonna,
Emiliano,
Leo, Loizzo, Longo,
Mazzarano, Mennea,
Nunziante,
Pellegrino, Pendinelli, Pentassuglia, Piemontese, Pisicchio,
Romano Giuseppe, Romano Mario,
Santorsola, Stea,
Turco,
Vizzino,
Zinni.

Si è astenuto il consigliere:

Conca.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	26
Consiglieri votanti	25
Hanno votato «sì»	25
Consiglieri astenuti	1

La proposta di legge è approvata.

Dichiaro conclusi i nostri lavori. Grazie a tutti.

La seduta è tolta (ore 16.21).